



Regione
Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

SOMMARIO

A) CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione Consiglio regionale 15 febbraio 2022 - n. XI/2386
Ordine del giorno concernente la promozione di azioni per il superamento delle disuguaglianze sociali. 3

Deliberazione Consiglio regionale 15 febbraio 2022 - n. XI/2387
Ordine del giorno concernente il piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro. 3

Deliberazione Consiglio regionale 15 febbraio 2022 - n. XI/2388
Ordine del giorno concernente le integrazioni al Piano regionale prevenzione 2021-2025. 3

Deliberazione Consiglio regionale 15 febbraio 2022 - n. XI/2389
Ordine del giorno concernente le integrazioni urgenti al piano regionale prevenzione 2021-2025: formazione per le nuove imprese nel settore dell'edilizia. 4

Deliberazione Consiglio regionale 15 febbraio 2022 - n. XI/2390
Ordine del giorno concernente la presentazione nella III Commissione «sanità e politiche sociali» delle regole di gestione del SSSR. 4

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Decreto Presidente Regione Lombardia 24 febbraio 2022 - n. 871
Individuazione della data per lo svolgimento della Giornata del verde pulito 2022 (l.r. 14/1991, art. 1) 6

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Delibera Giunta regionale 1 marzo 2022 - n. XI/6016
Concorso alle spese per l'avvio di progettualità per la promozione dell'attività motoria delle persone lombarde con disabilità. 7

Delibera Giunta regionale 1 marzo 2022 - n. XI/6023
Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate di cui alla d.g.r. n. XI/2694 del 23 dicembre 2019 per la gestione dell'Imposta Regionale IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF (triennio 2020-2022) 15

Delibera Giunta regionale 1 marzo 2022 - n. XI/6033
Richiesta di fusione dei comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, in provincia di Cremona: determinazioni relative al rimborso delle spese sostenute dai comuni interessati per il referendum consultivo comunale ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 29/2006 22

Delibera Giunta regionale 1 marzo 2022 - n. XI/6041
Definizione dei criteri di riparto dei contributi derivanti dall'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale del 2020 e destinati alle istituzioni formative accreditate del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, di cui alla l.r. 24/21 25

Delibera Giunta regionale 1 marzo 2022 - n. XI/6042
Aggiornamento delle linee guida relative all'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui alla d.g.r. n. X/7765 del 17 gennaio 2018 27

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

Decreto dirigente struttura 28 febbraio 2022 - n. 2468
Regolamenti (UE) n. 1308/13, 17/891 e 17/892. Rettifica del decreto n. 393 del 19 gennaio 2022 recante approvazione del programma operativo esecutivo annualità 2022 presentato dalla AOP Unolombardia società agricola consortile a responsabilità limitata, CUAA 04497850968, con sede in San Giuliano Milanese (MI) via Cechov 1, nell'ambito del programma operativo pluriennale 2020/2024 con riguardo al piano finanziario della AOP Unolombardia e della OP Sole e Rugiada 33

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

Decreto dirigente struttura 17 febbraio 2022 - n. 1833

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1 - Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: relativamente al progetto id 1165247 «Biometano per una società sostenibile: sviluppo di un laboratorio italiano di circular economy dal biometano» - acronimo «Biomass Hub» - con capofila Agromatrici s.r.l. - Accoglimento istanza di proroga e approvazione della modifica della data di conclusione del progetto 37

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

Decreto dirigente struttura 1 marzo 2022 - n. 2573

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2022 per la misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per zone agricole natura 2000». 41

Comunicato regionale 2 marzo 2022 - n. 22

Aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo per misura per le misure agroclimatiche ambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Reg. 1308/13/CE) valide per l'anno 2022 99

D.G. Ambiente e clima

Decreto dirigente unità organizzativa 1 marzo 2022 - n. 2576

Approvazione del nono elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Contestuale liquidazione contributi 100

D.G. Formazione e lavoro

Decreto dirigente unità organizzativa 1 marzo 2022 - n. 2629

Ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell'anno formativo 2021/2022 in attuazione della d.g.r. 5140/2021 e modifica all'avviso di cui al d.d.u.o. 13378/2021 103

Decreto dirigente struttura 1 marzo 2022 - n. 2630

P.O.R. - F.S.E. 2014-2020 approvazione degli esiti delle istruttorie e della valutazione dei progetti presentati sull'avviso pubblico, approvato con il decreto n. 13740/2021, per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia Plus - Linea Alta formazione culturale» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro per la selezione di nuovi progetti di formazione post-diploma non ricompresi nel repertorio IEFPI, ITS e IFTS 106

A) CONSIGLIO REGIONALE

D.c.r. 15 febbraio 2022 - n. XI/2386
Ordine del giorno concernente la promozione di azioni per il superamento delle disuguaglianze sociali

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 52 «Piano regionale di prevenzione 2021 – 2025, ai sensi delle intese Stato – Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	65
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	64
Voti favorevoli	n.	64
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7231 concernente la promozione di azioni per il superamento delle disuguaglianze sociali, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

con d.g.r. XI/5389 del 18 ottobre 2021 Regione Lombardia ha approvato la proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, che individua 10 Programmi Predefiniti e 12 Programmi Liberi regionali, con i quali dare attuazione ai macro-obiettivi e agli obiettivi strategici del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;

atteso che

il Piano Nazionale di Prevenzione definisce il contrasto alle disuguaglianze sociali quale priorità trasversale a tutti gli obiettivi, ricordando come lo svantaggio sociale rappresenti il principale singolo fattore di rischio per salute e qualità della vita;

evidenziato che

nel Piano Regionale di Prevenzione sono assenti interventi puntuali per superare le disuguaglianze sociali, principali responsabili di stili di vita non sani, con le inevitabili ricadute in termini di patologie croniche, evitabili con misure concrete e mirate;

invita la Giunta regionale

a individuare e promuovere, di concerto con gli Assessorati competenti, azioni specifiche orientate all'equità e alla riduzione delle disuguaglianze non solo di natura economica e sociale, ma anche in relazione alle aree di residenza e di provenienza e ai livelli di istruzione, causa di minore salute, come indicato dal Piano Nazionale di Prevenzione.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 15 febbraio 2022 - n. XI/2387
Ordine del giorno concernente il piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 52 «Piano regionale di prevenzione 2021 – 2025, ai sensi delle intese Stato – Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	62
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	61
Voti favorevoli	n.	60
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	1

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7232 concernente il piano per la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

con d.g.r. XI/5389 del 18 ottobre 2021 Regione Lombardia ha approvato la proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, che individua 10 Programmi Predefiniti e 12 Programmi Liberi regionali, con i quali dare attuazione ai macro-obiettivi e agli obiettivi strategici del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;

atteso che

- nel corso dell'audizione con la Vicepresidente e Assessore al Welfare Moratti in merito all'approfondimento sul documento in oggetto (terza commissione, 2 febbraio 2022) è stato anticipato dalla stessa l'intenzione della Direzione Generale Welfare di predisporre la stesura del «Piano Sicurezza nei luoghi di lavoro» con l'obiettivo di declinare nel dettaglio i programmi predefiniti valorizzandone le azioni (ad esempio la costruzione dell'Anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di concerto con la Prefettura di Milano e le parti sociali);
- da quanto anticipato dalla vicepresidente Moratti, suddetto «Piano Sicurezza nei luoghi di lavoro» potrà prevedere e condividere una strategia per la tutela del lavoratore fondata sul rafforzamento dell'organico dei servizi anche attraverso l'utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni e il consolidamento di sinergie con le altre direzioni generali;

invita la Giunta regionale

- a prevedere il coinvolgimento delle commissioni regionali competenti in materia, avviando un puntuale confronto sul «Piano Sicurezza nei luoghi di lavoro» prima della sua deliberazione in Giunta;
- a indicare la dotazione di personale dedicato alla realizzazione del «Piano Sicurezza nei luoghi di lavoro» e il budget previsto per il conseguimento delle azioni.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

D.c.r. 15 febbraio 2022 - n. XI/2388
Ordine del giorno concernente le integrazioni al Piano regionale prevenzione 2021-2025

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 52 «Piano regionale di prevenzione 2021 – 2025, ai sensi delle intese Stato – Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	67
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	66
Voti favorevoli	n.	66
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7233 concernente le integrazioni al Piano regionale prevenzione 2021-2025, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia
premessi che

con d.g.r. XI/5389 del 18 ottobre 2021 Regione Lombardia ha approvato la proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, che individua 10 Programmi Predefiniti e 12 Programmi Liberi regionali, con i quali dare attuazione ai macro-obiettivi e agli obiettivi strategici del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;

atteso che

il documento in oggetto:

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

- non prevede alcun riferimento alle risorse - né di tipo economico né relative al personale - necessarie al raggiungimento degli obiettivi;
- non dispone, per la realizzazione dei programmi, alcuna indicazione di priorità, ma rinvia alle Regole di programmazione del sistema sociosanitario regionale;
- non dà indicazioni precise rispetto all'integrazione fra cure primarie e sanità pubblica, indispensabile per l'implementazione di alcuni dei programmi individuati;
- non presenta una chiara e puntuale analisi degli obiettivi raggiunti o meno con i Piani precedenti;
- non dà garanzie di un preciso governo dei processi di Prevenzione; le competenze suddivise fra Direzione Generale Welfare, ATS, ASST, Arpa e il Centro per la prevenzione ed il controllo delle malattie infettive moltiplicano i luoghi decisionali, vanificando il perseguimento del principio One Health;

richiamato

quanto evidenziato dal Ministero della Salute, vale a dire che, pur essendo un documento dettagliato, nei Programmi si parte dall'analisi della situazione e si termina tendenzialmente con un documento di indirizzo, il che potrebbe produrre uno sbilanciamento verso indicatori di tipo documentale a svantaggio di indicatori quantitativi di copertura e di esito/impatto;

invita la Giunta regionale

a prevedere a supporto del PRP 2021-2025 ulteriori atti annuali utili a definire:

- lo standard dei servizi dedicati alle attività di prevenzione e il relativo fabbisogno di profili professionali;
- gli stanziamenti previsti per il conseguimento degli obiettivi individuati dal Piano;
- quali programmi e obiettivi siano da conseguire prioritariamente, affinché si delinei una chiara governance, indispensabile per il successo di un piano quinquennale così complesso e multidisciplinare;
- una forte continuità e integrazione fra cure primarie e sanità pubblica, imprescindibile per l'implementazione di alcuni dei programmi individuati.

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare: Emanuela Pani

D.c.r. 15 febbraio 2022 - n. XI/2389

Ordine del giorno concernente le integrazioni urgenti al piano regionale prevenzione 2021-2025: formazione per le nuove imprese nel settore dell'edilizia

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 52 «Piano regionale di prevenzione 2021 - 2025, ai sensi delle intese Stato - Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	67
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	66
Voti favorevoli	n.	66
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7234 concernente le integrazioni urgenti al Piano regionale prevenzione 2021-2025: formazione per le nuove imprese nel settore dell'edilizia, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

con d.g.r. XI/5389 del 18 ottobre 2021 Regione Lombardia ha approvato la proposta di Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025, che individua 10 Programmi Predefiniti e 12 Programmi Liberi regionali, con i quali dare attuazione ai macro-obiettivi e

agli obiettivi strategici del Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;

atteso che

- per aprire un'impresa edile non sono richieste competenze specifiche, è sufficiente registrare il numero di partita Iva e il codice di attività alla Camera di Commercio e contemporaneamente inviarlo all'Agenzia delle Entrate;
- la semplicità dell'iter sopra descritto e la misura dell'ecobonus per la realizzazione di interventi di efficienza energetica hanno favorito la nascita di nuove imprese, o la riconversione di realtà esistenti, proprio nel settore dell'edilizia;

evidenziato che

- la corsa all'ecobonus sta accelerando le irregolarità: al posto di lavoratori dipendenti regolarmente formati e assicurati, la crescente richiesta di manodopera ha generato un ricorso a lavoratori appaltati da aziende dell'est Europa, nonché ad autonomi assunti irregolarmente a cottimo, intermittenti, apprendisti, tirocinanti, operai a progetto;
- l'assenza di competenze specifiche e di personale specializzato, insieme all'utilizzo di attrezzature senza bollettino di conformità, ha drammatiche ricadute sul fronte della sicurezza; è difatti tristemente noto l'incremento del numero di incidenti sul lavoro proprio nel settore dell'edilizia;

invita la Giunta regionale

in attuazione del Programma Predefinito PP07 - Prevenzione in edilizia e agricoltura - a promuovere percorsi formativi dedicati alle nuove imprese edili, sentiti gli organismi paritetici del settore dell'edilizia.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Dario Violi
Il segretario dell'assemblea consiliare: Emanuela Pani

D.c.r. 15 febbraio 2022 - n. XI/2390

Ordine del giorno concernente la presentazione nella III Commissione «sanità e politiche sociali» delle regole di gestione del SSSR

Presidenza del Vice Presidente Borghetti

IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

Vista la proposta di atto amministrativo n. 52 «Piano regionale di prevenzione 2021 - 2025, ai sensi delle intese Stato - Regioni del 6 agosto 2020 e del 5 maggio 2021»;

a norma dell'articolo 85 del Regolamento generale, con votazione nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	n.	48
Non partecipanti al voto	n.	1
Votanti	n.	47
Voti favorevoli	n.	47
Voti contrari	n.	0
Astenuti	n.	0

DELIBERA

di approvare l'Ordine del giorno n. 7235 concernente la presentazione nella III Commissione «Sanità e Politiche sociali» delle regole di gestione del SSSR, nel testo che così recita:

«Il Consiglio regionale della Lombardia

premessi che

con la deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2021, n. XI/5389 Regione Lombardia ha approvato la proposta di Piano regionale di prevenzione 2021-2025, che individua 10 Programmi Predefiniti e 12 Programmi Liberi regionali, con i quali dare attuazione ai macro-obiettivi e agli obiettivi strategici del Piano nazionale della prevenzione 2020-2025;

atteso che

suddetta delibera dispone che per le attività previste nel Piano regionale della prevenzione per il quinquennio 2021-2025 saranno fornite indicazioni e indirizzi operativi in sede di determinazione delle regole di gestione del SSSR per l'esercizio considerato, provvedimento che individuerà il finanziamento stesso di dette attività;

invita la Giunta regionale

a prevedere la presentazione nella III Commissione «Sanità e Politiche sociali» delle regole di gestione del SSSR, provvedimento

che individuerà indicazioni e indirizzi operativi, nonché il finanziamento stesso delle attività definite dal Piano, prima della deliberazione in Giunta, acquisendo il parere della commissione stessa.».

Il vice presidente: Carlo Borghetti
Il consigliere segretario: Giovanni Malanchini
Il segretario dell'assemblea consiliare:
Emanuela Pani

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

B) PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

D.p.g.r. 24 febbraio 2022 - n. 871**Individuazione della data per lo svolgimento della Giornata del verde pulito 2022 (l.r. 14/1991, art. 1)**

IL PRESIDENTE

Viste:

- la legge regionale 20 luglio 1991, n. 14 «Istituzione della Giornata del verde pulito»;
- la d.g.r. n. VII/7051 del 23 novembre 2001 «L.r. 5 gennaio 2000, n.1 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59). Art. 3, comma 58, lettera b - Delega alle province delle funzioni relative alla promozione e coordinamento della Giornata del verde pulito di cui alla l.r. 20 luglio 1991, n.14», che mantiene in capo al Presidente della Giunta regionale la competenza a definire la data della manifestazione di cui trattasi che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della citata l.r. 14/1991, deve essere individuata in una domenica del mese di aprile o di maggio;

Ritenuto pertanto di individuare nella domenica 15 maggio 2022 la data per lo svolgimento della «Giornata del verde pulito», da realizzarsi a livello regionale, da parte delle amministrazioni comunali;

Ritenuto altresì di invitare i Comuni del territorio regionale, al fine di ottenere la massima adesione degli Enti, delle associazioni, dei comitati e dei cittadini, ad adottare le opportune iniziative di informazione e propaganda;

Considerato che il suddetto intervento rientra nel Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura che prevede tra l'altro, nell'ambito della Missione 9 «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dell'area Territoriale il raggiungimento del Risultato Atteso «Valorizzazione del capitale naturale, anche nelle aree intercluse, e salvaguardia della biodiversità» (Ter 9.05.208);

Visti la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di indire per domenica 15 maggio 2022 la «Giornata del verde pulito», da realizzarsi a livello regionale, da parte delle amministrazioni comunali;

2. di promuovere la più ampia partecipazione e adesione degli Enti locali, delle associazioni, dei comitati e dei cittadini, con iniziative di informazione e propaganda, anche tramite i Comuni;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presidente
Attilio Fontana

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

D.g.r. 1 marzo 2022 - n. XI/6016

Concorso alle spese per l'avvio di progettualità per la promozione dell'attività motoria delle persone lombarde con disabilità

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la l.r. 1 ottobre 2014, n. 26 «Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna» ed in particolare l'art. 1 il quale prevede che la Regione riconosce la funzione sociale delle attività motorie e sportive quale strumento di formazione della persona, di socializzazione, di benessere individuale e collettivo, di inclusione ed integrazione sociale, di contrasto a ogni forma di discriminazione, di promozione delle pari opportunità, di prevenzione e cura;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura e i suoi aggiornamenti annuali, con particolare riferimento:
 - alla Nota di aggiornamento al DEFR – NADEF 2021 di cui alla d.g.r. n. 5439 del 29 ottobre 2021, nell'ambito dei quali viene riconosciuto il ruolo prioritario dello sport, non solo come occasione di benessere della popolazione, ma anche come strumento di educazione/formazione della personalità, orientamento a corretti stili di vita, prevenzione e tutela della salute, attrattività e sviluppo dell'economia e del territorio lombardo, confermando così un'azione regionale mirata al sostegno del sistema sportivo e della pratica sportiva (anche attraverso specifiche progettualità) con un'offerta di impiantistica sportiva disponibile e fruibile sul territorio, nell'ottica dell'accessibilità;
 - al Risultato Atteso 105 – Econ. 6.1 dal titolo «Iniziativa a sostegno della promozione della pratica sportiva e motoria di base» nell'ambito del quale sono previste, in collaborazione con soggetti istituzionali del mondo sportivo, realtà scolastiche, sociali e sanitarie operanti sul territorio, iniziative/progettualità anche orientate allo sviluppo e valorizzazione dell'attività motoria e della pratica sportiva come fattore di crescita, prevenzione, inclusione e contrasto del disagio, promozione di stili di vita sani e attivi e del benessere psico-fisico dei cittadini;
 - al Risultato Atteso 109 - Econ. 6.1 dal titolo «Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive» nell'ambito del quale, tra le altre cose, sono previste iniziative/progettualità, a favore dei ragazzi, di promozione dello sport sciistico allo scopo di incentivare la pratica dello sci e delle discipline sportive di montagna nel territorio lombardo;
- la l.r. 30 dicembre 2009, n. 33 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità», così come modificata dalla l.r. 14 dicembre 2021, n. 22 che all'art. 2 «Principi» prevede altresì la valorizzazione dell'attività sportiva e motoria quale parte integrante dei percorsi di prevenzione, cura e riabilitazione e quale elemento fondamentale di un corretto stile di vita nonché di prevenzione dell'insorgenza di malattie croniche e cardiovascolari;

Richiamata la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e in particolare il par. 2. Nozione di impresa e di attività economica;

Rilevata la necessità di procedere con una prima attuazione alla modifica legislativa introdotta dalla l.r. n. 22/2021 attraverso l'individuazione, tramite la collaborazione con gli uffici competenti della DG Welfare, di una proposta progettuale da sostenere e realizzare con il coinvolgimento delle ATS;

Preso atto dell'iniziativa progettuale «Cambio di passo 2022» proposta dall'ATS Insubria, che si pone i seguenti obiettivi in linea con i principi della l.r. 33/2009:

- cambiare il paradigma dello sport per disabili quale occasione di condivisione di pratiche sportive, di promozione del benessere e dell'inclusione sociale;
- promuovere la cultura dello sport quale occasione di crescita, sviluppo del sé e momento partecipativo e inclusivo per tutte le persone coinvolte (sportivi, allenatori, osservatori e istituzioni);
- consolidare e promuovere iniziative di pratica sportiva per persone con disabilità e non solo, grazie alla collaborazione con realtà sociali e sportive in un'ottica di sussidiarietà

e co-progettazione;

Dato atto che il progetto dell'ATS Insubria prevede:

- una serie di iniziative dedicate all'attività motoria e sportiva integrata per persone con disabilità (fisica, psichica e ipovedenti) quali opportunità per svolgere in autonomia diverse attività («Ski tour» 2022, «Camp neve Real Eyes Sport» 2022, «A Varese si fa sport con il Vharese», «Basket in carrozzina», «Baskin» e «Nuoto Parigi»), assistite da operatori o famigliari adeguatamente formati;
- una collaborazione con l'Associazione di Promozione Sociale Sestero di Gaviate, associazione che ha maturato una significativa esperienza sul territorio lombardo nell'organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione dell'attività motoria e sportiva per persone con disabilità neuromotoria, intellettiva relazionale e sensoriale, con il coinvolgimento di Istituzioni, Enti e Associazioni distribuite sul territorio;
- la promozione della rete delle associazioni sportive operanti nel campo della disabilità;
- la promozione di eventi formativi rivolti alle associazioni sportive per disabili;
- un costo complessivo pari a € 21.500,00;

Considerato altresì che tale iniziativa può essere un'occasione per la promozione dei territori in quanto strumento di valorizzazione della loro visibilità e attrattività nonché sviluppo della loro economia;

Preso atto dell'attività progettuale di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che prevede lo sviluppo e la promozione dell'attività motoria e sportiva rivolta alle persone lombarde con disabilità;

Considerato che il progetto rende concrete le azioni prioritarie individuate nel Piano di azione regionale per le politiche in favore delle persone con disabilità (PAR) di cui alla dgr n. XI/5809/2021 quali quelli dell'inclusione, della accessibilità universale e della salute e del benessere;

Considerato altresì che in tale contesto progettuale l'attività sportiva rileva quale occasione per la promozione del benessere e dell'inclusione sociale, fondamentali per la promozione e il mantenimento del benessere bio-psico-sociale della persona;

Ritenuto che i beneficiari finali dell'agevolazione sono le persone fisiche-disabili lombarde che usufruiranno a titolo gratuito delle attività sportive promosse e che non si intende finanziare nemmeno indirettamente eventuali attività economiche dei soggetti intermediari in partnership (ATS e Associazione) in quanto tale contributo sostiene esclusivamente i costi inerenti alle attività a favore dei soggetti disabili e non costi diversi e pertanto il contributo regionale non rileva per l'applicazione della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno, per le ragioni sopra espresse, cofinanziare l'iniziativa progettuale «Cambio di passo 2022» dell'ATS Insubria con un contributo pari a € 5.000,00 che trova copertura, a seguito di approvazione della variazione compensativa richiesta con prot. N1.2022.0008498 del 22 febbraio 2022, sul capitolo 6.01.104.07852 «Trasferimenti alle Amministrazioni Locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» dell'esercizio finanziario 2022;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la legge n. 241/1990 che, all'art. 12, recita: «La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi»;

Visto l'art. 8 della l.r. 1/2012, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti da leggi o regolamenti, i criteri e le modalità da osservarsi nei singoli provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone o enti pubblici o privati, sono predeterminati, con apposito provvedimento da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale;

Ritenuto di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia;

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

Vista la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e le successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità e la Legge Regionale di approvazione del bilancio dell'anno in corso;

Vista la l.r. 20/2008 «Testo Unico in materia di organizzazione e personale» nonché i Provvedimenti Organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di assegnare un contributo di € 5.000,00 alla proposta progettuale «Cambio di passo 2022» dell'ATS Insubria, proposto dalla DG Welfare per dare una prima attuazione alla modifica legislativa introdotta dalla l.r. n. 22/2021, di cui all'allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di stabilire che gli oneri finanziari per il cofinanziamento del progetto di cui al punto 1) troveranno adeguata copertura, a seguito di approvazione della variazione compensativa richiesta con prot. N1.2022.0008498 del 22 febbraio 2022 a valere sul capitolo 6.01.104.7852 «Trasferimenti alle Amministrazioni Locali per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva» - dell'esercizio finanziario 2022;

3. di demandare agli uffici competenti dell'Area Programmazione e Relazioni esterne - Funzione Specialistica «Sport e Grandi Eventi sportivi», l'adozione dei successivi provvedimenti attuativi della presente deliberazione comprese le modalità di rendicontazione ed erogazione;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it - sezione amministrazione trasparente, in attuazione agli articoli 26 e 27 del dlgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Sistema Socio Sanitaria

Regione
Lombardia

ATS Insubria

PROGETTO “CAMBIO DI PASSO”

Il progetto “Cambio di Passo” nasce da un’istituzione quale l’Azienda Sanitaria prima, e l’Agenzia della Tutela della Salute poi, che si è unita in partnership con un soggetto del volontariato, la Associazione Sestero Onlus di Gavirate (VA), per operare un cambio di paradigma nella visione dello sport per disabili.

OBIETTIVI SPECIFICI E STRATEGICI DEL PROGETTO

Obiettivo specifico del progetto è quello di **cambiare il paradigma dello sport per disabili**, sino ad oggi visto principalmente come strumento prevalentemente di carattere terapeutico e riabilitativo, trasformandolo come occasione di condivisione di pratiche sportive che sono per tutti, senza nulla togliere ai benefici di carattere “sanitario”, che un’attività motoria regolare può garantire. Come espresso in premessa, il rationale del progetto va ad operationalizzare i principi di promozione del benessere e dell’inclusione sociale fondamentali per la promozione e il mantenimento della salute.

Finalità del progetto è quella, inoltre, di promuovere la cultura di come lo sport sia per tutti un’occasione di crescita e sviluppo del sé. Le attività sportive vengono proposte, infatti, non solo come momento per lo sviluppo ed il consolidamento dell’autonomie individuali (personali e sociali), dell’integrazione e, più in generale, della qualità di vita delle persone con disabilità attraverso la pratica sportiva, ma anche come momento partecipativo e inclusivo per tutte le persone coinvolte: altri sportivi, allenatori, osservatori e anche istituzioni, momento nel quale condividere emozioni ed esperienze senza più distinzione in base alla presenza o meno di particolari disabilità.

Obiettivo strategico del progetto è la mappatura, consolidamento e promozione crescente delle iniziative di pratica sportiva per persone con disabilità e non solo,

grazie alla collaborazione con realtà sociali e sportive in un'ottica di sussidiarietà e co-progettazione. L'intervento multisistemico prevede non solo la valorizzazione delle risorse presenti ma anche attività volte all'empowerment personale e collettivo, quali iniziative di formazione per volontari e familiari attraverso l'organizzazione di open – day specifici, realizzazione di materiale informativo e sviluppo di percorsi sperimentali nelle scuole per la sensibilizzazione e l'adesione alle iniziative.

La presenza tra i partecipanti di soggetti provenienti, tra l'altro, da tutto il territorio lombardo, testimonia l'interesse della popolazione in generale, e dell'utenza interessata in particolare, alle attività proposte.

Infine, la messa a sistema della progettualità, oltre a realizzare gli obiettivi specifici sopra riportati, può costituire anche un'iniziativa per la promozione dei territori, in quanto strumento di promozione della loro visibilità e attrattività nonché dello sviluppo della loro economia, così come previsto anche dal Programma Regionale di Sviluppo.

Il territorio ha infatti una varietà morfologica tale da consentire un'innumerabile quantità di attività sportive; in Lombardia ci sono ben 110 cime alpine che superano i 3000 metri e 70 stazioni sciistiche servite da 390 impianti. Numerosi i centri ippici per gli appassionati di equitazione, con una particolare concentrazione di offerta nella provincia di Varese. La Lombardia inoltre ospita circa un quarto dei campi da golf dell'intero territorio nazionale. Anche per gli appassionati degli sport acquatici la Lombardia è la Regione ideale; con i suoi laghi, sono infatti innumerevoli le possibilità di praticare vela e sci d'acqua.

DESTINATARI/BENEFICIARI DEL PROGETTO

Persone con disabilità neuromotoria e intellettiva e loro famiglie, operatori e volontari residenti principalmente in Lombardia, insieme ad altri residenti in altre Regioni italiane, con possibile estensione anche a realtà europee.

Ad esempio, nell'edizione 2017, oltre 500 complessivamente tra giovani con disabilità neuromotoria ed intellettiva, operatori, volontari e familiari residenti principalmente in Lombardia, insieme ad altri provenienti da: Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Puglia, Sicilia e Sardegna.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO, DELLE SUE FASI E TEMPISTICHE

Il progetto ha visto la luce nella sua forma embrionale nel 2012 con la denominazione “Primi 10!”, fino ad arrivare nel 2014 alla forma più consolidata, denominata “Cambio di Passo”, a richiamare lo sviluppo progressivo negli anni della promozione di attività motoria e sportiva rivolta alle persone con ogni disabilità.

Il territorio era fertile per un’iniziativa di questo tipo, in quanto la provincia di Varese può vantare un consistente numero di associazioni sportive operanti nel settore della disabilità che da un lato si è rivelata come una risorsa per recepire ed evidenziare i bisogni della popolazione con disabilità e delle loro famiglie, sia in termini di salute fisica che più ampiamente, di benessere psico-fisico e di realizzazione sociale; dall’altro, si è rivelata un’importante opportunità per sviluppare e diffondere iniziative nel settore specifico e per la costruzione di una rete.

Primo attore e promotore della progettualità è stata la Associazione Sestero Onlus di Gavirate (VA) che si è fatta ambasciatrice del bisogno espresso presso diversi settori della società civile del varesotto. L’allora ASL della provincia di Varese, rilevando come già espresso:

- un territorio ricco di volontariato e “sussidiario” rispetto alla disabilità, quindi potenzialmente fecondo per la sperimentazione di un modello innovativo di rete per la tutela della persona e della sua salute in senso ampio
- il bisogno emergente espresso nelle diverse sedi, in particolare al Tavolo del Terzo Settore operante presso l’Azienda e da sempre sensibile alla tematica

ha ritenuto di aderire all’avvio della progettualità, in partnership con l’Associazione, contribuendo sia dal punto di vista economico sia sostenendo l’iniziativa dal punto di vista della comunicazione e della diffusione a tutto il territorio di competenza.

Con il coinvolgimento, sin dall’inizio, della Associazione Sportiva Dilettantistica Freerider Sport Evens, già con esperienza nel settore dello sci per disabili, il progetto è iniziato, nella prima annualità, con la **promozione e l’insegnamento dello sci da seduti** (monosci).

Sono state quindi organizzate edizioni annuali dello Sky Tour, organizzate in località sciistiche selezionate e migliorate in accessibilità (stretta e diretta la collaborazione, grazie al diretto interessamento dell’allora ASL, sul **tema accessibilità** con le direzioni impianti di Bormio, quella dell’Abetone, l’Agenzia del Turismo e il Comune di Pinzolo – Madonna di Campiglio).

Nel corso degli anni in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Abruzzo e Sicilia, uno staff tecnico coordinato da un maestro di sci con specializzazione europea per l'insegnamento del monosci, composto da dimostratori seduti ed attuali atleti paraolimpici, attrezzisti e volontari, ha insegnato a sciare ad oltre 1200 persone con disabilità neuromotoria. Grazie a Freerider, affiliata al Comitato Italiano Paraolimpico, si sono consolidate collaborazioni con il Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato, con INAIL, con l'Associazione Spina Bifida, con le quali, insieme a Sestero, si è realizzato e prodotto, negli anni, un **protocollo di sicurezza e di assistenza sulle piste** sugli impianti di risalita.

La diffusione dell'iniziativa si è basata su una comunicazione attenta ed efficace, oltre che sui classici social, con calendario di promozione in ogni Unità spinale dell'intero territorio nazionale, con eventi collaterali come serate a tema, incontri pubblici, con il patrocinio di Regione Lombardia e Federazione Italiana Sport Invernali Paraolimpici.

Il progetto ha riscosso grande interesse anche in altri paesi europei, in particolare in associazioni di Polonia, Repubblica Ceca e Belgio, con le quali Freerider ha condiviso il progetto Erasmus "Sky all" finanziato dalla Comunità Europea. Inoltre, nella stagione 2017, una delle 10 tappe dello Sky Tour è stato interamente dedicato ad un **progetto internazionale** con protagonisti, sulla neve di Folgaria, di 12 giovani provenienti da Belgio, Germania, Austria, Francia, Olanda ed Inghilterra.

L'ultima edizione dello Sky Tour ha visto la partecipazione di 160 giovani e meno giovani con disabilità, provenienti da ogni regione italiana, isole comprese.

Il progetto, nelle sue prime annualità di realizzazione, ha avuto un effetto di carattere incrementale, con una diffusione nei più diversi settori dello sport e con un coinvolgimento in modalità diversificata tra le diverse associazioni del territorio insubre e nazionale.

Ogni diversa realtà si è resa disponibile, pur mantenendosi nel proprio ambito specifico, a svolgere iniziative condivise, si è quindi unita all'informazione, la promozione, lo sviluppo e la formazione di una propria rete, coordina nata e supportata da ASL Varese prima e ATS Insubria poi.

Nel corso dell'anno 2013 è nata la collaborazione con l'Associazione Spina Bifida Italia e Sestero Onlus, in occasione del progetto Camp Estivo Autonomia e Sport rivolto a giovani con spina bifida dell'intero territorio nazionale. Tale collaborazione ha generato **una rete integrata** che comprende il Centro Europeo dell'Istituto Australiano dello Sport,

Università degli Studi dell'Insubria, Freerider Sport Events, Polha Varese, Vharese, Handicap Sport Varese, Golf Club Luvinata, Aero Club Adele Orsi Varese e Tennis Club Voltorre.

Collateralmente si è sviluppato un progetto dedicato alla **disabilità visiva, ciechi e ipovedenti**, rivolta **a bambini in età scolare**. Sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, l'attività è rivolta a bambini di 9 e 10 anni con la possibilità dei genitori con bambini più piccoli di partecipare anticipando i tempi su possibile coinvolgimento futuro dei propri figli. Le discipline prescelte sono lo **sci alpino, lo sci nautico**, in collaborazione con il non vedente Campione del Mondo Daniele Cassioli e la Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard, **l'arrampicata paralimpica**, in collaborazione con la non vedente Campionessa del Mondo Alessia Refolo.

Per lo sci alpino si è collaborato strettamente con il Centro di Addestramento Alpino di Moena della Polizia di Stato.

Sempre in tema di disabilità sensoriale una delle due novità di "Cambio di Passo" 2018 è la proposta, in collaborazione con **Rugby Varese e Rugby Como, dedicata a sordi, bambini e bambine, delle scuole elementari**. Iniziative ed eventi integrati per avvicinarli al rugby e nello stesso tempo informarli su ogni opportunità di pratica sportiva.

La seconda proposta riguarda il **basket in ogni sua forma**, compreso lo sport integrato, con protagoniste le Associazioni Handicap Sport Varese (basket in carrozzina), Il Millepiedi (baskin), Vharese (basket intellettivi). Lo sport diventa base per molto altro: sensibilizzazione, informazione, promozione, integrazione, autonomia. Infatti, alle crescenti iniziative promozionali rivolte alle Scuole e al territorio, quest'anno si unisce **l'organizzazione di eventi**. Su tutti, un torneo nazionale di basket per disabili intellettivi che oltre alle tre associazioni citate vedrà la collaborazione di Spina Bifida Italia convenzionata con la Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina.

La condivisione di attività, eventi e iniziative arriva al suo massimo obiettivo con il **Summer Camp autonomia e sport intellettivi e spina bifida**, curate rispettivamente da Vharese e Spina Bifida Italia, in collaborazione con Cannottieri Gavirate, Freerider Sport Events, Tennis Club Voltorre, Aero Club Adele Orsi Varese, Polha Varese, Pad Busto Arsizio, Cooperativa il Millepiedi, Cooperativa Il Granello Don Luigi Monza Cislago, Cooperativa La Finestra Malnate, Cooperativa Gruppo Amicizia Gorla Minore, Associazione +di21 Casano Magnago, Golf Club Varese, Villaggio Amico Gerenzano, Arca del Seprio Tradate, Gruppo Verbanese Sciatori Ciechi.

COSTI PROGETTO DI PROMOZIONE SOCIALE “CAMBIO DI PASSO” 2022

Progetto	Cambio di Passo 2022
Proponente	Associazione di Promozione Sociale Sestero APS
Obiettivo	Promozione ed eventi dedicati all’attività motoria e sportiva integrata per persone con disabilità
Contesto	Iniziative e progetti rivolti a persone con disabilità
Offerta e percorsi assistenziali	Opportunità per le persone con disabilità di svolgere in autonomia le attività proposte assistiti da operatori o famigliari adeguatamente formati con la realizzazione di pubblicazioni promozionali dedicate a servizi e attività
Costi	<p>I costi per l’anno 2021/22 sono così riassumibili:</p> <p>1) Progetto “Ski tour” 2022, Freerider Sport Events, Associazione, Spina Bifida Italia, Vharese, Real Eyes Sport, Polizia di Stato, Associazione Spina Bifida Italia.....3.500</p> <p>2) Progetto “Camp neve Real Eyes Sport” 2022, Real Eyes Sport, Freerider Sport Events, Polizia di Stato,4.000</p> <p>3) Progetto “A Varese si fa sport con il Vharese”, APD Vharese, Ultra Di Lurate Caccivio, Comune di Briga Novarese.....4.500</p> <p>4) Progetto “Basket in carrozzina”, HS Varese.....2.000</p> <p>5) “Progetto baskin”, Cooperativa Il Millepiedi Varese 2.000</p> <p>6) Progetto “Nuoto Parigi”, Polha Varese.....4.000</p> <p>Coordinamento Robert Bof----- 1.500</p> <p style="text-align: right;">Tot. € 21.500</p>

D.g.r. 1 marzo 2022 - n. XI/6023

Approvazione dell'atto aggiuntivo alla convenzione tra Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate di cui alla d.g.r. n. XI/2694 del 23 dicembre 2019 per la gestione dell'Imposta Regionale IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF (triennio 2020-2022)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 24, comma 4, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, laddove prevede che le Regioni possono affidare al Ministero delle Finanze le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché quelle concernenti il relativo contenzioso, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi;

Visto l'art. 57, comma 2, del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 secondo cui le Regioni possono attribuire alle Agenzie Fiscali, sulla base di un rapporto convenzionale, la gestione delle funzioni ad esse spettanti;

Visto altresì l'art. 62, comma 2, del richiamato d.lgs. 300/1999, che individua la competenza dell'Agenzia delle Entrate a svolgere i servizi relativi all'amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;

Visto l'art. 3, comma 153, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede l'istituzione di un sistema di comunicazione tra Amministrazioni centrali, Regioni ed Enti Locali, al fine di consentire a questi ultimi di disporre delle informazioni utili alla gestione della propria autonomia tributaria;

Visto il d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68 «Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario», che all'art.10, comma 4, prevede che le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia. Le modalità di gestione delle imposte predette, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra la stessa Agenzia e le Regioni;

Visto l'art. 3 della l.r. 21 marzo 2000, n. 12 «Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di anagrafe tributaria regionale», nonché l'art. 80 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali» che, nel disciplinare la gestione dell'imposta -IRAP-, autorizza la Giunta Regionale a stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Richiamato altresì l'art. 74, comma 1 lettera b, della l.r. 14 luglio 2003, n. 10, «Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali», che nel disciplinare le modalità di gestione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche - IRPEF- autorizza la Giunta Regionale a stipulare convenzioni con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'articolo 73 bis della legge regionale 14 luglio 2003, n. 10, introdotto dall'art. 6, comma 2, lett. g) della legge regionale 3 agosto 2011, n. 11, che, in coerenza con il principio di territorialità delle risorse fiscali, prevede la riscossione diretta da parte della Regione delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario espletate secondo le modalità di gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Richiamata la Convenzione per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per il triennio 2020-2022, di cui alla d.g.r. n. XI/2694 del 23 dicembre 2019, sottoscritta digitalmente da Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate in data 8 aprile 2020, con scadenza 31 dicembre 2022;

Vista la nota prot. n. A1.2022.0003667 del 3 gennaio 2022 con la quale la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, su indicazione della Direzione centrale Servizi fiscali, ravvisa la necessità di adeguare il quadro normativo della vigente Convenzione con un Atto aggiuntivo, relativamente ad alcuni aspetti riferiti in particolare:

- a modifiche normative interessanti controlli sostanziali svolti dagli Uffici di Agenzia delle Entrate: articolo 7;
- al contenzioso: articolo 8, aggiornato alla luce delle modifi-

che normative intervenute in materia;

- alla riscossione: articolo 9, riformulato tenuto conto delle attuali modalità di comunicazione ed aggiornamento dei dati ivi indicati;
- alle modalità e termini di corresponsione del rimborso spese: articolo 13, modificata la modalità di fatturazione dei rimborsi spese introducendo il riferimento all'emissione di una nota di addebito;
- al trattamento dei dati personali: articolo 16, riformulato l'articolo sul trattamento dei dati personali, lasciando immutata la specificazione che l'Agenzia e la Regione sono titolari autonomi del trattamento;
- alla tutela della riservatezza: articolo 17, eliminato il riferimento alla segretezza;
- alla durata della convenzione: articolo 20, riformulato in termini di durata e di modalità per il rinnovo o per la proroga annuale del rapporto convenzionale;

Considerato che la Convenzione vigente, all'art. 18 - Modifiche della convenzione - prevede espressamente al comma 1 la possibilità di stipulare atti integrativi o aggiuntivi «...nel caso di modifiche normative che incidono fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie...»;

Visto che l'Atto aggiuntivo riguarda gli ambiti sopra descritti e in particolare gli articoli 7,8,9,13,16,17 e 20 a decorrere dalla data di approvazione dell'atto Aggiuntivo;

Considerato che l'Atto aggiuntivo integra solo gli articoli sopra citati della Convenzione in essere, e pertanto resta invariata e confermata per la parte restante sino alla scadenza della stessa prevista il 31 dicembre 2022;

Dato atto che l'approvazione del presente Atto aggiuntivo non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 2022;

Verificato il contenuto dell'allegato Atto aggiuntivo alla Convenzione ove sono precisate le modalità di svolgimento dei servizi;

Visto l'Atto aggiuntivo sopra citato quale Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, in attuazione della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e personale, il Direttore Centrale Bilancio e Finanza provvederà a sottoscrivere l'Atto aggiuntivo di cui all'allegato A;

Vista la l.r. 34/1978 nonché il regolamento di contabilità e la Legge Regionale 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;

Verificata, da parte del Dirigente della U.O. Tutela delle Entrate Tributarie Regionali, nominato con d.g.r. XI/4222 del 25 gennaio 2021, la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico che sotto il profilo della legittimità;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per quanto indicato nelle premesse del presente provvedimento che qui s'intendono integralmente riportate:

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'allegato «Atto aggiuntivo alla Convenzione di cui alla d.g.r. n. XI/2694 del 23 dicembre 2019 per la gestione dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (TRIENNIO 2020 -2022) - Allegato A»;

2. di dare atto che l'Atto aggiuntivo di cui al punto 1, integra solo gli articoli citati in premessa della Convenzione in essere, e pertanto la stessa resta invariata e confermata per la parte restante;

3. di dare atto che l'approvazione del presente Atto aggiuntivo non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 2022;

4. di dare atto che, in attuazione della normativa regionale vigente in materia di organizzazione e personale, il Direttore Centrale Bilancio e Finanza provvederà a sottoscrivere l'Atto aggiuntivo di cui all'allegato A;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul bollettino ufficiale di Regione Lombardia, come previsto dall'art. 10, comma 2, della l.r. 10/2003.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO A



**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI CUI ALLA D.G.R. N.XI/2694 DEL
23 DICEMBRE 2019 PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE
ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DELL'ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (TRIENNIO 2020-2022)**

La Regione Lombardia, con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, codice fiscale 80050050154 (di seguito denominata “Regione” o, congiuntamente all’Agenzia delle Entrate, “le Parti”), rappresentata da, nella sua qualità di Direttore pro tempore della Direzione Bilancio e Finanza della Regione Lombardia giusta d.g.r.;

E

L’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, Via Giorgione n. 106, codice fiscale 06363391001 (di seguito denominata “Agenzia” o, congiuntamente alla Regione “le Parti”), rappresentata da, nella sua qualità di Direttore della Direzione Regionale Lombardia, giusta delega del Direttore dell’Agenzia,, conferita con atto prot.....

PREMESSO

- che con DGR n. XI/2694 del 23/12/2019, la Giunta ha approvato lo schema di convenzione tra Regione Lombardia e l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale della Lombardia (da ora in poi l’Agenzia delle Entrate) - per la gestione dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche triennio 2020-2022,
- che la Convenzione di cui alla DGR n. XI/2694 del 23/12/2019 è stata sottoscritta digitalmente dalle parti in data 08/04/2020 e scade il 31/12/2022,
- che con nota prot. n. A1.2022.0003667 del 03/01/2022 la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, su indicazione della Direzione centrale Servizi fiscali ravvisa la necessità di adeguare il quadro normativo della vigente Convenzione,

relativamente ai seguenti aspetti e articoli:

- **articolo 7 - Controlli sostanziali:** eliminato il comma 5, in quanto non più attuale;
- **articolo 8 – Contenzioso:** aggiornato il comma 2 alla luce delle modifiche normative intervenute in materia ed al comma 4 specificato il riferimento alla Convenzione;
- **articolo 9 - Riscossione:** riformulato il comma 2 tenuto conto delle attuali modalità di comunicazione ed aggiornamento dei dati ivi indicati;
- **articolo 13 - Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese:** modificata la modalità di fatturazione dei rimborsi spese introducendo il riferimento all'emissione di una nota di addebito e alla trasmissione mediante PEC alla Regione e conseguentemente eliminato il comma 5;
- **articolo 16 - Trattamento dei dati personali:** riformulato l'articolo sul trattamento dei dati personali, lasciando immutata la specificazione che l'Agenzia e la Regione sono titolari autonomi del trattamento;
- **articolo 17 - Tutela della riservatezza:** eliminato il riferimento alla segretezza;
- **articolo 20 - Durata della convenzione:** riformulato in termini di durata e di modalità per il rinnovo o per la proroga annuale del rapporto convenzionale.
- che la Convenzione attualmente in vigore, all'art. 18 - Modifiche della convenzione – prevede espressamente al comma 1 la possibilità di stipulare atti integrativi o aggiuntivi “... *nel caso di modifiche normative che incidono fortemente sulla qualità o quantità dei servizi dovuti, si provvede, su richiesta di una delle Parti, a concordare le modifiche e integrazioni necessarie...*”

CONVENGONO DI STIPULARE IL PRESENTE ATTO AGGIUNTIVO

Art.1- Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto aggiuntivo.

Art. 2 – Oggetto dell'Atto aggiuntivo

Regione Lombardia e Agenzia delle Entrate accettano e concordano di apportare con il presente Atto aggiuntivo, che costituisce parte integrante e sostanziale della convenzione in vigore dal 1° gennaio 2020, sottoscritta in data 08 aprile 2020 e con scadenza 31 dicembre 2022, le modifiche/integrazioni alla Convenzione medesima relativamente agli articoli 7,8,9,13,16,17 e 20.

Art.3 – Modifiche e integrazioni alla Convenzione

Di seguito sono riportati gli articoli modificati e integrati con il presente atto aggiuntivo, così come descritti in premessa:

ART. 7 - Controlli sostanziali

1. Le attività di controllo dirette a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale, nonché quelle previste dall'articolo 4, comma 1, lett. b), sono effettuate dagli uffici dell'Agenzia, avvalendosi dei poteri previsti in materia di imposte sui redditi.
2. Gli uffici dell'Agenzia, territorialmente competenti in relazione al domicilio fiscale del contribuente, provvedono agli accertamenti in rettifica delle dichiarazioni presentate e agli accertamenti d'ufficio nei confronti dei soggetti che hanno omissso la dichiarazione, nonché all'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni constatate.
3. Gli accertamenti notificati ai contribuenti appartenenti alle tipologie di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), già impugnati oppure non più impugnabili, e quelli eventualmente specificamente richiesti, devono essere inviati, preferibilmente mediante sistemi telematici, agli uffici tributari della Regione.
4. Gli uffici dell'Agenzia, indicati al comma 2, procedono all'accertamento con adesione del contribuente, previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a presenziare al procedimento.

ART. 8 - Contenzioso

1. L'Agenzia ed i suoi uffici sono parte nei giudizi avanti agli organi giurisdizionali per le controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione.
2. In caso di controversie inerenti alle imposte oggetto della presente convenzione, cui si applica l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il procedimento di mediazione tributaria, il ricorso e l'eventuale proposta di mediazione sono presentati all'ufficio dell'Agenzia che può accoglierli, anche parzialmente, respingerli o concludere la mediazione. In caso di costituzione in giudizio del ricorrente, si applicano i commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
3. La Regione può trasmettere memorie aggiuntive all'ufficio dell'Agenzia parte nel processo.
4. I funzionari dell'Agenzia sottoscrivono gli atti di conciliazione fuori udienza e di conciliazione in udienza, di cui, rispettivamente, agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, secondo le modalità previste dall'articolo 37 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dandone comunicazione, in relazione ai controlli effettuati nei confronti delle tipologie di contribuenti o delle categorie economiche, di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), della presente convenzione, al competente ufficio della Regione, che può delegare un proprio funzionario a partecipare al procedimento.

5. Le spese di giudizio previste dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 546 del 1992 possono essere a carico della Regione se la controversia concerne unicamente le imposte oggetto della presente convenzione; se, invece, la controversia riguarda anche tributi erariali le stesse possono essere ripartite tra le Parti in proporzione all'importo dei tributi in contestazione.

ART. 9 - Riscossione

1. Per l'acquisizione delle somme versate dai contribuenti in autoliquidazione, la Regione si avvale della Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che opera con le modalità previste dal capo III dello stesso decreto legislative n. 241 del 1997 e dai relativi decreti di attuazione, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente convenzione.
2. Le somme, indicate agli articoli 73 bis e 78 bis della legge regionale 14 luglio 2003, n.10 Testo unico della disciplina dei tributi- "Riordino della disciplina legislativa regionale in materia tributaria" individuate sulla base dei codici tributo descritti nell'allegato 2, sono riscosse con le modalità previste al comma 1 e riversate direttamente nel conto di tesoreria intestato alla Regione IBAN T58Y0306909790000000001918. L' eventuale variazione del predetto conto deve essere comunicata, almeno 30 giorni prima della modifica stessa, all'Agenzia, Divisione Servizi – Direzione Centrale Servizi Fiscali – Settore Versamenti e Innovazione – Ufficio Struttura di gestione, mediante PEC all'indirizzo: agenziaentratespec@pce.agenziaentrate.it, specificando nell'oggetto "Divisione Servizi".
3. Gli uffici dell'Agenzia effettuano il recupero delle somme dovute e non versate mediante ruoli affidati agli Agenti della Riscossione, che provvedono al relativo riversamento; i predetti uffici sono delegati a formare e sottoscrivere i ruoli e a consegnarli agli Agenti della Riscossione nonché ad esercitare su tali ruoli tutti i poteri attribuiti all'ente creditore dalle disposizioni riguardanti la riscossione coattiva.
4. Per importi rilevanti, definiti in sede di commissione paritetica, è attribuita alla Regione la facoltà di richiedere con quali modalità l'Agenzia provvede all'esame delle comunicazioni di inesigibilità.

ART. 13 - Modalità e termini di corresponsione del rimborso spese

1. L'Agenzia trasmette alla Regione all'indirizzo PEC presidenza@pec.regione.lombardia.it le note di addebito per il rimborso spese di cui all'art. 12, allegando, altresì, ove necessario, i dati in base ai quali tale ammontare è stato determinato entro:
 - 1) i mesi di maggio e ottobre, con l'indicazione del rimborso spese determinato a titolo di acconto nella misura del 75% di quanto complessivamente dovuto per l'annualità precedente per le attività di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 4, in due rate di pari importo;
 - 2) il mese di febbraio, con l'indicazione del saldo del rimborso spese dovuto per le complessive attività di cui all'articolo 12, commi da 1 a 6 svolte nell'anno precedente.
2. Gli importi delle note di addebito trasmesse, unitamente a quelli, preventivamente comunicati dall'Agenzia, eventualmente dovuti a titolo di conguaglio per le attività svolte nelle annualità pregresse, sono trattenuti dalla Struttura di Gestione dal gettito dell'IRAP

di spettanza della Regione, decorsi 90 giorni dall'emissione delle note di addebito indicate al medesimo comma 1.

3. Gli importi trattenuti ai sensi del comma 2 sono riversati sul conto di tesoreria dell'Agenzia dalla Struttura di Gestione. Quest'ultima provvede ad informare dell'avvenuto trattenimento i Dipartimenti delle Finanze e della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e, tramite il flusso informativo di rendicontazione delle operazioni di riscossione, la Regione.
4. Gli importi delle note di credito eventualmente emesse con riferimento alle annualità pregresse sono sottratti dalla prima nota di addebito utile e, in caso di incapacienza, la somma residua è detratta dalle note di addebito successive.

ART. 16 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall'Agenzia e dalla Regione in qualità di Titolari autonomi, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento e dal Codice nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità della convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare le Parti si impegnano:
 1. a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati dai Titolari quali Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 2. ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'art. 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento;
 3. a collaborare fra loro al fine di consentire agli interessati l'esercizio, nella maniera più agevole possibile, del diritto di accesso ai propri dati e degli ulteriori diritti in materia di protezione dei dati personali.
3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipula e l'esecuzione della convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione della stessa, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla relativa gestione e agli obblighi legali e fiscali ad essa correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
4. Le parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento.
5. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative alla convenzione, anche per estratto, tramite i rispettivi siti internet istituzionali, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
6. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del

trattamento” dei dati conferiti per la gestione e l’esecuzione della presente convenzione.

7. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:

- per l’Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- per Regione, la dott.ssa Cristina Colombo, il cui dato di contatto è: rpd@regione.lombardia.it

ART. 17 - Tutela della riservatezza

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la riservatezza e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione della convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali, - ai sensi del Regolamento e del Codice.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità strettamente connesse all'esecuzione della convenzione e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.
3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e di cui ai precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

ART. 20 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022. Nei tre mesi antecedenti la scadenza la Regione comunica, con propria comunicazione, il proprio intendimento al rinnovo dell’intesa per un ulteriore analogo periodo o chiede la proroga della sua efficacia per un ulteriore anno.

Art. 4 –Determinazioni finali

Restano confermati tutti gli altri articoli della convenzione sottoscritta in data 08/04/2020

Li _____

per la Regione
Il Direttore

per l’Agenzia
il Direttore

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

D.g.r. 1 marzo 2022 - n. XI/6033
Richiesta di fusione dei comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, in provincia di Cremona: determinazioni relative al rimborso delle spese sostenute dai comuni interessati per il referendum consultivo comunale ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 29/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 «Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali», con relative successive modifiche e integrazioni, e, in particolare:

- l'articolo 7, comma 3, ai sensi del quale l'iniziativa legislativa del Presidente della Giunta regionale può essere promossa anche previa richiesta dei comuni interessati, attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies;
- l'articolo 7 septies, comma 1, secondo cui il Presidente della Giunta regionale, a seguito della verifica dei requisiti formali da parte della Giunta regionale e, qualora intenda dar corso alla richiesta di cui all'articolo 7 sexies, tenuto conto anche dei criteri per la valutazione dei risultati del referendum consultivo di cui all'articolo 9 ter, commi 5 e 6, trasmette il progetto di legge al Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla stessa richiesta;
- l'articolo 9 bis, comma 2, ai sensi del quale le spese per i referendum consultivi comunali sono rimborsate dalla Regione, anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 septies, in caso di verifica positiva, da parte della Giunta regionale, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali di cui all'articolo 7 sexies;
- l'articolo 9 ter, commi 5 e 6, secondo cui i risultati del referendum sono valutati sulla base sia del risultato complessivo sia degli esiti distinti per ciascuna parte del territorio diversamente interessata e la votazione si intende favorevole in caso di conseguimento, in ogni comune interessato, della maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi;

Richiamate le d.g.r.:

- X/7104/2017 «Modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, modalità di convocazione degli elettori ed ulteriori indicazioni operative in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 6 luglio 2017, n. 17 (Revisione delle procedure in materia di istituzione di nuovi comuni e di modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali. Modifica del titolo II della l.r. 29/2006) - Referendum consultivo comunale ai sensi dell'articolo 7 quater della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)»;
- XI/237/2018 «Criteri e modalità per il rimborso delle spese per i referendum consultivi comunali di fusione, incorporazione, modifica delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, ai sensi dell'art. 9 bis della l.r. 15 dicembre 2006, n. 29»;

Viste:

- le deliberazioni dei Consigli comunali di:
 - a) Corte de' Frati n. 22 del 29 novembre 2019;
 - b) Grontardo n. 38 del 27 novembre 2019;
 - c) Olmeneta n. 28 del 29 novembre 2019;
 - d) Scandolara Ripa d'Oglio n. 30 del 28 novembre 2019;

pervenute dal Comune di Corte de' Frati in data 9 dicembre 2019 con protocolli RL n. V1.2019.0045466, V1.2019.0045467, V1.2019.0045484, V1.2019.0045517, V1.2019.0047019, relative all'avvio del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche di cui al comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 29/2006, ai fini della fusione dei Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, in Provincia di Cremona, copia delle quali è stata inviata alla Struttura regionale competente in materia di Enti locali, ai sensi dello stesso articolo 7 bis, commi 4 e 5, l.r. 29/2006;

- la lettera con le osservazioni della Struttura regionale competente in materia di Enti locali, ai sensi dell'art. 7bis, co. 5 della l.r. 29/2006 (prot. RL n. V1.2020.0000787 del 7 febbraio 2020);
- le integrazioni dei Comuni di:
 - a) Scandolara Ripa d'Oglio, pervenute con prot. RL n. V1.2020.0000956 del 17 febbraio 2020;
 - b) Corte de' Frati, pervenute con prot. RL n. V1.2020.0000959 del 17 febbraio 2020;
 - c) Olmeneta, pervenute con prot. RL n. V1.2020.0000965 del 17 febbraio 2020;

d) Grontardo, pervenute con prot. RL n. V1.2020.0000966 del 17 febbraio 2020;

- le deliberazioni dei Consigli comunali di:
 - a) Scandolara Ripa d'Oglio n. 19 del 31 luglio 2020 (pervenuta con prot. RL n. V1.2020.0038227 del 7 agosto 2020);
 - b) Olmeneta n. 17 del 31 luglio 2020 (pervenuta con prot. RL n. V1.2020.0039800 del 7 agosto 2020);
 - c) Corte de' Frati n. 17 del 31 luglio 2020 (pervenuta con prot. RL n. V1.2020.0039801 del 7 agosto 2020);
 - d) Grontardo n. 16 del 31 luglio 2020 (pervenuta con prot. RL n. V1.2020.0039802 del 7 agosto 2020);

di riavvio del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche di cui al comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 29/2006 - per decorrenza dei termini del precedente senza aver effettuato i confronti pubblici di cui al comma 3 dell'articolo 7bis della l.r. 29/2006 -, ai fini della fusione dei Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, in Provincia di Cremona, copia delle quali è stata inviata alla Struttura regionale competente in materia di Enti locali, ai sensi dello stesso articolo 7 bis, commi 4 e 5, l.r. 29/2006;

- le deliberazioni dei Consigli comunali di:
 - a) Corte de' Frati n. 10 e n. 11 del 3 luglio 2010 (pervenute con prot. RL n. V1.2020.0040261 del 7 ottobre 2020);
 - b) Olmeneta n. 11 e n. 12 del 6 luglio 2020 (pervenute con prot. RL n. V1.2020.0040263 del 7 ottobre 2020);
 - c) Scandolara Ripa d'Oglio n. 13 e n. 14 del 2 luglio 2020 (pervenute con prot. RL n. V1.2020.0040265 del 7 ottobre 2020);
 - d) Grontardo n. 13 e n. 14 del 2 luglio 2020 (pervenute con prot. RL n. V1.2020.0040294 del 7 ottobre 2020);

riguardanti la modifica degli Statuti comunali e dei relativi Regolamenti di partecipazione popolare per i referendum consultivi;

- la lettera con le osservazioni della Struttura regionale competente in materia di Enti locali, ai sensi dell'art. 7bis, co. 5 della l.r. 29/2006 (prot. RL n. V1.2020.0039993 del 7 ottobre 2020);
- le deliberazioni dei Consigli comunali di:
 - a) Scandolara Ripa d'Oglio n. 8 del 21 maggio 2021 (pervenuta con prot. RL n. V1.2021.0006007 del 24 maggio 2021);
 - b) Corte de' Frati n. 9 del 20 maggio 2021 (pervenuta con prot. RL n. V1.2021.0006008 del 24 maggio 2021);
 - c) Olmeneta n. 10 del 21 maggio 2021 (pervenuta con prot. RL n. V1.2020.0006009 del 24 maggio 2021);
 - d) Grontardo n. 11 del 21 maggio 2021 (pervenuta con prot. RL n. V1.2021.0006010, V1.2021.0006011, V1.2021.0006016 del 24 maggio 2021);

di terzo riavvio del confronto preliminare con la popolazione e le parti sociali ed economiche di cui al comma 1 dell'articolo 7 bis della l.r. 29/2006 - per decorrenza dei termini del precedente senza aver effettuato i confronti pubblici di cui al comma 3 dell'articolo 7bis della l.r. 29/2006, a causa della prosecuzione della situazione di emergenza sanitaria -, ai fini della fusione dei Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, in Provincia di Cremona, copia delle quali è stata inviata alla Struttura regionale competente in materia di Enti locali, ai sensi dello stesso articolo 7 bis, commi 4 e 5, l.r. 29/2006;

- la lettera con le osservazioni della Struttura regionale competente in materia di Enti locali, ai sensi dell'art. 7bis, co. 5 della l.r. 29/2006 (prot. RL n. V1.2021.0038830 del 29 giugno 2021);
- le deliberazioni dei Consigli comunali di:
 - a) Scandolara Ripa d'Oglio n. 19 del 26 luglio 2021 (pervenuta con prot. RL n. V1.2021.0040995 del 30 luglio 2021);
 - b) Grontardo n. 22 del 26 luglio 2021 (pervenuta con prot. RL n. V1.2021.0040996 del 30 luglio 2021);
 - c) Olmeneta n. 21 del 26 luglio 2021 (pervenuta con prot. RL n. V1.2021.0040998 del 30 luglio 2021);
 - d) Corte de' Frati n. 21 del 26 luglio 2021 (pervenuta con prot. RL n. V1.2021.0040999 del 30 luglio 2021);

di presa d'atto delle osservazioni pervenute, approvazione definitiva del progetto di fusione ed effettuazione del referendum consultivo comunale di cui al comma 1 dell'articolo 7 quater della l.r. 29/2006, fissato per domenica 12 settembre 2021;

- le deliberazioni dei Consigli comunali di:

- a) Olmeneta n. 26 del 1 settembre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0042162 del 6 settembre 2021);
 - b) Scandolara Ripa d'Oglio n. 24 del 1 settembre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0042163 del 6 settembre 2021);
 - c) Grontardo n. 31 del 1 settembre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0042165 del 6 settembre 2021);
 - d) Corte de' Frati n. 29 del 31 agosto 2021 (pervenuta con successiva comunicazione del 15 febbraio 2022, a titolo integrativo);
- di rettifica delle schede di votazione allegate alle precedenti deliberazioni, a seguito di segnalazione della Struttura regionale competente in materia di Enti locali;

- Viste:
- le deliberazioni dei Consigli comunali di:
 - a) Scandolara Ripa d'Oglio n. 30 del 30 settembre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0047923 del 12 ottobre 2021);
 - b) Olmeneta n. 32 del 5 ottobre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0047990 del 14 ottobre 2021);
 - c) Grontardo n. 33 del 4 ottobre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0047992 del 14 ottobre 2021);
 - d) Corte de' Frati n. 32 del 1 ottobre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0048061 del 15 ottobre 2021);

di presa d'atto degli esiti del referendum consultivo comunale del 12 settembre 2021 e richiesta al Presidente della Regione Lombardia di avvio del procedimento legislativo di fusione dei Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, unitamente alla richiesta di rimborso delle spese referendarie sostenute;

- la lettera della Struttura regionale competente in materia di Enti locali, che segnala alcune carenze nelle deliberazioni sopraindicate, tali da rendere necessaria l'approvazione, da parte dei rispettivi Consigli comunali, di deliberazioni integrative, nonché richiede integrazioni relative alla documentazione contabile delle spese referendarie sostenute (prot. RL n.V1.2021.0048531 del 26 ottobre 2021);
- le deliberazioni dei Consigli comunali di:
 - a) Corte de' Frati n. 41 del 29 novembre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0056896 del 20 dicembre 2021);
 - b) Grontardo n. 46 del 29 novembre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0056898 del 20 dicembre 2021);
 - c) Olmeneta n. 38 del 29 novembre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0056900 del 20 dicembre 2021);
 - d) Scandolara Ripa d'Oglio n. 36 del 29 novembre 2021 (pervenuta con prot. RL n.V1.2021.0056916 del 21 dicembre 2021 e V1.2021.0057108 del 27 dicembre 2021);

di recepimento delle indicazioni integrative contenute nella lettera del 26 ottobre 2021 soprarichiamata;

- le ulteriori integrazioni documentali dei Comuni di:
 - a) Olmeneta (pervenuta con prot. RL n. V1.2022.0001695 del 9 febbraio 2022);
 - b) Corte de' Frati (pervenuta con prot. RL n.V1.2022.0001696 del 9 febbraio 2022);
 - c) Olmeneta (pervenuta con prot. RL n. V1.2022.0001700 del 9 febbraio 2022);
 - d) Scandolara Ripa d'Oglio (pervenuta con prot. RL n. V1.2022.0001702 del 9 febbraio 2022);
 - e) Grontardo (pervenuta con prot. RL n. V1.2022.0001703 del 9 febbraio 2022);

con le quali i rispettivi Consigli comunali, all'esito della procedura di cui agli articoli 7 bis, 7 quater e 7 quinquies della l.r. 29/2006, hanno, ai sensi dell'articolo 7 sexies della stessa l.r.:

- approvato in via definitiva e uniforme i contenuti della relazione di cui all'articolo 7 comma 2;
- attestato la regolarità del confronto preliminare;
- attestato l'effettuazione del referendum consultivo comunale secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies, della l.r. 3 29/2006, e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
- riportato gli esiti del referendum consultivo comunale;
- indicato la non sussistenza di contenzioso sulla regolarità del-

le operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione al momento dell'approvazione delle rispettive deliberazioni;

- richiesto al Presidente della Giunta regionale di promuovere la procedura per la fusione dei Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, in Provincia di Cremona;

Preso atto dei risultati del referendum consultivo comunale, tenutosi in data 12 settembre 2021 (domenica), dall'esame dei quali la Struttura regionale competente in materia di Enti locali ha rilevato, in base alla documentazione resa disponibile dai Comuni interessati (tra cui i verbali di proclamazione dei risultati della consultazione referendaria), che non è stata raggiunta in ogni Comune la maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 6, della l.r. 29/2006, come di seguito riportato:

COMUNE	ELETTORI	VOTANTI
CORTE DE' FRATI	1.189	465
GRONTARDO	1.328	480
OLMENETA	789	423
SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	433	229

ESITO DEL 1^ QUESITO REFERENDARIO:
«VOLETE CHE I COMUNI DI CORTE DE' FRATI, GRONTARDO, OLMENETA, SCANDOLARA RIPA D'OGGIO SIANO UNIFICATI?»

RISPOSTE

COMUNE	RISPOSTA AFFERMATIVA (SI)	RISPOSTA NEGATIVA (NO)	SCHEDE BIANCHE	SCHEDE NULLE	TOTALE VOTANTI
CORTE DE' FRATI	374	88	3	/	465
GRONTARDO	308	168	1	3	480
OLMENETA	110	309	2	2	423
SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	73	153	2	1	229

ESITO DEL 2^ QUESITO REFERENDARIO
«VOLETE CHE IL NUOVO COMUNE SIA DENOMINATO:
• OGlio CIRIA
• OGlio-CIRIA»

RISPOSTE

COMUNE	OGlio CIRIA	OGlio-CIRIA	SCHEDE BIANCHE	SCHEDE NULLE	TOTALE VOTANTI
CORTE DE' FRATI	237	139	49	40	465
GRONTARDO	244	109	82	45	480
OLMENETA	122	60	175	66	423
SCANDOLARA RIPA D'OGGIO	78	55	81	15	229

Richiamata la l.r. 29/2006 che, all'articolo 9 bis, comma 2, prevede il rimborso, da parte della Regione, delle spese dei referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell'art. 7 quater, nei limiti di spesa di cui al comma 1, anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa di cui all'articolo 7 septies, in caso di verifica positiva, da parte della Giunta regionale, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali di cui all'articolo 7sexies, previa attestazione, contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali, di richiesta di promozione delle procedure di cui allo stesso articolo 7 sexies, presentata al Presidente della Giunta regionale;

Verificata, da parte della Struttura regionale competente in materia di Enti locali, la sussistenza dei requisiti formali della richiesta dei Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, a norma degli articoli 7 sexies e 7 septies della l.r. 29/2006, in base alla documentazione pervenuta dai Comuni interessati;

Viste, altresì, le richieste di rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del referendum consultivo comunale del 12 settembre 2021, pervenute unitamente alla documentazione soprarichiamata, rispetto alle quali gli importi ammissibili a rimborso in base ai massimali previsti dalla d.g.r. n. 237 del 18 giugno 2018, ammontanti a complessivi euro 8.284,24, sono di seguito specificati:

Comune di Corte de' Frati: n. 2 sezioni ordinarie

VOCI DI SPESA	EURO	IMPORTO DA RIMBORSARE EURO
1 - Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali	1.108,00	884,00
2 - Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie	438,28	438,28

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

VOCI DI SPESA	EURO	IMPORTO DA RIMBORSARE EURO
3 - Spese relative al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica	/	/
4 - Spese relative agli stampati	931,54	931,54
5 - Spese postali	332,00	332,00
6 - Spese per propaganda referendaria e allestimento dei seggi	58,25	58,25
7 - Spese varie	/	/
TOTALE	2.868,07	2.644,07

Comune di Grontardo: n. 2 sezioni ordinarie

VOCI DI SPESA	EURO	IMPORTO DA RIMBORSARE EURO
1 - Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali	1.108,00	884,00
2 - Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie	372,51	372,51
3 - Spese relative al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica	/	/
4 - Spese relative agli stampati	931,54	931,54
5 - Spese postali	431,70	431,70
6 - Spese per propaganda referendaria e allestimento dei seggi	58,25	58,25
7 - Spese varie	/	/
TOTALE	2.902,00	2.678,00

Comune di Olmeneta: n. 1 sezione ordinaria

VOCI DI SPESA	EURO	IMPORTO DA RIMBORSARE EURO
1 - Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali	554,00	442,00
2 - Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie	413,45	413,45
3 - Spese relative al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica	/	/
4 - Spese relative agli stampati	931,53	500
5 - Spese postali	102,80	102,80
6 - Spese per propaganda referendaria e allestimento dei seggi	58,25	58,25
7 - Spese varie	/	/
TOTALE	2.060,03	1.516,50

Comune di Scandolara Ripa d'Oglio: n. 1 sezione ordinaria

VOCI DI SPESA	EURO	IMPORTO DA RIMBORSARE EURO
1 - Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali	554,00	442,00
2 - Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie	373,97	373,97
3 - Spese relative al presidio dei seggi da parte della Forza pubblica	/	/
4 - Spese relative agli stampati	931,53	500
5 - Spese postali	71,45	71,45
6 - Spese per propaganda referendaria e allestimento dei seggi	58,25	58,25
7 - Spese varie	/	/
TOTALE	1.989,20	1.445,67

Dato atto che tali spese sono state sostenute dall'Unione lombarda dei Comuni Oglio Ciria in quanto, come attestato nella documentazione soprarichiamata, comprendente le richieste di rimborso, nella dotazione organica della stessa è stato trasferito tutto il personale dei Comuni di Corte de' Frati, Olmeneta, Grontardo e Scandolara Ripa d'Oglio, pertanto la documentazione risulta emessa e intestata all'Unione, compresa la determinazione n. 106/2021 di autorizzazione al personale dipendente a compiere lavoro straordinario;

Preso atto che:

- la Struttura regionale competente in materia di Enti locali ha verificato positivamente la sussistenza dei requisiti formali di cui all'articolo 7 sexies l.r. 29/2006, in base alla documentazione pervenuta e alle richieste di rimborso delle spese referendarie ammissibili sostenute dall'Unione lombarda dei Comuni Oglio Ciria trasmesse dai Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 29/2006;
- si sono verificate le condizioni, di cui allo stesso articolo 9 bis,

comma 2, della l.r. 29/2006, per il summenzionato rimborso delle spese referendarie dei Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio sostenute dall'Unione lombarda dei Comuni Oglio Ciria, previsto anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 septies della l.r. 29/2006;

Ritenuto, altresì, di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, analogamente a quanto previsto all'articolo 9, comma 2, della l.r. 29/2006, per le delibere del Consiglio regionale di assunzione dei referendum consultivi comunali, con le quali si dà atto, tra l'altro, che per gli oneri derivanti dalle operazioni inerenti allo svolgimento dei referendum consultivi si applica l'articolo 9 bis della l.r. 29/2006;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 2, della l.r. 29/2006, ovvero anche qualora il Presidente della Giunta regionale non avvii l'iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 septies della l.r. 29/2006, gli oneri sostenuti dall'Unione lombarda dei Comuni Oglio Ciria, costituita dai Comuni di Corte de' Frati, Grontardo, Olmeneta e Scandolara Ripa d'Oglio, per lo svolgimento del referendum consultivo comunale in oggetto, a seguito della verifica positiva, da parte della Struttura regionale competente in materia di Enti locali, della sussistenza dei requisiti formali, di cui all'articolo 7 sexies della stessa l.r. 29/2006, e in base ai rendiconti delle spese sostenute dall'Unione stessa trasmessi dai Comuni interessati, nei limiti dei massimali ammissibili di cui alla d.g.r. XI/237/2018, con il rimborso dei seguenti importi:

- a) Comune di Corte de' Frati euro 2.644,07;
- b) Comune di Grontardo euro 2.678,00;
- c) Comune di Olmeneta euro 1.516,50;
- d) Comune di Scandolara Ripa d'Oglio euro 1.445,67;

per un totale complessivo di euro 8.284,24;

2. di dare atto che gli oneri finanziari derivanti dal presente provvedimento, pari a complessivi euro 8.284,24, trovano copertura al Capitolo 1.07.104.7779 del Bilancio di previsione 2022-2024;

3. di demandare al dirigente della Struttura regionale competente in materia di Enti locali l'assunzione dei necessari atti di spesa;

4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, per le motivazioni espresse in premessa;

6. di fissare nella data di approvazione della presente deliberazione il termine a partire dal quale decorrono i 20 giorni per l'invio della comunicazione ai Comuni interessati di cui all'articolo 7 septies, comma 2, della l.r. 29/2006.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 1 marzo 2022 - n. XI/6041

Definizione dei criteri di riparto dei contributi derivanti dall'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale del 2020 e destinati alle istituzioni formative accreditate del sistema regionale di istruzione e formazione professionale, di cui alla l.r. 24/21

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 1, comma 622, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro», in particolare:

- l'articolo 11, che definisce la struttura del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (di seguito denominata anche «leFP») articolata in percorsi di secondo ciclo -di durata triennale- per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione cui consegue una qualifica professionale, in un quarto anno cui consegue un diploma professionale, in percorsi di formazione superiore non accademica successivi al secondo ciclo cui consegue un certificato di specializzazione tecnica superiore e in un corso annuale finalizzato all'ammissione all'esame di Stato per l'accesso al sistema universitario;
- l'articolo 14, commi 1 e 2, che prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione sia assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'articolo 15, che prevede che i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore sono finalizzati allo sviluppo di competenze di natura professionalizzante e sono rivolti, di norma, a coloro che sono in possesso almeno di un diploma professionale, anche in collaborazione con le Università e il sistema delle imprese;
- gli articoli 23-bis, 23-ter e 23-quater, che affidano alla Giunta regionale il compito di definire le modalità e le risorse per l'attuazione del sistema duale nei percorsi di istruzione e formazione professionale, quali strumenti di sistematico raccordo tra formazione e lavoro;
- l'articolo 25, che istituisce l'albo dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale;

Vista la deliberazione n. XI/1935 del 26 luglio 2021, con la quale il Consiglio regionale, nell'ambito dei fondi liberi dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto per l'anno 2020, ha destinato la somma di € 5.142.595,14, rispettivamente per € 5.042.595,14 a progetti di investimento e di innovazione in dotazioni tecnologiche nelle scuole primarie dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale e per € 100.000,00 ad attrezzature e materiale didattico per i Vigili del fuoco della Lombardia per la formazione dei Vigili del fuoco volontari;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2021, n. 24 «Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2022», in particolare l'articolo 3, che ha allocato in spesa la somma attribuita al finanziamento di progetti di investimento e di innovazione in dotazioni tecnologiche nelle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, pari a € 607.541,58, destinati alla missione 04 'Istruzione e diritto allo studio', programma 02 'Altri ordini di istruzione non universitaria' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2021-2023;

Richiamati:

- la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011 «Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro»;
- la d.g.r. n. XI/4397 del 10 marzo 2021 «Programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale per l'anno formativo 2021/2022 (di concerto con l'Assessore Sala)», con

la quale la Giunta regionale ha approvato la struttura del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia per l'anno formativo 2021/2022, prevedendo tra le linee di intervento quella relativa ai «Percorsi di leFP»;

- la d.g.r. n. XI/5140 del 2 agosto 2021 «Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022», che ha previsto la possibilità di erogare formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità formazione a distanza (FAD), avvalendosi di tutti gli strumenti di e-learning, stabilendo anche l'ammissibilità sia della FAD in modalità sincrona sia asincrona e mettendo in capo alle istituzioni formative l'onere di verificare che tutti gli allievi siano dotati degli strumenti idonei a fruire della didattica a distanza, mediante attrezzature personali o messe a disposizione dalle stesse istituzioni formative;

Richiamati inoltre gli atti di programmazione strategica regionale, in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018, in cui è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale duale, la promozione dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel percorso educativo e l'ingresso nel mondo del lavoro;

Atteso che, trattandosi di contributi in forma straordinaria e a destinazione vincolata, si rende necessario procedere alla definizione dei criteri di assegnazione a ciascuna istituzione formativa della quota parte della somma destinata dal Consiglio regionale al sistema dell'leFP;

Ritenuto di stabilire che beneficiarie dell'iniziativa siano le istituzioni formative accreditate che hanno attivato corsi leFP nell'Anno Formativo 2021/2022, finanziati a valere sul budget approvato con d.d.u.o. 12206/2021;

Valutato che le esigenze ed esperienze emerse nel contesto dell'emergenza pandemica hanno evidenziato un bisogno di innovazione nella didattica digitale da parte delle istituzioni formative dell'leFP, rendendo pertanto necessari investimenti finalizzati all'acquisto di strumenti e di dotazioni tecnologiche, tali da consentire alle istituzioni stesse di accrescere il proprio livello di digitalizzazione, di migliorare la qualità delle attrezzature a disposizione per la formazione in aula e per la formazione a distanza e di potenziare la capacità di fare fronte alla sfida delle nuove metodologie didattiche;

Ritenuto di stabilire i seguenti criteri di riparto e assegnazione dei contributi alle istituzioni formative accreditate:

- una quota fissa del valore di € 600,00 è attribuita per ciascuna delle sedi operative accreditate in cui siano attivi percorsi di leFP, così come risultanti dal Sistema Informativo Unitario Formazione (SIUF) alla data del 30 settembre 2021;
- le rimanenti risorse sono ripartite proporzionalmente al numero degli studenti sulla base della ricognizione relativa alle iscrizioni ai percorsi formativi di leFP alla data del 17 febbraio 2022;

Ritenuto inoltre che:

- il contributo sia ripartito tra le istituzioni formative accreditate finanziate sulla base dei criteri sopra esposti;
- il contributo sia successivamente assegnato a ciascuna istituzione formativa accreditata e finanziata dopo formale adesione della stessa all'iniziativa, rendendo così evidente la volontà dell'istituzione di attuare un progetto di investimento ed innovazione;
- le quote relative alle istituzioni formative accreditate che non hanno aderito siano ripartite e assegnate a favore delle istituzioni aderenti in proporzione al numero degli iscritti;
- i progetti di investimento ed innovazione siano realizzati nel corso dell'Anno Formativo 2021/2022, le relative spese possano essere sostenute a partire dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e la rendicontazione dei progetti sia formalizzata entro il 30 settembre 2022;
- il contributo sia liquidato subordinatamente alla presentazione della relativa documentazione di spesa a dimostrazione dell'acquisto dei dispositivi tecnologici finalizzati alla digitalizzazione dei processi formativi, nonché di una relazione illustrativa degli output conseguiti e dell'impatto ottenuto;
- l'importo complessivo delle eventuali economie maturate a valere sui progetti di investimento ed innovazione attuate dalle istituzioni formative aderenti sia destinato, in proporzione all'eccedenza della spesa sostenuta, alle istituzioni che hanno rendicontato un importo superiore rispetto al contributo assegnato;

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

Dato atto che per la realizzazione dell'intervento sopra citato concorrono le risorse pari a € 607.541,58, che sono stanziare a valere sulla Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio» e Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», sono appostate sui seguenti capitoli 15144 e 15145 e saranno oggetto di apposita variazione di bilancio in seguito all'adesione delle istituzioni formative all'iniziativa;

Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione, in particolare:

- il riparto del contributo spettante a ciascuna istituzione formativa accreditata sulla base dei criteri fissati con il presente provvedimento;
- la definizione delle modalità e dei tempi di adesione all'iniziativa, della tipologia delle spese ammissibili, nonché delle modalità e dei tempi di presentazione della documentazione di spesa a supporto della realizzazione dei progetti di investimento ed innovazione;
- l'assegnazione del contributo a favore delle istituzioni aderenti;
- l'eventuale rideterminazione del contributo a seguito di rinuncia all'iniziativa o di minore rendicontazione rispetto al contributo assegnato alla singola istituzione oppure di mancato riconoscimento delle spese sostenute dall'istituzione;
- i relativi atti di impegno e liquidazione delle risorse;

Dato atto che con le risorse di cui al presente provvedimento non si intendono finanziare nemmeno indirettamente attività economiche, trattandosi di contributi destinati alle istituzioni formative accreditate nel sistema leFP per progetti di investimento e di innovazione in dotazioni tecnologiche tali da contribuire al miglioramento della qualità della formazione, anche a distanza, a beneficio degli studenti;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Richiamati:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 26 «Bilancio di previsione 2022 - 2024»;
- la d.g.r. n. XI/5800 del 29 dicembre 2021 «Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, - Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2021 - Piano di studi e ricerche 2022-2024 - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - Integrazioni degli Allegati 1 e 2 alla d.g.r. 5440/2021»;
- il decreto del Segretario Generale n. 19043 del 30 dicembre 2021 «Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024»;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di stabilire i seguenti criteri di assegnazione dei contributi di cui ai fondi liberi dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale, accertato con il rendiconto per l'anno 2020 e destinato dall'articolo 3 della l.r. 24/2021 «Collegato 2022» per un importo pari € 607.541,58 a progetti di investimento e di innovazione in dotazioni tecnologiche nelle istituzioni formative accreditate nel sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale (leFP):

- beneficiarie dell'iniziativa sono le istituzioni formative accreditate che hanno attivato corsi leFP nell'Anno Formativo 2021/2022, finanziati a valere sul budget approvato con d.d.u.o. 12206/2021;
- in linea con la finalità stabilita dalla sopra richiamata LR 24/2021 e in considerazione dell'esperienza maturata nel contesto dell'emergenza pandemica, i contributi sono destinati a progetti di investimento ed innovazione rivolti all'acquisto di strumenti e di dotazioni tecnologiche, tali da consentire alle istituzioni formative accreditate di accrescere il proprio livello di digitalizzazione, di migliorare la qualità delle attrezzature a disposizione per la formazione in aula e per la formazione a distanza e di potenziare la capacità di fare fronte alla sfida delle nuove metodologie didattiche;
- con riferimento al budget assegnato a ciascuna istituzione

formativa accreditata:

- una quota fissa del valore di € 600,00 è attribuita per ciascuna delle sedi operative accreditate in cui siano attivi percorsi di leFP, così come risultanti dal Sistema Informativo Unitario Formazione (SIUF) alla data del 30 settembre 2021;
- le rimanenti risorse sono ripartite proporzionalmente al numero degli studenti sulla base della ricognizione relativa alle iscrizioni ai percorsi formativi di leFP alla data del 17 febbraio 2022;

2. di stabilire inoltre che:

- il contributo sia ripartito tra le istituzioni formative accreditate finanziate sulla base dei criteri sopra esposti;
- il contributo sia successivamente assegnato a ciascuna istituzione accreditata e finanziata dopo formale adesione della stessa all'iniziativa, rendendo così evidente la volontà dell'istituzione di attuare un progetto di investimento ed innovazione;
- le quote relative alle istituzioni che non hanno aderito siano ripartite a favore delle istituzioni aderenti in proporzione al numero degli iscritti;
- i progetti di investimento ed innovazione siano realizzati nel corso dell'Anno Formativo 2021/2022, le relative spese possano essere sostenute a partire dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e la rendicontazione dei progetti sia formalizzata entro il 30 settembre 2022;
- il contributo sia liquidato subordinatamente alla presentazione della relativa documentazione di spesa a dimostrazione dell'acquisto dei dispositivi tecnologici finalizzati alla digitalizzazione dei processi formativi, nonché di una relazione illustrativa degli output conseguiti e dell'impatto ottenuto;
- l'importo complessivo delle eventuali economie maturate a valere sui progetti di investimento ed innovazione attuati dalle istituzioni formative aderenti sia destinato, in proporzione all'eccedenza della spesa sostenuta, alle istituzioni che hanno rendicontato un importo superiore rispetto al contributo assegnato;

3. di dare atto che per la realizzazione dell'intervento di cui al presente provvedimento concorrono le risorse pari a € 607.541,58, che sono stanziare a valere sulla Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio» e Programma 02 «Altri ordini di istruzione non universitaria», sono appostate sui seguenti capitoli 15144 e 15145 e saranno oggetto di apposita variazione di bilancio in seguito all'adesione delle istituzioni formative all'iniziativa;

4. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente Deliberazione, in particolare:

- il riparto del contributo spettante a ciascuna istituzione formativa accreditata sulla base dei criteri fissati con il presente provvedimento;
- la definizione delle modalità e dei tempi di adesione all'iniziativa, della tipologia delle spese ammissibili, nonché delle modalità e dei tempi di presentazione della documentazione di spesa a supporto della realizzazione dei progetti di investimento ed innovazione;
- l'assegnazione del contributo a favore delle istituzioni formative aderenti;
- l'eventuale rideterminazione del contributo a seguito di rinuncia all'iniziativa o di minore rendicontazione rispetto al contributo assegnato alla singola istituzione formativa oppure di mancato riconoscimento delle spese sostenute dall'istituzione;
- i relativi atti di impegno e liquidazione delle risorse;

5. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi Online (www.bandi.regione.lombardia.it), sul portale «Cruscotto Lavoro 2.0», nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013.

Il segretario: Enrico Gasparini

D.g.r. 1 marzo 2022 - n. XI/6042

Aggiornamento delle linee guida relative all'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui alla d.g.r. n. X/7765 del 17 gennaio 2018

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», e in particolare:

- l'art. 11, comma 1, lett. a), che dispone che il sistema di istruzione e formazione professionale lombardo si articola, tra l'altro, in percorsi di secondo ciclo per l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione, di durata triennale, cui consegue una qualifica di terzo livello EQF (European Qualifications Framework), nonché di un quarto anno cui consegue un diploma professionale di quarto livello EQF;
- l'art. 14, commi 1 e 2, che prevedono che il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è assicurato anche mediante la frequenza di percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo e che l'obbligo di istruzione, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, è assolto anche attraverso la frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo;
- l'art. 22, che stabilisce che con decreto dirigenziale sono approvate le indicazioni regionali per l'offerta formativa, finalizzate al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale, e che devono, tra le altre cose, specificare le modalità per l'effettuazione delle prove finali di accertamento degli allievi;
- l'art. 24, che individua, quali soggetti abilitati all'erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, le istituzioni formative, tra cui sono inclusi gli operatori accreditati iscritti alla Sezione «A» dell'Albo regionale per l'erogazione dei servizi generali di istruzione e formazione professionale;

Richiamati:

- l'art. 27, comma 2, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della l. 28 marzo 2003, n. 53», che prevede la possibilità di attivare i percorsi di istruzione e formazione professionale a condizione di garantire, quali livelli essenziali delle prestazioni, il riferimento ad un quadro di figure nazionali articolabili in profili professionali specifici, sulla base dei fabbisogni del territorio ed ai relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali;
- l'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- l'art. 64, comma 4 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 133, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che dispone l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del d.lgs. 226/2005 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
- il d.m. 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione»;

Visto il d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)», che:

- ha approvato con decorrenza dall'anno formativo 2014/2015 le nuove indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo, specificando tra l'altro gli standard procedurali dei processi di certificazione e riconoscimento dei crediti formativi, anche con riferimento agli esami finali dei percorsi formativi, alla composizione delle commissioni d'esame e alla tipologia di prove;
- ha previsto, con particolare riferimento alla «fisionomia e validità della commissione», che l'esame conclusivo dei percorsi di qualifica e diploma professionale è gestito da una Commissione composta da un Presidente esterno e da tre membri formatori interni dell'istituzione e che «la Regione definisce i requisiti professionali dei presidenti e le modalità di nomina degli stessi sulla base di appositi elenchi»;

Visto il d.d.s. n. 7214 del 28 luglio 2014 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. 12550 del 20 dicembre 2013», che:

- ha approvato le procedure e gli standard formativi di apprendimento relativi all'offerta di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo della Regione Lombardia;
- ha previsto, con particolare riferimento agli esami e alle certificazioni finali, che «il Presidente delle Commissioni d'esame è individuato da apposito elenco e nominato dall'ufficio competente della Regione. [...] Il Presidente è garante dell'intero processo dell'esame, attraverso il presidio delle sue diverse fasi, ossia del controllo della loro corrispondenza agli standard di natura procedurale e di contenuto di cui alle presenti indicazioni. [...] Il Presidente è garante del rispetto da parte dei Commissari e degli esperti delle decisioni da loro stessi preventivamente assunte e della congruità di tali decisioni con la finalità e la fisionomia dell'esame»;

Richiamata la d.g.r. n. X/7765 del 17 gennaio 2018, che all'Allegato D ha approvato le «Linee Guida per la costituzione del nuovo elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina», stabilendo ai fini dell'inserimento nell'elenco dei Presidenti, tra gli altri, il possesso di entrambi i requisiti di seguito riportati:

1. diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, conseguito a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero laurea triennale, specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento;
2. esperienza di almeno un anno nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione;

Atteso che il sopra citato Allegato D alla d.g.r. 7765/2018 ha previsto che i requisiti di cui ai punti 1 e 2 sopra esposti si intendono assolti dai candidati che abbiano esercitato nelle precedenti annualità formative le funzioni di presidente di commissione di esame dei percorsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale in Regione Lombardia;

Considerato che il citato Allegato D ha anche stabilito che:

- l'elenco può essere aggiornato annualmente o nei casi in cui ne emerga la necessità, attraverso l'emanazione di un Avviso pubblico;
- l'istruttoria, la valutazione delle candidature e il relativo possesso dei requisiti prescritti sono effettuati da un Nucleo di valutazione regionale, costituito da dirigenti e funzionari della Direzione Generale competente;
- il procedimento di costituzione dell'elenco regionale deve concludersi con apposito provvedimento entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle candidature;

Atteso che l'Allegato D, con riferimento alle modalità di assegnazione dei Presidenti alle commissioni di esame, ha previsto che:

- in omaggio al principio della rotazione e della trasparenza, uno stesso soggetto non sia incaricato presso la stessa istituzione formativa per due anni formativi consecutivi;
- ai fini della nomina, sia tenuta conto la prossimità della residenza dei Presidenti alla sede di esame;
- nei casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un Presidente, i suddetti criteri possono essere derogati;

Visti:

- il decreto n. 1066 del 30 gennaio 2018 di approvazione dell'Avviso pubblico, i cui esiti sono stati approvati con decreto n. 4259 del 26 marzo 2018 e con decreto n. 5443 del 17 aprile 2018, da cui risultano n. 747 candidature ammesse a costituire l'elenco regionale dei Presidenti di commissione di esame e sottoposte a previo esame del Nucleo di valutazione costituito con decreto n. 3505 del 13 marzo 2018;
- il decreto n. 1233 del 4 febbraio 2020 approvazione dell'Avviso pubblico, modificato con decreto n. 2827 del 3 marzo 2020, i cui esiti sono stati approvati con decreto n. 777 del 28 gennaio 2021, da cui risultano essere state ammesse ulteriori 128 candidature a costituire l'elenco regionale dei Presidenti di commissione di esame e sottoposte a previo esame del Nucleo di valutazione costituito con decreto n. 4636 del 16 aprile 2020;

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

Constatato che, in linea con quanto stabilito dal citato Allegato D alla d.g.r. 7765/2018 e con quanto disposto dal citato Decreto 1233/2020, alcuni soggetti presenti nell'elenco si sono avvalsi della facoltà di rinuncia e hanno provveduto a comunicare la propria volontà di cancellarsi dall'elenco stesso, determinando in questo modo un numero di 869 soggetti iscritti alla data di adozione del presente provvedimento;

Tenuto conto dell'elevato numero di commissioni di esame da coprire, specialmente nella sessione estiva concomitante alle prove di esame dell'istruzione secondaria superiore, e della presenza di numerosi soggetti iscritti nell'elenco regionale che sono anche docenti coinvolti nelle commissioni di esame dell'istruzione secondaria superiore;

Rilevato dall'esperienza degli ultimi anni che, nonostante l'applicazione delle deroghe sopra descritte per la nomina dei Presidenti, il numero dei soggetti inseriti nell'elenco regionale risulta insufficiente a soddisfare il fabbisogno;

Ritenuto pertanto necessario ampliare il numero degli iscritti nell'elenco, consentendo l'accesso a soggetti, anche in stato di quiescenza, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, che abbiano maturato un'esperienza come docenti nei corsi leFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi;

Valutato che tale esperienza consente di acquisire un'adeguata conoscenza del sistema leFP e che quindi questi soggetti docenti possano validamente rivestire il ruolo di Presidente, contribuendo al regolare svolgimento degli esami;

Valutato altresì:

- di prevedere che la presentazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco possa avvenire durante tutto l'arco dell'anno, attraverso l'accesso ai sistemi informativi allo scopo dedicati;
- di prevedere che sia fissata, almeno in concomitanza con la sessione estiva degli esami, una finestra temporale per l'istruttoria e la valutazione delle candidature e che a questo scopo sia emanato un apposito Avviso pubblico con il quale definire tempi e modalità di presentazione delle candidature;
- che il procedimento istruttorio relativo alle nuove candidature debba concludersi entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta delle candidature. Tuttavia, nei casi in cui l'Amministrazione ravvisi l'esigenza di disporre di ulteriori candidature per fare fronte al fabbisogno di Presidenti, le candidature pervenute al di fuori della scadenza relativa alla sessione estiva sono istruite e valutate in tempi celeri;
- di mantenere il Nucleo di Valutazione come organo deputato all'istruttoria e valutazione delle candidature, prevedendo che queste siano prese in esame in corrispondenza della sessione estiva degli esami e nei casi di urgenza;

Constatata la necessità di poter disporre, in previsione della sessione estiva degli esami dell'anno formativo 2021/2022, dell'elenco approvato con i citati decreti 4259/2018, 5443/2018 e 777/2021 e di farne quindi salvi gli effetti, anche in considerazione del fatto che i requisiti introdotti con il presente provvedimento non modificano la titolarità dei soggetti presenti attualmente nell'elenco a permanervi;

Ritenuto pertanto di aggiornare, con decorrenza dall'Anno Formativo 2021/2022, le Linee Guida relative all'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, così come riportate all'Allegato 1 «Linee guida relative all'elenco regionale dei presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale: requisiti, criteri di accesso e procedure di nomina» alla presente Deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente le precedenti Linee Guida approvate con l'Allegato D alla citata d.g.r. 7765/2018;

Atteso che le Linee Guida di cui all'Allegato D sono modificate limitatamente ai requisiti di accesso e alle tempistiche di presentazione delle candidature e che, per la restante parte, rimangono inalterate nei contenuti;

Valutato opportuno, per ragioni di chiarezza e di consultazione documentale, approvare un nuovo documento che contenga le Linee Guida nella versione aggiornata;

Ritenuto altresì di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente deliberazione;

Viste:

- la d.g.r. n. X/1926 del 6 giugno 2014 «Regolamento relativo

allo svolgimento di incarichi ed attività esterne da parte dei dirigenti e dipendenti della Giunta regionale»;

- la d.g.r. n. X/6062 del 29 dicembre 2016 «Approvazione nuovo Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia»;

Visti, infine, la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni sopra esposte e qui interamente richiamate,

1. di ampliare i requisiti di accesso all'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni per le prove di accertamento finale dei percorsi di istruzione e formazione professionale, già definiti dall'Allegato D alla d.g.r. n. X/7765 del 17 gennaio 2018, consentendo l'accesso al ruolo di Presidente a soggetti, anche in stato di quiescenza, che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e che dimostrino di svolgere o di avere svolto attività di docenza nei corsi leFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi;

2. di stabilire:

- che la presentazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco possa avvenire durante tutto l'arco dell'anno attraverso l'accesso ai sistemi informativi allo scopo dedicati;
- che sia fissata, almeno in concomitanza con la sessione estiva degli esami, una finestra temporale per l'istruttoria e la valutazione delle candidature e che a questo scopo sia emanato un apposito Avviso pubblico con il quale definire tempi e modalità di presentazione delle candidature;
- che il procedimento istruttorio relativo alle nuove candidature debba concludersi entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta delle candidature. Tuttavia, nei casi in cui l'Amministrazione ravvisi l'esigenza di disporre di ulteriori candidature per fare fronte al fabbisogno di Presidenti, le candidature pervenute al di fuori della scadenza relativa alla sessione estiva sono istruite e valutate in tempi celeri;
- che l'istruttoria e valutazione delle candidature siano svolte da un Nucleo di Valutazione, prevedendo che queste siano prese in esame in corrispondenza della sessione estiva degli esami e nei casi di urgenza;

3. di dare atto che le modifiche all'Allegato D alla d.g.r. 7765/2018 sono limitate agli aspetti sopra descritti e che non sono stati variati i restanti contenuti;

4. di approvare, per ragioni di chiarezza e consultazione, un nuovo documento che contenga le Linee Guida nella versione aggiornata, di cui all'Allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che sostituisce integralmente le precedenti Linee Guida approvate con la citata d.g.r. 7765/2018;

5. di fare salvo l'elenco regionale dei Presidenti di commissioni d'esame vigente alla data di adozione del presente provvedimento, che consta di n. 869 soggetti iscritti;

6. di demandare a successivi provvedimenti del competente dirigente della Direzione Generale Formazione e Lavoro lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'attuazione della presente Deliberazione;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

_____ • _____

Allegato 1

LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER LE PROVE DI ACCERTAMENTO FINALE DEI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: REQUISITI, CRITERI DI ACCESSO E PROCEDURE DI NOMINA

Finalità

Il presente documento definisce i criteri e le modalità di aggiornamento e mantenimento dell'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni di esame e le relative procedure di nomina ai fini dello svolgimento delle prove di accertamento finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (leFP).

Le regole fissate nel presente documento sono applicabili dall'approvazione del primo Avviso pubblico finalizzato a raccogliere le candidature per la nomina dei Presidenti delle commissioni di esame istituite per le prove di accertamento finale a partire dall'anno formativo 2021/2022. È fatto pertanto salvo l'elenco regionale vigente al momento dell'adozione del presente documento, al quale si aggiungeranno le nuove candidature.

Ruolo del Presidente

Il Presidente di commissione di esame è il garante dell'intero processo dell'esame e presidia tutte le sue fasi per assicurarne la rispondenza ai requisiti normativi e procedurali previsti. Non ha dirette funzioni accertative e valutative, ma riconosce e valorizza le specifiche competenze professionali dei docenti e degli esperti che fanno parte della commissione di esame.

La Regione assicura il rispetto del principio di terzietà all'interno delle commissioni di esame mediante l'obbligo di nominare il Presidente all'interno di un elenco regionale di disponibilità e fissando criteri di rotazione e trasparenza degli incarichi, nel rispetto delle vigenti norme in materia.

La nomina dei Presidenti è operata da Regione Lombardia, che si riserva comunque la facoltà di procedere ad interventi di semplificazione delle procedure, con l'attivo coinvolgimento delle istituzioni formative accreditate e delle istituzioni scolastiche.

Requisiti di ammissione

Possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente alla U.E.;
- b) assenza di condanne penali anche non definitive o con pena sospesa, ai sensi della vigente normativa;
- c) diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, conseguito a seguito di corsi della durata di quattro, cinque o sei anni, ovvero laurea triennale, specialistica o magistrale secondo il nuovo ordinamento;

- d) esperienza di almeno un anno nel settore dell'istruzione o dell'istruzione e formazione professionale, riferita ad attività direttive, di coordinamento, di tutoraggio, di docenza o programmazione.

I requisiti di ammissione di cui alle lettere c) e d) si intendono assolti dai candidati che abbiano esercitato nelle precedenti annualità formative le funzioni di Presidente di commissione di esame dei percorsi ordinamentali Istruzione e Formazione Professionale in Regione Lombardia.

In assenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d), possono presentare domanda per l'inserimento nell'elenco regionale dei Presidenti i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- e) diploma di istruzione secondaria superiore;
- f) esperienza di docenza nei percorsi di leFP per almeno cinque anni formativi, anche non consecutivi.

Criteri di nomina

L'iscrizione nell'elenco degli idonei è condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della nomina, che avviene in considerazione delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e incompatibilità degli incarichi e in base alle effettive necessità di costituzione delle commissioni di esame.

L'individuazione e la nomina del Presidente avvengono a seguito di istruttoria volta ad assicurare il criterio della rotazione degli incarichi e il progressivo coinvolgimento di tutti gli idonei disponibili. **Il Presidente di commissione non può essere incaricato presso la stessa sede formativa per due anni formativi consecutivi.**

Tale principio è associato con il criterio dell'economicità, per il quale la scelta tiene conto anche della **prossimità della residenza dei Presidenti alla sede d'esame.**

I suddetti criteri di individuazione e nomina possono subire deroghe in casi di urgenza e per la necessità di sostituire tempestivamente un Presidente. In tali casi si procede in base alla disponibilità degli idonei in elenco, anche in rapporto al carico di lavoro richiesto.

In caso di esaurimento dell'elenco, possono essere incaricati a titolo gratuito dipendenti del sistema regionale in possesso dei requisiti richiesti.

Il Presidente nominato può assumere la presidenza di un numero variabile di commissioni di esame che si svolgano nella medesima sede di una istituzione formativa, entro limiti compatibili con lo svolgimento dei lavori di valutazione.

In merito alle fattispecie di esclusione per le persone in trattamento di quiescenza, di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001, si precisa che **l'incarico di presidente non costituisce attività di consulenza professionale o incarico di studio**, ai sensi della suddetta norma, ma comporta l'esercizio di un ruolo di garanzia della correttezza formale del procedimento di esame, che dà diritto unicamente a un indennizzo sotto forma di gettone di presenza e a un eventuale rimborso delle spese

di viaggio, se dovuto, secondo limiti e modalità definite dalla normativa regionale.

Cause di incompatibilità e conflitto di interesse

Gli idonei inseriti nell'elenco regionale dei Presidenti, in caso di nomina, ispirano la propria azione agli obiettivi e alle indicazioni generali stabiliti dalla Giunta regionale, attendendosi nello svolgimento dell'incarico ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento alle procedure di esame. Resta fermo il principio del rispetto delle norme della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e della Legge n. 190/2012, in riferimento all'assenza di ipotesi di conflitti di interesse.

A tal fine, il Presidente nominato, sotto la propria responsabilità e con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attesta l'insussistenza di situazioni che determinino incompatibilità o conflitti di interesse, anche potenziali.

I dipendenti regionali - compresi i dipendenti provenienti dalle Province lombarde e dalla Città Metropolitana di Milano - possono essere inseriti nell'elenco regionale dei Presidenti, prevedendo esclusivamente la possibilità di un incarico nell'ambito dell'orario di lavoro, senza riconoscimento di indennità, ferma restando la verifica dell'assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interesse.

Il Presidente di commissione non può essere nominato su percorsi formativi in cui ha svolto, nel triennio precedente, incarichi di docenza, coordinamento, direzione o tutoraggio.

Costituisce inoltre condizione di incompatibilità per la nomina a Presidente l'aver avuto, nell'anno precedente alla data di svolgimento dell'esame, rapporti per motivi professionali con l'organismo di formazione interessato.

Funzioni ispettive

La Regione si riserva lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sul regolare svolgimento delle sessioni d'esame, anche con l'intervento di propri funzionari nel corso di svolgimento delle prove o con verifica successiva dei verbali dei lavori.

Elenco dei Presidenti

L'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni di esame si compone dei soggetti, le cui candidature sono raccolte in base alla seguente procedura:

- emanazione di un Avviso pubblico, con il quale sono definiti tempi e modalità di presentazione delle candidature e che definisce una finestra temporale, fissata almeno in concomitanza con la sessione estiva degli esami, per l'istruttoria e la valutazione delle candidature ai fini dell'inserimento nell'elenco;
- presentazione durante tutto l'arco dell'anno attraverso l'accesso ai sistemi informativi allo scopo dedicati;
- istruttoria e valutazione a cura di un Nucleo di valutazione regionale, costituito da dirigenti e funzionari della Direzione Generale competente per

materia, che verifica il possesso dei requisiti prescritti. Il procedimento istruttorio relativo alle nuove candidature deve concludersi entro 60 giorni dalla chiusura della raccolta delle candidature. Tuttavia, nei casi in cui l'Amministrazione ravvisi l'esigenza di disporre di ulteriori candidature per fare fronte al fabbisogno di Presidenti, le candidature pervenute al di fuori della scadenza relativa alla sessione estiva sono istruite e valutate in tempi celeri;

- gli esiti dell'istruttoria sono approvati con provvedimento dirigenziale, pubblicato sul BURL e sul sito web istituzionale.

I soggetti inseriti nell'elenco sono tenuti ad effettuare una formazione propedeutica obbligatoria relativa ai seguenti temi:

- ordinamento nazionale e regionale di istruzione e formazione professionale;
- obiettivi formativi generali del sistema di istruzione e formazione professionale;
- sistemi di accertamento e valutazione delle competenze;
- procedure di svolgimento degli esami nei percorsi formativi di secondo ciclo;
- piattaforma informatica di supporto a tutto il processo.

Regione metterà a disposizione appositi materiali in formato digitale fruibili anche a distanza. La fruizione di tale formazione è indispensabile ai fini della nomina nell'anno formativo di competenza.

Gli iscritti nell'elenco regionale dei Presidenti costituito anteriormente alla presente disciplina non devono ripresentare la propria candidatura, essendo fatto salvo l'elenco vigente al momento dell'adizione del presente documento.

L'elenco regionale dei presidenti è pubblicato sul BURL e sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.lombardia.it. L'inserimento nell'elenco è condizione necessaria, ma non comporta il diritto di essere nominato, costituendo unicamente una disponibilità da parte dei candidati all'assunzione dell'incarico.

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione, i soggetti presenti nell'elenco sono tenuti a comunicare eventuali cambiamenti rispetto all'insussistenza delle condizioni di incompatibilità o di conflitto di interesse oppure la rinuncia all'iscrizione.

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

Presidenza

D.d.s. 28 febbraio 2022 - n. 2468

Regolamenti (UE) n. 1308/13, 17/891 e 17/892. Rettifica del decreto n. 393 del 19 gennaio 2022 recante approvazione del programma operativo esecutivo annualità 2022 presentato dalla AOP Unolombardia società agricola consortile a responsabilità limitata, CUAA 04497850968, con sede in San Giuliano Milanese (MI) via Cechov 1, nell'ambito del programma operativo poliennale 2020/2024 con riguardo al piano finanziario della AOP Unolombardia e della OP Sole e Rugiada

ORGANISMO PAGATORE REGIONALE
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SERVIZIO TECNICO
E AUTORIZZAZIONE PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, così come modificato dai Regolamenti (UE) n. 996/2011, n. 72/2012, n. 701/2012 e n. 755/2012, recante «Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati»;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 2017/891 della Commissione del 13 marzo 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le sanzioni da applicare in tali settori e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/892 della Commissione del 13 marzo 2017 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati;

Visto il decreto ministeriale n. 9194035 del 30 settembre 2020 recante: «Modifica della Strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e di programmi operativi, per il periodo 2018-2022, adottata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 agosto 2017, n. 4969»;

Visto il decreto ministeriale n. 9194017 del 30 settembre 2020 recante: «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;

Vista la circolare ministeriale n. 307514 del 6 luglio 2021 recante: «Attuazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli - valori massimi ed importi forfettari per talune tipologie di spese ammissibili»;

Visto il decreto ministeriale n. 673401 del 22 dicembre 2021 recante «Proroga del termine di assunzione della decisione finale sui nuovi programmi operativi poliennali presentati nel 2021 e sulle modifiche presentate nel 2021 relative alle annualità successive dei programmi operativi in corso»;

Vista la delibera giunta regionale del 23 del dicembre 2019 - n. XI/2707, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 53 del 30 dicembre 2019 recante «Disposizioni regionali in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni. Revoca della delibera di Giunta regionale del 20 dicembre 2013 n. X/1111»;

Visto il decreto dirigenziale n. 8316 del 17 giugno 2021 recante «Testo unico delle disposizioni regionali per la gestione dei programmi operativi realizzati dalle organizzazioni di produttori e loro associazioni, per l'erogazione dell'aiuto finanziario comunitario ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del Regolamento Delegato (UE) n. 2017/891 e del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2017/892»;

Visto il decreto n. 393 del 19 gennaio 2022 recante approvazione del programma operativo esecutivo annualità 2022 presentato dalla AOP Unolombardia società agricola consortile a responsabilità limitata, CUAA 04497850968, con sede in San Giu-

liano Milanese (MI) via Cechov 1, nell'ambito del programma operativo poliennale 2020/2024;

Considerato che la Strategia nazionale relativa all'applicazione dell'OCM ortofrutta in Italia per il periodo 2019 - 2022, approvata con decreto ministeriale n. 9286 del 27 settembre 2018, al capitolo 3.1 stabilisce i requisiti dei programmi operativi e le condizioni di equilibrio tra le diverse misure o azioni, fatti salvi i tetti di spesa già definiti nei regolamenti, ed individua le percentuali massime di spesa per le diverse azioni rispetto all'ammontare del Fondo di esercizio, e a tale proposito stabilisce che l'insieme delle azioni di prevenzione e gestione delle crisi non può superare il 33% rispetto all'ammontare del Fondo di esercizio;

Tenuto conto che nel calcolo del 33% di cui sopra sono da ricomprendere solo le azioni di prevenzione e gestione delle crisi afferenti all'obiettivo 4 misura 6 e non anche le analoghe azioni afferenti all'obiettivo 2 misura 3.2 come indicato nell'allegato tecnico alla Strategia Nazionale approvata con decreto ministeriale n. 9286 del 27 settembre 2018;

Considerato che nel calcolo delle condizioni di equilibrio del fondo di esercizio della OP Sole e Rugiada nell'ambito del PO approvato dalla AOP Unolombardia per l'annualità 2022 (decreto n. 393 del 19 gennaio 2022) un'errata applicazione della norma in fase istruttoria ha considerato anche gli importi degli interventi della misura 3.2 e non solo quelli della misura 6, e conseguentemente si era proceduto a ridurre gli importi riferiti alla misura 6

Ritenuto necessario rideterminare il valore della spesa da approvare per la misura 6 che viene conseguentemente incrementata in complessivi € 652.602,52 come di seguito specificato:

1. O4M6A083I259 «Media Advertising: diffusione di annunci pubblicitari (spot 30") a mezzo radiofonico su radio nazionale (per radio regionali applicare una riduzione del 50%)», spesa € 270.130,63;
2. O4M6A083I261 «Media Advertising: diffusione di annunci pubblicitari (spot 15") a mezzo televisivo su emittente TV nazionale (per TV regionali applicare una riduzione del 50%)», spesa € 344.045,89;
3. O4M6A083I273 «Spese connesse alla partecipazione a manifestazioni fieristiche: affitto area», spesa € 12.926,00
4. O4M6A083I274 «Spese connesse alla partecipazione a manifestazioni fieristiche: allestimento spazio espositivo standard (modulo da 16 mq)» spesa € 25.500,00.

Ritenuto inoltre necessario rideterminare il valore della spesa da approvare per la OP Sole e Rugiada con riguardo alla Misura 3.2, codice intervento O2M32A060I203 «Sponsorizzazioni di attività sportive ed altri eventi» in quanto la spesa inizialmente richiesta pari ad € 163.369,00, comprensiva di una pluralità di attività di sponsorizzazione, è stata approvata erroneamente in € 20.000,00 anziché in € 73.369,00 come specificato di seguito. Le azioni di cui ai punti 1), 2) e 3) non sono state ammesse con le motivazioni sotto riportate già indicate nel decreto n. 393 del 10 gennaio 2022, mentre le azioni di cui al punto 4, parzialmente escluse nel sopracitato decreto, sono state ora ammesse ed approvate nella totalità:

1. sponsorizzazione del marchio Dimmidisi presso attrazione «Ortobrucco» nel parco divertimenti Gardaland per una spesa richiesta di € 20.000,00; spesa non approvata in quanto non riconducibile al concetto di esclusività della prestazione in presenza di una pluralità di soggetti (parchi giochi) operanti nel settore dell'intertainment e quindi necessitante di essere ricondotta nell'alveo della valutazione a mezzo di preventivi comparativi,
2. sponsorizzazione del marchio Dimmidisi attraverso le seguenti manifestazioni: a) Padel Cup (spesa richiesta € 10.000), b) Virtual tour castello di Brescia (spesa richiesta € 5.000), Brescia art marathon (spesa richiesta € 15.000,00). L'intera spesa di € 30.000,00 non è stata approvata in quanto la prestazione è fornita dalla alla società Wise che opera nel campo della comunicazione in concorrenza con altri operatori del settore e quindi riconducibile all'alveo della valutazione a mezzo di preventivi comparativi, non forniti in sede di approvazione del PO annuale,
3. sponsorizzazione del marchio Dimmidisi a mezzo della piattaforma web Snow. it per una spesa richiesta di € 40.000,00, spesa non approvata in quanto non riconducibile al concetto di esclusività della prestazione secondo l'accezione già indicata ai punti precedenti,
4. sponsorizzazione del marchio Dimmidisi nell'ambito delle seguenti attività: a) pallacanestro Virtus Bologna (spesa prevista ed approvata € 20.000,00), b) pallacanestro Manerbio (spesa € 6.000,00), c) Wellness Rimini (spesa € 15.369,00), d) Elnath (spesa € 12.000,00), e) Agrotre (spesa € 20.000,00).

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

Ritenuto pertanto:

- di rettificare il decreto n. 393 del 19 gennaio 2022 come segue:
 - a) il fondo di esercizio già approvato per lo svolgimento dell'attività 2022 pari a (€) 16.495.673,03 viene rideterminato in euro (€) 16.929.837,16, pari all'9,2 % del valore della produzione commercializzata accertata di euro (€) 203.349.903,45 per il periodo di riferimento dallo 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui € 16.048.418,77 per la realizzazione delle misure e azioni della parte ordinaria del PO e di € 881.418,39 per la realizzazione degli interventi per la realizzazione della misura di prevenzione e gestione delle crisi di mercato come riportato nell'allegato A: piano finanziario del PO esecutivo annualità 2022, parte integrante del presente provvedimento,
 - b) l'aiuto finanziario comunitario concedibile già determinato, pari a (€) 8.247.836,44 viene rideterminato in euro (€) 8.464.918,58 nel rispetto dell'9,2% del VPC accertato, ferma la facoltà dell'OP di implementare le misure di prevenzione e gestione delle crisi nel rispetto del 1% del VPC accertato,
 - c) il piano finanziario dell'Associazione di Organizzazioni di produttori Unolombardia, riportato in allegato A) e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce l'allegato A al Decreto n. 393 del 19 gennaio 2022;
 - d) il piano finanziario della Organizzazione di produttori Sole e Rugiada, riportato in allegato B) e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sostituisce la scheda relativa all'OP Sole e Rugiada di cui all'allegato B) del Decreto n. 393 del 19 gennaio 2022,

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla Legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'organismo pagatore regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamati i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il procedimento di approvazione del programma operativo esecutivo annualità 2022 nell'ambito del programma operativo poliennale 2020/2024 con riguardo al piano finanziario della AOP Unolombardia e della OP Sole e Rugiada;

Recepite integralmente le premesse qui espressamente riportate ed ogni altra espressa condizione indicata nel Decreto n. 393 del 19 gennaio 2022;

DECRETA

di rettificare il Decreto n. 393 del 19 gennaio 2022, approvando:

1. il fondo di esercizio in euro (€) 16.929.837,16, pari all'9,2 % del valore della produzione commercializzata accertata di euro (€) 203.349.903,45 per il periodo di riferimento dallo 01 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 di cui € 16.048.418,77 per la realizzazione delle misure e azioni della parte ordinaria del PO e di € 881.418,39 per la realizzazione degli interventi per la realizzazione della misura di prevenzione e gestione delle crisi di mercato come riportato nell'allegato A: piano finanziario del PO esecutivo annualità 2022, parte integrante del presente provvedimento,

2. l'aiuto finanziario comunitario concedibile in euro (€) 8.464.918,58, nel rispetto dell'9,2% del VPC accertato, ferma la facoltà dell'OP di implementare le misure di prevenzione e gestione delle crisi nel rispetto del 1% del VPC accertato,

3. il piano finanziario dell'Associazione di Organizzazioni di produttori Unolombardia come riportato nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che sostituisce l'allegato A) del Decreto n. 393 del 19 gennaio 2022,

4. il piano finanziario della Organizzazione di produttori Sole e Rugiada come riportato nell'allegato B) parte integrante e sostanziale del presente decreto che sostituisce analoga scheda relativa all'OP Sole e Rugiada, di cui all'allegato B) del decreto n. 393 del 19 gennaio 2022,

5. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento ai sensi del decreto legislativo n.33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» art 26 e 27,

6. di pubblicare sul BURL il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale: indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>.

Il dirigente
Giulio Del Monte

_____ • _____

Allegato A) al Decreto di rettifica del Decreto n. 393 del 19.01.2022 (approvazione del PO annualità 2022 della AOP Unolombardia codice IT 375).

PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALITA' 2022.

Valori in €

OBIETTIVO	MISURA	AZIONE	IMPORTO DI SPESA RICHIESTA	IMPORTO DI SPESA AMMESSA	IMPORTO DI SPESA APPROVATA	QUOTA SOCI 50%	QUOTA UE 50%
3	M1	A001	56.100,00	56.100,00	28.050,00	28.050,00	56.100,00
3	M1	A002	1.138.105,70	1.134.762,83	1.134.762,83	567.381,42	567.381,41
3	M1	A005	770.050,00	701.959,44	701.959,44	350.979,72	350.979,72
3	M1	A006	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	M1	A010	12.257,40	11.695,04	11.695,04	5.847,52	5.847,52
3	M1	A013	74.448,44	74.448,44	74.448,44	37.224,22	37.224,22
3	M2	A016	250.234,30	249.310,75	249.310,75	124.655,38	124.655,37
3	M2	A018	931.932,00	931.932,00	931.932,00	465.966,00	465.966,00
3	M2	A022	42.129,72	38.837,72	38.837,72	19.418,86	19.418,86
3	M2	A023	55.984,70	55.937,14	55.937,14	27.968,57	27.968,57
3	M2	A025	81.903,69	81.903,69	81.903,69	40.951,85	40.951,84
3	M2	A026	429.043,00	429.041,61	429.041,61	214.520,81	214.520,80
3	M2	A027	20.000,00	19.999,95	19.999,95	9.999,98	9.999,97
3	M2	A028	868.649,38	848.004,38	848.004,38	424.002,19	424.002,19
3	M2	A029	4.814.110,95	4.813.650,95	4.813.650,95	2.406.825,48	2.406.825,47
1	M3.1	A033	123.000,00	123.000,00	123.000,00	61.500,00	61.500,00
1	M3.1	A037	281.758,00	281.758,00	281.758,00	140.879,00	140.879,00
1	M3.1	A046	182.700,75	181.673,19	181.673,19	90.836,60	90.836,59
1	M3.1	A049	320.508,82	320.431,76	320.431,76	160.215,88	160.215,88
1	M3.1	A050	170.006,00	169.996,00	169.996,00	84.998,00	84.998,00
1	M3.1	A053	611.500,00	339.000,00	339.000,00	169.500,00	169.500,00
1	M3.1	A057	318.000,00	266.000,00	266.000,00	133.000,00	133.000,00
2	M3.2	A058	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00
2	M3.2	A059	173.110,46	171.376,00	171.376,00	85.688,00	85.688,00
2	M3.2	A060	226.369,00	73.369,00	73.369,00	36.684,50	36.684,50
2	M3.2	A061	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	M3.2	A063	934.729,22	926.589,22	926.589,22	463.294,61	463.294,61
2	M3.2	A064	70.000,00	41.158,05	41.158,05	20.579,03	20.579,02
2	M3.2	A065	92.824,00	92.786,00	92.786,00	46.393,00	46.393,00
2	M3.2	A066	634.900,00	634.640,00	634.640,00	317.320,00	317.320,00
2	M3.2	A067	37.840,00	37.840,00	37.840,00	18.920,00	18.920,00
5	M4	A070	21.427,20	21.427,20	21.427,20	10.713,60	10.713,60
5	M4	A072	32.500,00	32.500,00	32.500,00	16.250,00	16.250,00
5	M4	A073	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
5	M4	A076	1.250,00	1.250,00	1.250,00	625,00	625,00
4	M6	A083	1.787.892,32	736.418,39	736.418,39	368.209,20	368.209,19
4	M6	A085	121.079,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4	M6	A089	145.000,00	145.000,00	145.000,00	72.500,00	72.500,00
6	M7	A090	62.072,67	62.072,66	62.072,66	31.036,33	31.036,33
6	M7	A091	207.495,80	207.495,80	207.495,80	103.747,90	103.747,90
6	M7	A098	219.142,36	217.317,18	217.317,18	108.658,59	108.658,59
6	M7	A100	668.977,14	668.517,82	668.517,82	334.258,93	334.258,89
6	M7	A101	71.730,00	71.729,88	71.729,88	35.864,94	35.864,94
6	M7	A103	33.148,70	33.148,70	33.148,70	16.574,35	16.574,35
6	M7	A105	575.794,34	538.961,29	538.961,29	269.480,65	269.480,64
6	M7	A106	721.650,00	721.650,00	721.650,00	360.825,00	360.825,00
6	M7	A107	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Valore PO		-	18.570.355,80	16.608.690,08	16.608.690,08	8.304.345,04	8.304.345,04
Valore Spese Generali		-	326.784,76	321.695,83	321.147,08	160.573,54	160.573,54
Valore Fondo di esercizio		-	18.897.140,56	16.930.385,91	16.929.837,16	8.464.918,58	8.464.918,58

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

Allegato B) al Decreto di rettifica del Decreto n. 393 del 19.01.2022. Approvazione della rettifica al piano finanziario del PO annualità 2022 della OP Sole e Rugiada codice IT 434.

PIANO FINANZIARIO DEL PROGRAMMA OPERATIVO ANNUALITA' 2022.

Valori in €

OBIETTIVO	MISURA	AZIONE	IMPORTO DI SPESA PREVISTA	IMPORTO DI SPESA AMMESSA	IMPORTO DI SPESA APPROVATA	QUOTA SOCI 50%	QUOTA UE 50%
O3	M1	A001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O3	M1	A002	274.560,00	274.560,00	274.560,00	137.280,00	137.280,00
O3	M1	A005	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O3	M1	A006	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O3	M2	A016	159.345,20	158.421,65	158.421,65	79.210,83	79.210,82
O3	M2	A022	42.129,72	38.837,72	38.837,72	19.418,86	19.418,86
O3	M2	A023	55.984,70	55.937,14	55.937,14	27.968,57	27.968,57
O3	M2	A028	267.649,38	267.649,38	267.649,38	133.824,69	133.824,69
O3	M2	A029	2.068.733,51	2.068.733,51	2.068.733,51	1.034.366,76	1.034.366,75
O1	M31	A046	182.700,75	181.673,19	181.673,19	90.836,60	90.836,59
O1	M31	A050	170.006,00	169.996,00	169.996,00	84.998,00	84.998,00
O1	M31	A053	326.500,00	299.000,00	299.000,00	149.500,00	149.500,00
O2	M32	A058	19.000,00	19.000,00	19.000,00	9.500,00	9.500,00
O2	M32	A059	143.560,00	143.560,00	143.560,00	71.780,00	71.780,00
O2	M32	A060	163.369,00	73.369,00	73.369,00	36.684,50	36.684,50
O2	M32	A061	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O2	M32	A063	924.729,22	916.589,22	916.589,22	458.294,61	458.294,61
O2	M32	A064	70.000,00	41.158,05	41.158,05	20.579,03	20.579,02
O2	M32	A065	92.824,00	92.786,00	92.786,00	46.393,00	46.393,00
O2	M32	A066	634.900,00	634.640,00	634.640,00	317.320,00	317.320,00
O2	M32	A067	37.840,00	37.840,00	37.840,00	18.920,00	18.920,00
O5	M4	A070	21.427,20	21.427,20	21.427,20	10.713,60	10.713,60
O5	M4	A072	32.500,00	32.500,00	32.500,00	16.250,00	16.250,00
O5	M4	A073	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00
O5	M4	A076	1.250,00	1.250,00	1.250,00	625,00	625,00
O4	M6	A083	663.556,63	652.602,52	652.602,52	326.301,26	326.301,26
O4	M6	A089	145.000,00	145.000,00	145.000,00	72.500,00	72.500,00
O6	M7	A100	96.268,50	96.268,50	96.268,50	48.134,25	48.134,25
O6	M7	A105	154.087,18	154.087,18	154.087,18	77.043,59	77.043,59
O6	M7	A106	359.000,00	359.000,00	359.000,00	179.500,00	179.500,00
Programma operativo			7.298.720,99	6.950.886,26	6.950.886,26	3.475.443,13	3.475.443,13
Spese Generali			140.000,00	140.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00
Fondo di esercizio			7.438.720,99	7.090.886,26	7.090.886,26	3.545.443,13	3.545.443,13

D.G. Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione

D.d.s. 17 febbraio 2022 - n. 1833

2014IT16RFOP012 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - Asse 1 - Call Hub ricerca e innovazione di cui al d.d.u.o. n. 18854/2018: relativamente al progetto id 1165247 «Biometano per una società sostenibile: sviluppo di un laboratorio italiano di circular economy dal biometano» - acronimo «Biomass Hub» - con capofila Agromatrici S.r.l. - Accoglimento istanza di proroga e approvazione della modifica della data di conclusione del progetto

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

INVESTIMENTI PER LA RICERCA,

L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Visti:

- la d.g.r. n. X/3251/2015 avente ad oggetto: «Approvazione del Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 di Regione Lombardia»;
- il Programma operativo «POR Lombardia FESR» - CCI 2014IT16RFOP012 di Regione Lombardia e il relativo Piano finanziario, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C (2015) 923 final del 12 febbraio 2015, redatto nel contesto dell'Accordo di Partenariato (AP) con l'Italia, adottato dalla Commissione Europea in data 29 ottobre 2014 con Decisione C (2014)8021 e approvato con d.g.r. n. X/3251 del 6 marzo 2015 - Allegato 1;
- i decreti dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 n. 6309 del 4 luglio 2016 e n. 10575 del 20 luglio 2018 di nomina del Responsabile pro-tempore dell'Asse 1 del POR FESR 2014-2020 «Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione», nell'ambito della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione ora Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- il Sistema di Gestione e Controllo POR FESR 2014-2020 (SI.GE.CO.), adottato con Decreto dell'Autorità di gestione del POR FESR 2014-2020 n. 11912 del 18 novembre 2016 e s.m.i. in ultimo aggiornato con decreto n. 15266 del 4 dicembre 2020;

Richiamati:

- la d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012-POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 - ASSE 1: Azione I.1.B.1.3 approvazione degli elementi essenziali della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale»;
- il d.d.u.o. n. 18854 del 14 dicembre 2018 che approva la «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale» in attuazione della d.g.r. n. XI/ 727 del 5 novembre 2018;
- il d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019 con cui sono state approvate le Linee guida di Attuazione e rendicontazione delle spese ammissibili relative alla Misura «Call per Progetti Strategici di Ricerca, Sviluppo e Innovazione volti al potenziamento degli Ecosistemi lombardi della Ricerca e dell'innovazione quali Hub a valenza Internazionale»;
- il decreto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii. con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti ammissibili alla negoziazione;
- la d.g.r. n. 2211 del 8 ottobre 2019 di approvazione dell'incremento della dotazione finanziaria disposta con d.g.r. n. 727/2018;
- il decreto n. 14924 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii. di approvazione dello scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. 14186/2019 e di modifica del regime di aiuto SA.52501 modificato e prorogato con numero d'aiuto SA.55533 comunicato alla Commissione Europea il 16 ottobre 2019;
- la d.g.r. 2387 dell'11 novembre 2019 di approvazione dello schema di «Accordo per la ricerca e l'innovazione» nell'ambito dell'iniziativa Call HUB istituita con d.g.r. n. 727 del 5 novembre 2018 «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosi-

stemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali hub a valenza internazionale», ex art.11 della legge 241/90;

- il decreto del Direttore Generale della DG Ricerca, Innovazione, Università, Export ed Internazionalizzazione n. 10318 del 15 luglio 2019 (così come successivamente adeguato con sostituzione di un componente con decreto n. 2310 del 24 febbraio 2020) e il successivo decreto del Direttore Generale n. 8304 del 13 luglio 2020, con sostituzione di un membro del Nucleo stesso in seguito a modifiche organizzative;
- il decreto n. 276 del 14 gennaio 2020 che ha dato atto della conclusione della fase di negoziazione e definito, sulla base degli esiti della negoziazione, l'Accordo per la ricerca e l'innovazione per il progetto ID 1165247, definendo l'investimento ammesso e il contributo concesso per singolo partner del progetto;
- l'accordo per la ricerca e l'innovazione (contenente all'art. 11 la data di avvio e conclusione del progetto) relativo al progetto ID 1165247 sottoscritto digitalmente in forma disgiunta, in esito alla fase di negoziazione, dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto e trasmesso a Regione Lombardia in data 25 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. RT.2020.0001137 del 26 febbraio 2020);
- il decreto n. 3043 del 6 marzo 2020 con il quale è stato assunto l'impegno complessivo di euro 4.318.451,66 per le annualità 2020, 2021 e 2022, in base alle date indicate nel cronoprogramma delle spese allegato all'accordo per la ricerca sottoscritto per la trasmissione della rendicontazione intermedia e della rendicontazione finale, a favore dei seguenti partner del progetto ID 1165247 (con accordo per la ricerca sottoscritto il 26 febbraio 2020): AGROMATRICI S.R.L. (CAPOFILA) - CUP E19J20000030007; AB IMPIANTI S.R.L. - CUP E59J20000010007; ACQUA & SOLE S.R.L. - CUP E19J20000040007; ALTO MILANESE GESTIONI AVANZATE S.P.A. - CUP E39J20000000007; CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - CUP E41B20000030007; NANO SENSOR SYSTEMS S.R.L. - CUP E89J20000010007 E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - CUP E81B20000060007;
- il decreto n. 4641 del 17 aprile 2020, avente ad oggetto «2014IT16RFOP012. POR FESR 2014-2020 ASSE 1 «Rafforzare la Ricerca, lo Sviluppo Tecnologico e l'innovazione» Aggiornamento dei Responsabili di Azione delegati per le misure di competenza della Direzione Generale pro-tempore Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione» (ora DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione), riconfermato con il decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, che per la Call HUB ha confermato come Responsabile del Procedimento delle attività di selezione e concessione il Dirigente pro-tempore della Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il trasferimento tecnologico) come Responsabile delle attività documentali e di liquidazione il Dirigente pro-tempore della UO pro-tempore Internazionalizzazione, Export e Internazionalizzazione (ora Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020);
- il decreto del Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione n. 4903 del 12 aprile 2021 di ricostituzione del Nucleo di Valutazione (adeguato nella composizione per la sostituzione di un componente con decreto n. 10284 del 27 luglio 2021 e ulteriormente riadeguato per la sostituzione di un componente con decreto n. 13837 del 18 ottobre 2021) con compito di valutare le variazioni di progetto e di partenariato nonché la verifica del raggiungimento dei risultati attesi dei progetti;

Richiamati, in particolare, relativamente alle variazioni:

- il paragrafo D.3 «Proroghe dei termini» del bando che stabilisce che: «i progetti dovranno concludersi entro 30 mesi dalla data di avvio. È fatta salva la possibilità di concessione di proroga fino a 3 (tre) mesi aggiuntivi a cura Responsabile di Procedimento (RP). La richiesta deve pervenire dal capofila del Partenariato ed essere accompagnata da una relazione che ne comprovino la necessità e le cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore con allegato un cronoprogramma aggiornato. La richiesta dovrà essere presentata attraverso la piattaforma Bandi online al RP entro il termine di conclusione del Progetto»;

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

- l'art. 11 dell'Accordo di ricerca, sottoscritto da Regione Lombardia e dal partenariato del progetto ID 1165247, che stabilisce che «il partenariato dichiara quale data di avvio della realizzazione del progetto il giorno 10 dicembre 2019 con impegno alla conclusione di tutte le attività entro il 9 giugno 2022. Entro e non oltre il termine di conclusione del progetto sopra indicato il partenariato, ai sensi del punto D.3 della Call Hub e secondo le modalità previste dalle Linee guida di attuazione e rendicontazione approvate con d.d.u.o.n. 3406 del 13 marzo 2019, può richiedere motivata proroga per un periodo massimo di tre mesi. La richiesta di proroga è soggetta ad autorizzazione formale da parte del Responsabile del Procedimento. La richiesta di proroga potrebbe non essere accolta nel caso in cui si determini uno slittamento di annualità non coerente con l'impegno finanziario assunto a valle della concessione. L'autorizzazione della proroga di conclusione del progetto non adeguata automaticamente le scadenze di annualità previste per le tranche precedenti alla richiesta di saldo»;
- il paragrafo 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione, approvate con d.d.u.o. n. 3406 del 13 marzo 2019, che stabilisce che «i soggetti beneficiari, per il tramite del Capofila, sono tenuti a comunicare preventivamente attraverso il Sistema Informativo, ai fini del rilascio della relativa autorizzazione (ove prevista), eventuali necessità di modifiche da apportare in fase di realizzazione al Progetto di R&S, sia per quanto concerne le attività di progetto, sia per quanto concerne il piano economico-finanziario di progetto. In caso di variazione alle attività definite nell'Accordo di ricerca ed indicate nella scheda tecnica di progetto e nel cronoprogramma oppure di modifiche al piano delle spese che comportano lo scostamento di una o più voci di costo in misura superiore al +/- 30% rispetto all'importo ammesso per la singola spesa a livello di Progetto, il Capofila deve presentare la richiesta di autorizzazione tramite il Sistema Informativo, accompagnata da una relazione che ne comprovino la necessità e le motivazioni, e alla stessa deve essere allegata la documentazione necessaria a verificare il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi del progetto approvato. La richiesta di variazione deve pervenire tempestivamente al verificarsi della situazione. La richiesta di variazione non comporta necessariamente la dilazione del termine di conclusione del progetto. Le richieste di variazione possono essere avanzate entro 90 giorni precedenti la data di conclusione del progetto. A seguito dell'istruttoria della richiesta verrà data comunicazione dell'esito della stessa al Capofila. Non sono ammissibili spese riconducibili a variazioni di voci costo con scostamenti superiori al +/- 30% se non sono preventivamente comunicate e autorizzate. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta un aumento dell'investimento complessivo del progetto, questo non determina in alcun caso un incremento del contributo concesso. Se la variazione di una o più voci di spesa di progetto comporta una diminuzione dell'investimento complessivo ammesso del progetto, il contributo viene conseguentemente rideterminato. Le variazioni al piano delle spese di Progetto che comportano scostamenti inferiori al +/- 30% rispetto al valore inizialmente approvato per la singola voce di costo del Progetto o le modifiche alle modalità con cui sono raggiunti gli obiettivi (senza variazione delle attività definite nell'Accordo di ricerca) devono essere comunque comunicate ed espressamente evidenziate nella relazioni intermedie o finali dimostrando la coerenza delle spese con le attività realizzate e il permanere degli obiettivi e dei risultati attesi di progetto. La richiesta di proroga, accompagnata da una relazione che ne comprovino la necessità e le cause impreviste o di forza maggiore con in allegato il cronoprogramma aggiornato, potrà essere presentata tramite il Sistema Informativo entro il termine previsto di conclusione del Progetto. Tale richiesta sono soggette ad autorizzazione»;

Dato atto che:

- in data 27 marzo 2019 (atti regionali protocollo n. R1.2019.0001289) è pervenuta la domanda di partecipazione alla misura Call Hub presentata da AGROMATRICI S.R.L., soggetto capofila del partenariato, per il progetto denominato «Biometano per una società sostenibile: sviluppo di un laboratorio italiano di Circular Economy dal biometano» (ID 1165247);
- a seguito di valutazione svolta dal Nucleo di Valutazione, costituito con il suddetto decreto, anche con il supporto di esperti indipendenti, il progetto è stato ritenuto ammissibile

alla negoziazione, così come decretato con atto n. 14186 del 4 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

- con lettera PEC prot. n. R1.2019.0004553 del 15 novembre 2019 è stata avviata la fase di negoziazione;
- in data 9 gennaio 2020 si è svolto l'incontro conclusivo della fase di negoziazione tra Regione Lombardia e il partenariato nel quale sono stati definiti i seguenti elementi: la data di avvio effettiva e della data di conclusione del progetto, il valore dell'investimento complessivo approvato e del contributo massimo concedibile per soggetto nell'ambito del contributo massimo per progetto, la modalità di erogazione e gli stati di avanzamento e gli eventuali miglioramenti progettuali su richiesta di Regione Lombardia che non comportano un aumento del contributo concedibile;
- in data 14 gennaio 2020, con proprio decreto n. 276 Regione Lombardia ha approvato il testo dello schema di Accordo come definito a seguito di negoziazione;
- in data 26 febbraio 2020 (agli atti regionali prot. R1.2020.0001137 del 26 febbraio 2020) è stato sottoscritto l'Accordo di ricerca tra Regione Lombardia e il partenariato con capofila AGROMATRICI S.R.L., per il progetto denominato «Biometano per una società sostenibile: sviluppo di un laboratorio italiano di Circular Economy dal biometano» (ID 1165247), indicando per ciascun partner del partenariato gli importi degli investimenti ammessi e dei contributi concessi;

Richiamata integralmente l'istanza, pervenuta tramite PEC il 14 gennaio 2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0000244 del 14 gennaio 2022), con la quale AGROMATRICI S.R.L., capofila del progetto ID 1165247, ha chiesto la variazione della data di conclusione del progetto dal 9 giugno 2022 al 9 novembre 2022; come previsto dal paragrafo D.3 del Bando e 5.1 delle Linee guida di attuazione e rendicontazione la variazione necessita di autorizzazione, previo parere del Nucleo di Valutazione della Call Hub;

Atteso che:

- l'istanza di richiesta di proroga, in considerazione della ravvicinata della data di fine progetto originaria (9 giugno 2022) è stata trasmessa a Regione Lombardia per posta elettronica certificata in quanto indisponibile il modulo variazioni in Bandi On Line in quanto in data 27 dicembre 2021 (agli atti regionali prot. R1.2021.0122474 del 27 dicembre 2021) è stata trasmessa la rendicontazione intermedia e poiché i moduli della piattaforma Bandi On Line sono in sequenza e non in parallelo, il modulo «Variazioni» successivamente alla presentazione non risulta accessibile al capofila fino a quando non verrà chiusa la fase di back office della rendicontazione intermedia (presumibilmente 90 giorni dall'invio della rendicontazione salvo eventuali richieste di integrazione);
- l'istanza di proroga della data di conclusione del progetto risulta adeguatamente motivata ed è connessa a cause esterne al partenariato non prevedibili al momento di avvio del progetto e pertanto non imputabili al partenariato ma a cause imprevedibili, impreviste o di forza maggiore connesse in particolare all'emergenza sanitaria COVID 19 in corso;
- la proroga straordinaria della data di conclusione del progetto dal 09 giugno 2022 al 9 novembre 2022 risulta essere di 5 mesi, superiore di 2 mesi al termine massimo previsto dal bando al paragrafo D.3 (3 mesi);

Richiamati, in particolare, rispetto all'istituto della proroga della data di conclusione dei progetti per un periodo superiore a 3 mesi (disciplinata dal paragrafo D.3 della Call HUB):

- l'art. 27, comma III, della legge regionale n. 34 del 31 marzo 1978 che prevede che «3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l'inizio o l'esecuzione dell'intervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni...La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità

tà, comporta l'obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati;

– i seguenti atti normativi che attestano la causa di forza maggiore connessa all'emergenza sanitaria COVID19 in corso:

- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, successivamente prorogati, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il d.p.c.m. 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020 e in particolare l'art. 1 che impone l'adozione di misure di contenimento nei territori interessati dal virus;
- il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, con particolare riferimento all'art. 103, e la legge di conversione b. 27 del 24 aprile 2020;
- il d.p.c.m. 22 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» in cui è fornito un elenco delle attività che possono restare aperte;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 di proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 - Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 con cui è stato prorogato fino al 31 luglio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 con cui è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica;
- il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 con cui è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza epidemiologica;

Considerato che per il suddetto progetto ID 1165247 il periodo intercorrente tra la data di avvio dichiarata (10 dicembre 2019) e la data di conclusione inizialmente prevista per il progetto (09 giugno 2022) ricomprende il periodo di chiusura che intercorre dal 25 febbraio 2020 a fine maggio 2020 di inizio della ripresa delle attività lavorative;

Considerato, altresì che:

- la situazione di emergenza nazionale sanitaria connessa al COVID19 ha causato l'impossibilità oggettiva per il partenariato beneficiario di rispettare la scadenza della conclusione del progetto;
- l'art. 11, comma 1, lettera a del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha interdetto gli spostamenti all'interno del territorio nazionale da fine febbraio a maggio 2020;
- le difficoltà del suddetto partenariato nel suddetto periodo a realizzare le attività del suddetto progetto non sono dipese dalla volontà dei beneficiari ma hanno carattere oggettivo;
- il differimento dei termini, oltre a costituire una misura di contenimento, contribuisce a non penalizzare i soggetti beneficiari in un frangente di crisi economica quale quel-

la determinata dall'emergenza COVID 19, senza interferire comunque sul perseguimento degli obiettivi del POR FESR 2014-2020;

Considerato che in accordo con quanto previsto all'art. 11 dell'Accordo di ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione al paragrafo 5.1 «Variazioni di progetto e proroghe» è stata effettuata la valutazione formale e l'istruttoria di merito e, in particolare, è stato chiesto al Nucleo di Valutazione del Bando Call Hub di esprimere, tramite procedura scritta urgente, il parere sulla variazione della data di conclusione del progetto ID 1165247 dal 9 giugno 2022 al 9 novembre 2022, con trasmissione della rendicontazione finale entro il 31 dicembre 2022 (IV trimestre 2022);

Verificato e fatto proprio il parere del Nucleo di Valutazione, acquisito con procedura scritta urgente attivata il 10 febbraio 2022 (alle ore 15.02) e chiusa positivamente con l'approvazione il 17 febbraio 2022 (alle ore 9.09), che ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta istanza, autorizzando la variazione della data di conclusione del progetto ID 1165247, capofila AGROMATRICI S.R.L., dal 9 giugno 2022 al 9 novembre 2022, con trasmissione della rendicontazione finale tramite Bandi on line entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (IV trimestre 2022), come da cronoprogramma aggiornato delle spese allegato alla suddetta istanza di variazione e senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo con decreto n. 3043 del 6 marzo 2020 (anno 2022), in tempi compatibili con l'impegno richiesto per il caricamento dei giustificativi di spesa e con il perseguimento da parte di Regione Lombardia degli obiettivi di certificazione della spesa connessi al POR FESR 2014-2020;

Ritenuto pertanto - ai sensi delle disposizioni contenute nella Call, nell'accordo per la ricerca sottoscritto e nelle Linee guida di attuazione e rendicontazione, all'art. 27 della l.r. 34/1978 e dei decreti ministeriali relativi all'emergenza sanitaria in corso - relativamente all'istanza di variazione di cui alla richiesta pervenuta tramite PEC il 14 gennaio 2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0000244 del 14 gennaio 2022) per il progetto ID 1165247 di:

- accogliere l'istanza di proroga della durata del progetto di 5 mesi (3 mesi in base alle disposizioni del paragrafo D.3 della Call HUB e 2 mesi in base all'art. 27 della l.r. 34/1978 e dei succitati decreti ministeriali attestanti l'emergenza sanitaria in corso);
- approvare e autorizzare la variazione della data di conclusione del progetto dal 9 giugno 2022 al 9 novembre 2022 con trasmissione della rendicontazione finale tramite Bandi On Line entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (IV trimestre 2022), come da cronoprogramma aggiornato delle attività e delle spese allegato alla suddetta istanza di variazione, senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo con decreto n. 3043 del 06 marzo 2020 (anno 2022);

Dato atto che con riferimento all'istanza di variazione pervenuta tramite PEC il 14 gennaio 2022 (agli atti regionali prot. R1.2022.0000244 del 14 gennaio 2022) è stato rispettato il termine per la conclusione del procedimento, indicato nel paragrafo 5.1 delle Linee guida di rendicontazione, pari a 90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura regionale pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico), individuate con d.g.r. XI/294 del 28 giugno 2018, d.g.r. XI/479 del 2 agosto 2018, d.g.r. n. XI/1315/2019, d.g.r. n. XI/2727/2019, d.g.r. n. XI/5913/2022, dal decreto n. 4641 del 17 aprile 2020 e dal decreto n. 7558 del 3 giugno 2021, che hanno confermato in capo alla Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico le attività di selezione e concessione della «Call per progetti strategici di ricerca, sviluppo e innovazione volti al potenziamento degli ecosistemi lombardi della ricerca e dell'innovazione quali HUB a valenza internazionale»;

Richiamate in particolare:

- la d.g.r. n. X/4235 del 27 ottobre 2015 che ha disposto la rimodulazione di alcune direzioni generali e in particolare la ridenominazione della DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione in DG Università, Ricerca e Open Innovation, poi modificata con le d.g.r. n. XI/5 del 4 aprile 2018 e n. XI/126 del 18 maggio 2018 in DG Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione e n. XI/4221 del 25 gennai-

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

io 2021 in Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;

- la d.g.r. XI/2727 del 23 dicembre 2019 di approvazione del XIV provvedimento organizzativo, con il quale sono stati modificati gli assetti organizzativi regionali con decorrenza dal 1 gennaio 2020, con la nomina del dott. Gabriele Busti come dirigente pro-tempore della Struttura pro-tempore Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Rafforzamento delle competenze (ora Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico);
- la d.g.r. n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 di approvazione del II Provvedimento organizzativo 2021 che ha disposto l'assegnazione, dal 1 febbraio 2021, della Struttura pro-tempore Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze alla Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione;
- la d.g.r. n. XI/4431 del 17 marzo 2021 di approvazione del V Provvedimento organizzativo 2021 con cui la Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il rafforzamento delle competenze è ridenominata «Struttura Investimenti per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico» e che ha disposto il conferimento delle competenze relative alla verifica documentazione e alla liquidazione dell'ASSE I del POR FESR alla Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riassegnata con d.g.r. n. XI/5913 del 31 gennaio 2022 alla UO Istruzione, Università, Ricerca, Autorità di gestione POR FESR 2014-2020 e comunicazione;
- la d.g.r. n. XI/5913 del 31 gennaio 2022 di approvazione del III provvedimento organizzativo 2022 che ha istituito la nuova Struttura Investimenti per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico confermando le precedenti competenze di cui alla d.g.r. XI/2727/2019 e aggiungendone di nuove a far data dall'individuazione e nomina del rispettivo dirigente;

Vista la l.r. n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

1. di accogliere, per quanto indicato in premessa, l'istanza di variazione del progetto ID 1165247, presentata dal capofila AGROMATRICI S.R.L. e pervenuta a Regione Lombardia tramite PEC in data 14 gennaio 2022, agli atti regionali prot. R1.2022.0000244 del 14 gennaio 2022, con approvazione della proroga di 5 mesi (3 mesi in base alle disposizioni del paragrafo D.3 della Call HUB e 2 mesi in base all'art. 27 della l.r. 34/1978 e dei succitati decreti ministeriali attestanti l'emergenza sanitaria in corso) della data di conclusione del progetto dal 9 giugno 2022 al 9 novembre 2022, con trasmissione della rendicontazione finale tramite Bandi on line entro e non oltre il 31 dicembre 2022 (IV trimestre del 2022), come da cronoprogramma aggiornato delle attività e delle spese allegato alla suddetta istanza di variazione, senza modifica dell'annualità dell'impegno delle risorse allocate per il saldo con decreto n. 3043 del 6 marzo 2020 (anno 2022);

2. di modificare, conseguentemente, con atto integrativo l'Accordo di ricerca sottoscritto in data 26 febbraio 2020 dal Direttore Generale della DG competente di Regione Lombardia e dai rappresentanti legali dei partner del progetto ID 1165247 sostituendo nell'articolo «11 - DATA DI AVVIO E CONCLUSIONE DEL PROGETTO» la data di conclusione del progetto originaria con la nuova data indicata al punto 1 e adeguando il nuovo trimestre di presentazione della rendicontazione, sostituendo il cronoprogramma delle attività e delle spese con quelli allegati alla suddetta istanza;

3. di confermare tutti gli altri dati riportati nel suddetto accordo e di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nello stesso che non rientrano nelle modifiche espressamente indicate nel presente provvedimento;

4. di comunicare gli esiti positivi dell'istruttoria effettuata sull'istanza di proroga della data di conclusione del progetto e trasmettere con apposita comunicazione l'atto integrativo all'Accordo di ricerca sottoscritto al capofila proponente l'istanza di cui al punto 1, all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nella domanda di adesione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURL e sul sito istituzionale di Regione Lombardia dedicato alla Programmazione Europea Portale PROUE - sezione bandi - pagina dedicata alla CALL HUB: (<http://www.fesr.regione.lombardia.it/wps/portal/PROUE/FESR/Bandi>);

6. di trasmettere il presente atto all'Autorità di Gestione POR-FESR 2014-2020 e al dirigente della Struttura Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020, riconfermato con decreto n. 7558 del 03 giugno 2021 come Responsabile per le attività di verifica documentale e liquidazione della spesa della Call HUB;

7. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Gabriele Busti

D.G. Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi

D.d.s. 1 marzo 2022 - n. 2573

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Approvazione del bando 2022 per la misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per zone agricole natura 2000».

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

SVILUPPO DELLE POLITICHE FORESTALI E AGROAMBIENTALI

Visti i Regolamenti (UE):

- n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, e in particolare l'art. 30 «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua» in cui vengono descritti i criteri e le modalità secondo cui gli Stati membri rendono disponibile sul territorio un sostegno agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori, per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli occasionati, nelle zone interessate, dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla direttiva 2009/147/CE;
- n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e ss.mm.ii - in particolare il Titolo VI, Capo I relativo alla Condizionalità;
- n. 1307/2013 del Parlamento e del Consiglio del 17 Dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e ss.mm.ii ;
- n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e ss.mm.ii;
- n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie e ss.mm.ii;
- n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e ss.mm.ii;
- n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e ss.mm.ii;
- n. 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 «che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022» e prevede all'art. 1 che i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, siano prorogati fino al 31 dicembre 2022 e che per ottenere tale proroga sia necessario presentare una richiesta di modifica dei programmi di sviluppo rurale per tale periodo transitorio;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione di esecuzione C (2015) 4931 del 15 luglio 2015, come da ultimo modificato con Decisione n. C (2021) 9139 del 6 dicembre 2021;

Visto il d.d.u.o.n. 12336 17 settembre 2021, «Programma sviluppo rurale 2014/2020. Individuazione dei responsabili delle operazioni - aggiornamento», con il quale è stato approvato l'elenco aggiornato dei Dirigenti regionali pro tempore responsabili delle singole operazioni, tra cui delle operazioni della Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000»;

Ritenuto opportuno fornire ai potenziali beneficiari della misura la descrizione degli impegni e delle condizioni che regolano l'accesso ai benefici Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» per l'anno 2022 e di approvare, pertanto, le disposizioni attuative della detta misura per l'anno 2022;

Considerato che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 1.000.000 euro, la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

Vista la comunicazione via mail del 21 febbraio 2022 della Direzione competente in materia di Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i., agli atti della Struttura;

Visto il parere favorevole dell'Organismo Pagatore Regionale, via mail, relativo al bando a valere sull'annualità 2022 di cui all'allegato 1 e relativi allegati da A a F, parte integrante del presente atto, comunicato via e-mail in data 21 febbraio 2022, agli atti della Struttura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni e in particolare l'art. 17 che individua le competenze dei dirigenti, nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente della Struttura «Politiche agroambientali e uso e tutela del suolo agricolo» attribuite con d.g.r.n. XI/2795 del 31 gennaio 2020;

DECRETA

1. di approvare le disposizioni attuative per la presentazione delle domande relative alla Misura 12 sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000» per l'anno 2022, di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. che le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a 1.000.000 euro la cui spesa graverà sul bilancio dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR);

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul Portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Roberto Carovigno

— • —

**PSR**
2014 2020**LOMBARDIA**
L'INNOVAZIONE
METTERADICI**Regione**
Lombardia*FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020***MISURA 12****SOTTOMISURA 12.1****Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000****DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA NELL'ANNO 2022****SOMMARIO****PREMESSA**

- 1. FINALITÀ E OBIETTIVI**
- 2. RIFERIMENTI NORMATIVI**
- 3. SOGGETTI BENEFICIARI**
- 4. DOTAZIONE FINANZIARIA**
- 5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE**
- 6. COSA VIENE FINANZIATO**
- 7. CONDIZIONALITÀ**
- 8. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI**

8.1. OPERAZIONE 12.1.01 – SALVAGUARDIA DI TORBIERE

- 8.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 8.1.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 8.1.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- 8.1.4 COSA VIENE FINANZIATO
- 8.1.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
- 8.1.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8.1.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
- 8.1.8 DOCUMENTAZIONE

8.2. OPERAZIONE 12.1.02 – CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

- 8.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 8.2.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 8.2.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- 8.2.4 COSA VIENE FINANZIATO
- 8.2.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
- 8.2.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8.2.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
- 8.2.8 DOCUMENTAZIONE

8.3. OPERAZIONE 12.1.03 – CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

- 8.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 8.3.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 8.3.3 SOGGETTI BENEFICIARI

- 8.3.4 COSA VIENE FINANZIATO
- 8.3.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
- 8.3.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8.3.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
- 8.3.8 DOCUMENTAZIONE

8.4. OPERAZIONE 12.1.04 – GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

- 8.4.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 8.4.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 8.4.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- 8.4.4 COSA VIENE FINANZIATO
- 8.4.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
- 8.4.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8.4.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
- 8.4.8 DOCUMENTAZIONE

8.5. OPERAZIONE 12.1.05 – GESTIONE PIU' SOSTENIBILE DEGLI INPUT CHIMICI (PRODOTTI FITOSANITARI) A TUTELA DELLE ZONE NATURA 2000

- 8.5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI
- 8.5.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE
- 8.5.3 SOGGETTI BENEFICIARI
- 8.5.4 COSA VIENE FINANZIATO
- 8.5.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE
- 8.5.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
- 8.5.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE
- 8.5.8 DOCUMENTAZIONE

9. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- 9.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 9.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA
- 9.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
- 9.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA
- 9.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
- 9.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

10. ISTRUTTORIA

- 10.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 10.2 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA
- 10.3 ASSEGNAZIONE CUP – CODICE UNICO DI PROGETTO

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

13. DISPOSIZIONI FINALI

14. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

- 15.1 INDICATORI
- 15.1. CUSTOMER SATISFACTION

16. RICORSI

17. SANZIONI**18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI****19. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)****20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI****21. GLOSSARIO**

ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

ALLEGATO B - ELENCO DEI SITI NATURA 2000 AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI 12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 E 12.1.04

ALLEGATO C - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO, RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE

ALLEGATO D - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 12 - SOTTOMISURA 12.1 "PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000" (*)

ALLEGATO E – SCHEDE MONITORAGGIO

ALLEGATO F - ISTRUZIONI TECNICHE PER IL CORRETTO MONITORAGGIO AZIENDALE (PER OPERAZIONE 12.1.05)

PREMESSA

Queste disposizioni descrivono le operazioni della Misura 12, sottomisura 12.1, del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Regione Lombardia e gli impegni che le aziende beneficiarie sono tenute a rispettare nel 2022.

Con un successivo provvedimento saranno dettagliate le fasi e i tempi del procedimento (presentazione delle domande, istruttoria, modalità e tempi di erogazione dell'agevolazione) e le disposizioni finali (controlli, scadenze, monitoraggio dei risultati, trattamento dei dati personali, pubblicazione, informazioni e contatti).

1. FINALITÀ E OBIETTIVI

La sottomisura 12.1 “Pagamenti compensativi per zone agricole Natura 2000” intende compensare gli svantaggi determinati dai vincoli contenuti nei Piani di gestione e/o nelle Misure di Conservazione delle aree Natura 2000, finalizzati a garantire la tutela di habitat di particolare interesse naturalistico.

Tali vincoli, infatti, possono comportare per l'impresa agricola che conduce terreni e strutture ubicate all'interno dei siti Natura 2000, delle condizioni di “svantaggio” rispetto alle imprese al di fuori di tali aree. Queste condizioni di svantaggio si traducono in maggiori costi e in minori ricavi per le imprese agricole che operano nei siti Natura 2000 rispetto a quelle poste al di fuori di questi siti, che non devono quindi attenersi alle stesse regole.

Considerati le priorità e gli obiettivi trasversali dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale definiti all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, che contribuiscono alla realizzazione della strategia Europa 2020, si valuta che le operazioni proposte nell'ambito della misura 12 contribuiscano al soddisfacimento della seguente priorità e Focus Area:

Priorità 4 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”

Focus area 4.a Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

La misura contribuisce ai seguenti obiettivi trasversali:

- Tutela dell'ambiente, grazie all'adozione di impegni che garantiscono la salvaguardia degli elementi di pregio che costituiscono le aree Natura 2000 e un minore impatto ambientale dell'agricoltura in aree di particolare importanza per la salvaguardia dell'ambiente e in particolare della biodiversità.
- Adattamento ai cambiamenti climatici in quanto, grazie al mantenimento della biodiversità, si garantisce la resilienza dei territori interessati.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Si riepilogano i principali riferimenti normativi e regolamentari¹ alla base di questo bando:

¹ La normativa europea è rintracciabile sul sito <http://eur-lex.europa.eu> e quella regionale sul sito <http://www.regione.lombardia.it>

- Titolo III, Capo I, Articolo 30 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, in particolare Titolo VI, "Condizionalità" e Allegato II.
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (UE) 2220/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 "che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022".
- Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2021) 9139 del 6 dicembre che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica da ultimo la Decisione di esecuzione C(2015) 4931 del 15 luglio 2015 della Commissione.

- DM MIPAAF 22 gennaio 2014 “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»”.
- DM MIPAAF 5465 del 7/06/2018 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013”.
- DM MIPAAF 2588 del 20 marzo 2020 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.”
- DGR n. 1156 del 21/01/2019 “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art.4 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 5465 del 7 giugno 2018 recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. UE n. 1307/2013”.
- DGR n. XI/5836 del 29 dicembre 2021 “Linee guida per l’attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”.
- DGR n. 5958 del 14/02/2022 “Determinazione dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Modifiche e integrazioni alla dgr x/3351 del 1° aprile 2015 e ss.mm.ii. Regime di condizionalità per l’anno 2022”.
- DDUO n. 101 del 12/01/2011 “Disciplina dello spostamento di animali per ragioni di pascolo (alpeggio, transumanza, pascolo vagante) in Regione Lombardia”.
- DDS n. 1763 del 13 febbraio 2020 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 12 - sottomisura 12.1 “Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000”: modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale” anno 2019 e anni successivi”.
- DDS n. 13692 del 14 ottobre 2021 «Modifica al d.d.s. 4 settembre 2018 - n. 12537 avente ad oggetto «Reg. UE n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 della Lombardia. Disposizioni per la cessione di aziende (cambio beneficiario), ai sensi dell’art. 8 del Reg. UE n. 809/2014, relativamente all’operazione 8.1.02 «Mantenimento di superfici imboschite», alla sottomisura 10.1 «Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali», alla misura 11 «Agricoltura biologica», alla sottomisura 12.1 «Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000» e alla sottomisura 13.1 «Pagamento compensativo per le zone montane»».

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare la domanda di sostegno gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole.

Per ogni operazione sono descritte ulteriori e specifiche condizioni di ammissibilità previste per i beneficiari.

4. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura 12.1 per l'intero periodo di programmazione è pari a € 3.300.000,00.

La dotazione finanziaria complessiva della sottomisura per le domande presentate nell'anno 2022 è pari a € 1.000.000,00 a valere sul bilancio dell'OPR.

Qualora il contributo totale delle domande ammissibili a finanziamento superi la dotazione finanziaria complessiva di cui sopra, la stessa può essere incrementata con motivazione del Responsabile di operazione, utilizzando le eventuali risorse che si rendessero disponibili sulla Misura, per economie di spesa accertate o rimodulazioni finanziarie approvate dalla Commissione UE.

5. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AGEVOLAZIONE

È concesso un premio annuale per ettaro per le superfici condotte dal beneficiario presenti nel fascicolo aziendale e richieste a premio.

L'importo dell'indennizzo è specificato nell'apposito paragrafo relativo ad ogni operazione.

Gli indennizzi annuali sono calcolati per ettaro di superficie, sulla base dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi agli obblighi e nel rispetto dei limiti previsti dall'allegato II del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e tengono conto della necessità di evitare il doppio finanziamento con il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (c.d. Greening) di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

6. COSA VIENE FINANZIATO

La sottomisura 12.1 intende compensare gli svantaggi determinati da alcuni vincoli contenuti nei Piani di gestione e/o nelle misure di conservazione delle aree Natura 2000, mediante la corresponsione alle imprese agricole di una indennità.

Tali obblighi vanno al di là di quelli previsti da:

- a) **Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)** di cui all'art. 94 e all'Allegato II del Reg. (UE) n. 1306/2013, declinati per il 2022 dalla DGR 5958/2022.
- b) **Pertinenti "criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima"** di cui al reg. (UE) n. 1307/2013, art. 4 paragrafo 1 lettera c) punti ii) e iii), che sono disciplinati a livello nazionale dal DM 5465/2018, attuato a livello regionale con DGR n. 1156/2019.

Si considerano impegni di misura i criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e l'attività agricola minima.

Il rispetto di tutti gli impegni previsti per le singole operazioni, descritti al successivo paragrafo e degli obblighi di cui ai sopracitati punti a), b) è condizione per percepire interamente il premio di ogni operazione.

7. CONDIZIONALITÀ

L'agricoltore che percepisce l'indennità collegata a questa sottomisura è tenuto al rispetto degli obblighi di condizionalità, rappresentati da Criteri di Gestione Obbligatorie (c.d. CGO) e norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (c.d. BCAA) di cui al Titolo VI, Capo I e all'allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all'azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall'azienda stessa.

La condizionalità si applica all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.

In caso di mancato rispetto degli impegni di condizionalità, l'aiuto viene ridotto o annullato.

8. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI

La misura 12, sottomisura 12.1, è articolata in cinque operazioni:

12.1 "Pagamenti compensativi per le zone agricole Natura 2000":

- | | |
|---------|--|
| 12.1.01 | Salvaguardia di torbiere |
| 12.1.02 | Conservazione di canneti, cariceti, molinieti |
| 12.1.03 | Conservazione di coperture erbacee seminaturali |
| 12.1.04 | Gestione naturalistica dei prati a tutela della biodiversità |
| 12.1.05 | Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone Natura 2000 |

8.1. OPERAZIONE 12.1.01 – SALVAGUARDIA DI TORBIERE

8.1.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con questa operazione s'intende salvaguardare le aree di torbiera e le zone umide con vegetazione di particolare pregio (habitat 3130, 7110*, 7140, 7150 e 7230), che potrebbero essere danneggiate dal calpestio del bestiame se non adeguatamente protette durante il periodo di pascolamento; in questo modo si vuole conservare l'integrità di aree ad alto valore naturalistico, che potrebbero degradarsi se utilizzate indiscriminatamente per il pascolo del bestiame.

Le torbiere sono notoriamente accumulatrici di carbonio atmosferico grazie alla loro capacità di accumulare la lettiera vegetale in forma di "torba". La loro mancata tutela rischia di trasformarle in fonte di anidride carbonica, che, liberata in atmosfera, avrebbe impatti negativi sul clima.

8.1.2. TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica alle superfici della Lombardia ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nelle quali siano presenti e cartografati uno o più dei seguenti Habitat:

- Habitat 3130 acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con vegetazione dei littorelletea uniflorae e degli isoeto-nanojuncetea
- Habitat 7110* torbiere alte attive
- Habitat 7140 torbiere di transizione e instabili
- Habitat 7150 depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion
- Habitat 7230 torbiere basse alcaline

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.1.7.

8.1.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. ⁽²⁾

8.1.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e di minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi descritti al paragrafo 8.1.7.

8.1.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **170 €/ha**.

La superficie oggetto di indennità è esclusivamente quella delimitata come torbiera.

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi e ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

² Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

8.1.5.1 Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013).

Gli impegni dell'operazione 12.1.01 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening.

Pertanto, l'indennità dell'operazione 12.1.01 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.1.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte e permanere durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere in uno degli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Ricadere in uno dei siti i cui piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.1.7.
3. Essere correttamente georeferenziate con relativo perimetro e intersecare le cartografie degli habitat sopraccitati.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022. La conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2022 fatti salvi:
 - i terreni a pascolo, per i quali la disponibilità deve essere dimostrata almeno fino al 30 settembre 2022 e comunque fino al momento della demonticazione del bestiame, qualora la fine della monticazione sia successiva al 30 settembre 2022;
 - i casi di cambio beneficiario.

La superficie minima complessiva delle parcelle da porre sotto impegno è pari a 100 mq.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente-

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, come previsto dal DM MIPAAF 7839 del 9 agosto 2018.

I richiedenti devono, inoltre, essere allevatori di bestiame (bovini/bufalini, equidi, ovini e caprini) registrati in Banca Dati Nazionale (BDN) con centro aziendale zootecnico in Lombardia.

Per allevatore di bestiame si intende il titolare di una impresa agricola con:

- Codice di allevamento attivo al 1/1/2022 a lui intestato.
- Consistenza media dichiarata dell'allevamento per l'anno in corso maggiore di zero.

- Codice pascolo assegnato dall'ATS, al quale sia abbinata la superficie richiesta a premio.

8.1.7. OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi a questa operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2022 fino al 31/12/2022.

Descrizione degli obblighi

- 1. Divieto di pascolamento sulle torbiere** ricadenti negli habitat 3130, 7110*, 7140, 7150, e 7230.

Le torbiere devono risultare protette dal pascolamento laddove il caricamento delle superfici venga effettivamente realizzato.

A dimostrazione della presenza di bestiame nell'anno in cui viene richiesta l'indennità, farà fede il registro di alpeggio presente nella banca dati nazionale (BDN).

- 2. Obbligo di posatura di recinzioni elettrificate fisse per tutto il periodo di monticazione** a protezione delle aree interessate.

Per "recinzioni elettrificate fisse" si intendono recinzioni elettrificate che devono essere posate prima o contestualmente all'avvio del periodo di monticazione e devono rimanere in loco per tutta la durata dello stesso. Tali recinzioni sono rimovibili al termine della monticazione.

Le recinzioni dovranno essere mantenute in efficienza e posate in modo da comprendere l'area preservata dal pascolamento.

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una stessa coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.01, anche gli impegni a valere su diverse misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere", **NON** sono combinabili con quelli previsti da:

- altre operazioni della misura 12.
- Tutte le operazioni della misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali".
- Tutte le operazioni della misura 11 "Agricoltura biologica".

8.1.8 DOCUMENTAZIONE

8.1.8.1 Documentazione da allegare alla domanda

Nessuna documentazione

8.1.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare copia del modello 7 o del modello 4 rilasciato dall'ATS competente e il registro di alpeggio, attestanti la movimentazione del bestiame nelle zone oggetto di sostegno.

8.2. OPERAZIONE 12.1.02 – CONSERVAZIONE DI CANNETI, CARICETI, MOLINIETI

8.2.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione ha l'obiettivo di contribuire alla conservazione di un habitat di interesse comunitario che rappresenta un'importante area umida caratterizzata da una vegetazione peculiare, di particolare importanza per la nidificazione e l'alimentazione della fauna ornitica. La vegetazione palustre del canneto è dominata dalla cannuccia di palude (*Phragmites australis*) o da grandi carici (*Carex sp. Pl.*) e da *Hibiscus palustris* L.; il corteggio floristico del cariceto e del molinieto vede la presenza di *Carex elata* all. e *Molinia caerulea* (L.) Moench, ma anche di *Genziana pneumonanthe* L., *Hypericum tetrapterum* Fries, *Allium angulosus* L., *Parnassia palustris* L., *Selinum carvifolia* L..

Ritenendo importante ai fini ambientali la conservazione di tali habitat, gli Enti Gestori delle Aree Natura 2000 ~~ove l'habitat è presente~~ hanno ritenuto opportuno inserire nei propri piani di gestione il divieto di modificare la destinazione d'uso di tali superfici che, diversamente, sarebbero state destinate a ospitare, laddove possibile, colture a maggior reddito.

8.2.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica alle superfici della Lombardia ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nelle quali siano presenti e cartografati uno o più dei seguenti Habitat:

- **Habitat 6410*** Praterie con *Molinia* su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (*Molinia caerulea*)
- **Habitat Corine biotopes:**
 - 53.111 *Phragmiteti* inondati.
 - 53.14 Comunità elofitiche di media altezza.
 - 53.2151 Cariceti con *Carex elata*.
 - 53.218 Cariceti con *Carex pseudocyperus*.
 - 53.2192 Cariceti con *Carex cuprina*.

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i Piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.2.7.

8.2.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. ⁽³⁾

8.2.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e di minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi di seguito descritti al paragrafo 8.2.7.

³ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

8.2.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi e ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Le superfici soggette agli impegni dell'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, moliniati" potrebbero essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente greening EFA (Aree di interesse ecologico).

In caso di utilizzo delle superfici oggetto di impegno per soddisfare tale componente greening, l'indennità relativa all'operazione non viene pagata.

8.2.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte e permanere durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere negli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Ricadere in uno dei siti riportati i cui piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.2.7.
3. Essere correttamente georeferenziate con relativo perimetro e intersecare le cartografie degli habitat sopraccitati.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2022 fatti salvi i casi di cambio beneficiario.

La superficie minima complessiva delle parcelle da porre sotto impegno è pari a **100 mq**.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.2.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi all'operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2022 fino al 31/12/2022.

Descrizione degli obblighi

Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo.

Le superfici a oggi interessate dalla presenza dell'habitat non possono essere destinate a ospitare altre colture diverse da canneti, cariceti, moliniati.

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una stessa coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.02, anche gli impegni a valere su altre Misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.02 "Conservazione di canneti, cariceti, molinieti"

- **SONO combinabili** con quelli previsti **dalla misura 10 operazione 10.1.08 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti"**.
- **NON sono combinabili** con quelli previsti da:
 - altre operazioni della misura 12.
 - Tutte le operazioni della misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" ad esclusione dell'operazione 10.1.08.
 - Tutte le operazioni della misura 11 "Agricoltura biologica".

8.2.8 DOCUMENTAZIONE**8.2.8.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Nessuna documentazione.

8.2.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Nessuna documentazione.

8.3. OPERAZIONE 12.1.03 – CONSERVAZIONE DI COPERTURE ERBACEE SEMINATURALI

8.3.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'operazione è volta alla conservazione e al ripristino di un ambiente seminaturale (Habitat H6210) ritenuto di interesse prioritario in presenza di orchidee, di elevato interesse in termini di biodiversità floristica, importante anche come spazio aperto per la sosta e l'alimentazione della fauna selvatica.

8.3.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica a tutte le superfici della Lombardia ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nelle quali sia presente e cartografato l'Habitat 6210 Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo.

L'operazione è applicabile solo in quei siti per i quali i Piani di gestione e/o le Misure di Conservazione prevedono gli obblighi di cui al successivo paragrafo 8.3.7.

8.3.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole ⁽⁴⁾

8.3.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 8.3.7.

8.3.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette ad impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi e ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Le **superfici** soggette agli impegni dell'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali" possono essere utilizzate per soddisfare gli obblighi della componente greening EFA (Aree di interesse ecologico).

In caso di utilizzo delle **superfici** oggetto di impegno per soddisfare tale componente greening, l'indennità relativa a questa operazione non viene pagata.

8.3.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte e permanere durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

⁴ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere nell'Habitat 6210 "Formazioni erbose secche seminaturali su substrato calcareo" all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Ricadere in uno dei siti riportati i cui piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 6.3.7.
3. Essere correttamente georeferenziate con relativo perimetro e intersecare la cartografia dell'habitat sopraccitato.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2022 fatti salvi i casi di cambio beneficiario.

La superficie minima complessiva delle parcelle da porre sotto impegno è pari a **0,5 ha**.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture:

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente:

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.3.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi all'operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2022 fino al 31/12/2022.

Descrizione degli obblighi**Divieto di cambiare la destinazione d'uso del suolo.**

Le superfici ad oggi interessate dalla presenza dell'habitat non possono essere destinate ad ospitare altre colture diverse dalle coperture erbacee seminaturali.

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una stessa coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.03, anche gli impegni a valere su diverse misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.03 "Conservazione di coperture erbacee seminaturali"

- **SONO combinabili** con quelli previsti **dalla misura 10 operazione 10.1.09** "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali";
- **NON sono combinabili** con quelli previsti da:
 - altre operazioni della misura 12.
 - Tutte le operazioni della misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali" ad esclusione dell'operazione 10.1.09.
 - Tutte le operazioni della misura 11 "Agricoltura biologica".

8.3.8 DOCUMENTAZIONE**8.3.8.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Nessuna documentazione.

8.3.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Nessuna documentazione.

8.4. OPERAZIONE 12.1.04 – GESTIONE NATURALISTICA DEI PRATI A TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

8.4.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

L'intervento è volto a favorire una gestione naturalistica degli ambienti a prato ricadenti negli **habitat 6510** (Praterie magre da fieno a bassa altitudine) e **6520** (Praterie montane da fieno), posti a quote altitudinali inferiori ai 1400 metri, finalizzata alla salvaguardia della fauna selvatica, in particolare dell'Averla piccola.

Promuovere la presenza e la conservazione dell'Averla piccola, ritenuta specie ombrello, significa incrementare nei suddetti habitat la presenza di insetti, rettili e micromammiferi di cui essa si nutre, con un aumento sostanziale di biodiversità.

La gestione a scopo naturalistico dei prati viene attuata attraverso il mantenimento di alcune porzioni della superficie a prato non sfalciate, in cui la fauna selvatica, in particolare l'Averla piccola, può trovare un ambiente favorevole alla sopravvivenza.

8.4.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

L'operazione si applica alle superfici della Lombardia ~~ricadenti in~~ ricadenti in Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC) nelle quali sia presente e cartografato uno o più dei seguenti habitat:

- Habitat 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine;
- Habitat 6520 Praterie montane da fieno.

L'operazione è applicabile solo nei siti per i quali i Piani di Gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.4.7.

8.4.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. ⁽⁵⁾

8.4.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e di minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi di seguito descritti al paragrafo 8.4.7.

8.4.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **500 €/ha**.

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi e ai mancati ricavi causati dal rispetto dei vincoli riferiti all'habitat e previsti dai relativi piani di gestione e/o dalle misure di conservazione dei siti Natura 2000.

⁵ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Gli impegni dell'operazione 12.1.04 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening, pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.

L'indennità dell'operazione 12.1.04 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.4.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte e permanere durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere in uno degli Habitat sopra indicati, all'interno delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), Siti di importanza comunitaria (SIC) o Zone Speciali di Conservazione (ZSC).
2. Ricadere in uno dei siti riportati i cui piani di gestione e/o le misure di conservazione prevedono gli obblighi di cui al paragrafo 8.4.7.
3. Essere correttamente georeferenziate con relativo perimetro e intersecare le cartografie degli habitat sopraccitati.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2022 fatti salvi i casi di cambio beneficiario.

La superficie minima complessiva delle parcelle da porre sotto impegno è pari a **1 Ha**.

Condizioni di ammissibilità relative alle colture

L'elenco dei codici coltura ammessi è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria. Per le imprese agricole che hanno domicilio fiscale a Livigno (territorio extradoganale), il suddetto requisito di ammissibilità è soddisfatto attraverso l'iscrizione al registro depositato presso il Comune dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola, così come previsto dal DM MIPAAF 7839 del 9 agosto 2018.

8.4.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi all'operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2022 fino al 31/12/2022.

Descrizione degli obblighi

1. **rinunciare al pascolamento** delle parcelle oggetto di impegno.
2. **mantenere porzioni di prato non sfalcio fino al 31 agosto** dell'anno della domanda, con le seguenti proporzioni: prato sfalcio **85 %**, prato non sfalcio **15 %**.
Le aree non sfalciate devono essere preferibilmente fasce marginali, localizzate nei pressi di arbusti o siepi, laddove esistenti, che costituiscono un potenziale sito riproduttivo per l'avifauna.

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una stessa coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.04, anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica" **NON sono combinabili** con quelli previsti da:

- altre operazioni della misura 12.
- Tutte le operazioni della misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali".
- Tutte le operazioni della misura 11 "Agricoltura biologica".

8.4.8 DOCUMENTAZIONE**8.4.8.1 Documentazione da allegare alla domanda**

Al momento della presentazione della domanda è necessario allegare una planimetria delle parcelle oggetto di impegno (file formato pdf; titolo "Planimetria") **dalla quale si evincano le superfici oggetto di sfalcio e quelle non sfalciate.**

8.4.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare in azienda il registro delle operazioni colturali che dovrà riportare i seguenti elementi minimi: coltura, superficie, riferimenti catastali delle particelle, tipo di operazione colturale effettuata, data di esecuzione dell'operazione colturale, note, firma di chi esegue l'operazione.

8.5. OPERAZIONE 12.1.05 – GESTIONE PIU' SOSTENIBILE DEGLI INPUT CHIMICI (PRODOTTI FITOSANITARI) A TUTELA DELLE ZONE NATURA 2000

8.5.1 FINALITÀ E OBIETTIVI

Con questa operazione si intende sostenere la riduzione dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari in zone Natura 2000, attraverso una migliore gestione aziendale degli input chimici generalmente utilizzati sulle colture agricole, favorendo un minore impatto ambientale dell'agricoltura in tali aree. In conseguenza sono attesi effetti positivi sulla biodiversità e l'aumento della resilienza del sistema agricolo ai cambiamenti climatici.

8.5.2 TERRITORIO DI APPLICAZIONE

Questa operazione si applica alle superfici della Lombardia ricadenti nelle Aree Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale – ZPS, Siti di importanza comunitaria – SIC e Zone Speciali di Conservazione – ZSC).

8.5.3 SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda gli imprenditori agricoli costituiti nelle seguenti forme giuridiche:

- Imprese agricole individuali
- Società agricole
- Società cooperative agricole. ⁽⁶⁾

Non possono essere beneficiari dell'operazione gli agricoltori che aderiscono al metodo di produzione biologico.

8.5.4 COSA VIENE FINANZIATO

Vengono compensati gli svantaggi in termini di maggiori costi e di minori ricavi connessi al rispetto degli obblighi di seguito descritti al paragrafo 8.5.7.

8.5.5 ENTITÀ DELL'INDENNITÀ ANNUALE

Per le parcelle soggette a impegno il beneficiario riceverà un'indennità annuale pari a **180 €/ha**.

L'indennità è determinata in base ai maggiori costi e ai mancati ricavi connessi agli obblighi imposti dalle misure specifiche per la tutela dei siti Natura 2000, declinati a livello regionale secondo quanto previsto dal punto A.5.8 "Tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette" del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), reperibile alla pagina web www.fitosanitario.regione.lombardia.it.

Collegamento con il pagamento greening (art. 43 del Reg. UE n. 1307/2013)

Gli impegni dell'operazione 12.1.05 sono di natura completamente diversa rispetto agli impegni corrispondenti agli obblighi previsti dal greening; pertanto non si ravvisa alcun rischio di doppio finanziamento con il pagamento del greening.

⁶ Le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

L'indennità dell'operazione 12.1.05 è percepita interamente anche da coloro che presentano Domanda Unica e che sono soggetti al rispetto degli obblighi previsti dal greening.

8.5.6 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Tutte le condizioni di ammissibilità devono essere soddisfatte e permanere durante l'anno di impegno e vengono verificate sia al momento della presentazione della domanda, sia durante le fasi istruttorie (ammissibilità, pagamento anticipo e pagamento saldo).

Condizioni di ammissibilità relative alle superfici

Le superfici richieste a premio devono soddisfare contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. Ricadere all'interno delle Aree Natura 2000 (Zone di Protezione Speciale, Siti di importanza comunitaria o Zone Speciali di Conservazione). Per l'elenco dei siti Natura 2000 si rimanda agli allegati n. 2 e n. 3 della DGR 5958/2022, relativa all'elenco dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 94 del Reg. (CE) n. 1306/2013 (regime di condizionalità).
2. Essere coltivate a mais; tutta la superficie a mais ricadente in area Natura 2000 deve essere richiesta a premio.
3. Superficie minima almeno pari ad 1 ha.
4. Essere condotte dal richiedente alla data del 1/1/2022; la conduzione deve essere assicurata almeno fino al 31/12/2022 fatti salvi i casi di cambio beneficiario.

NOTA BENE Le superfici a mais ricadenti in aree Natura 2000 (ZPS, SIC, ZSC), che insistono su particelle catastali per le quali il richiedente non dispone di titoli di conduzione per l'intera annualità (1° gennaio – 31 dicembre), si intendono comunque utili ai fini del rispetto della condizione di ammissibilità e saranno assoggettate agli impegni previsti dall'operazione 12.1.05 e ai relativi controlli, ma non potranno essere richieste a premio.

Le particelle di cui sopra dovranno essere selezionate dal richiedente nell'apposita sezione della domanda nell'ambito degli Altri Utilizzi (AU_MAIS).

Condizioni di ammissibilità relative alle colture

L'elenco dei codici coltura ammessi (relativi al mais) è disponibile sul portale istituzionale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) nella sezione relativa alla sottomisura 12.1).

Condizioni di ammissibilità relative al richiedente

Il richiedente deve essere titolare di una partita IVA aperta alla data del 1/1/2022, così come risultante dall'anagrafe tributaria.

8.5.7 OBBLIGHI DELL'OPERAZIONE

Gli obblighi connessi a questa operazione hanno durata annuale, decorrono dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022.

Descrizione degli obblighi

- a. Effettuare il monitoraggio e la valutazione della soglia d'intervento per Diabrotica (Diabrotica virgifera virgifera) ed Elateridi (Agriotes spp.) sulla coltura del mais.
Le attività di monitoraggio obbligatorie sono descritte puntualmente nell'allegato F e

consistono in visite periodiche in campo per l’installazione/sostituzione di apposite trappole posizionate sui terreni coltivati a mais ricadenti in Natura 2000 e per il conteggio e l’eliminazione degli insetti dannosi rilevati.

Tale monitoraggio, volto a verificare preventivamente la presenza di insetti dannosi, consente di effettuare trattamenti fitosanitari solo in caso di effettiva necessità.

In particolare:

- L’utilizzo dei geodisinfestanti per il controllo degli elateridi è ammesso solo nel caso in cui il monitoraggio aziendale evidenzi il superamento della soglia d’intervento.
 - L’utilizzo dei geodisinfestanti per la protezione delle radici dalle larve di diabrotica è subordinato agli esiti del monitoraggio aziendale condotto l’anno precedente.
 - L’utilizzo dei trattamenti insetticidi per il controllo degli adulti di diabrotica è ammesso soltanto nel caso in cui il monitoraggio aziendale evidenzi il superamento della soglia d’intervento.
- b. Registrare i dati di monitoraggio secondo i fac-simile di registrazione.
- c. Effettuare sulla superficie coltivata a mais, trattamenti con metodologie di distribuzione che consentono la riduzione dei fenomeni di deriva del 30%, secondo quanto previsto dal capitolo 9 dell’allegato A alla DGR n. 5836 del 29 dicembre 2021 “Linee guida per l’attuazione in Lombardia del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” (PAR).
- d. Effettuare sulla superficie coltivata a mais tutte le misure di mitigazione dei prodotti fitosanitari contenenti i principi attivi previsti dalla DGR n. 5836 del 29 dicembre 2021 (Allegato A, capitolo 9) (PAR) (terbutilazina, terbutilazina + metaboliti, glifosate, AMPA Glyphosate, Metholaclor, S-Metolachlor, bentazone, sulcotrione, flufenacet, piretroidi ed esteri fosforici). Per quanto riguarda le specifiche tecniche di dette misure di mitigazione occorre fare riferimento a quanto previsto dalla DGR n. 5836 del 29 dicembre 2021 (Allegato A, capitolo 9).

Nella tabella seguente si riportano le misure di mitigazione dei prodotti fitosanitari contenenti i principi attivi previsti dal PAR, pertinenti per la coltura del mais

Principio attivo	Misura di mitigazione	Comuni in cui si applica
Bentazone	<ul style="list-style-type: none">• ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti bentazone al massimo sul 50% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma della SAU delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata• riduzione della deriva del 30%	provincia di Pavia
Flufenacet	<ul style="list-style-type: none">• annualmente, ammesso l’utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Flufenacet al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma della SAU delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall’epoca in cui viene distribuito e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato• riduzione della deriva del 30%	province di Lodi, Milano e Pavia

Glyphosate _AMPA	<ul style="list-style-type: none"> • annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 50% della SAU aziendale • annualmente ammesso l'utilizzo della sostanza attiva al massimo sul 70% della SAU aziendale, esclusivamente per le aziende che aderiscono all'operazione del Programma di Sviluppo Rurale 10.1.04, agricoltura conservativa • riduzione della deriva del 30% 	tutta la Lombardia
Metholachlor, S-Metolachlor	<ul style="list-style-type: none"> • annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti Metolachlor/S-Metolachlor al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma della SAU delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato • riduzione della deriva del 30% 	province di Milano, Monza Brianza, Cremona, Mantova, Brescia e Pavia
Terbutilazina	<ul style="list-style-type: none"> • annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti terbutilazina al massimo sul 70% della SAU aziendale, rappresentata dalla somma della SAU delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato • riduzione della deriva del 30% 	province di Milano, Lodi, Cremona, Bergamo, Brescia Mantova e Monza Brianza N.B. Si ricorda che il Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/824 prevede che partire dal 14 giugno 2022 la Terbutilazina può essere utilizzata ogni tre anni sullo stesso appezzamento
Sulcotrione	annualmente, ammesso l'utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti sulcotrione al massimo sul 70% della SAU aziendale , rappresentata dalla somma della SAU delle colture su cui la sostanza attiva è autorizzata, indipendentemente dall'epoca in cui sono distribuiti e dalla concentrazione con cui la sostanza attiva è presente nel formulato; riduzione della deriva del 30%;	province di Milano, Lodi e Pavia
Piretroidi ed Esteri fosforici	Riduzione della deriva del 90% per le aree trattate confinanti, con i corpi idrici rilevanti.	tutta la Lombardia

Combinabilità tra operazioni/misure

Per combinabilità si intende la possibilità di adottare su una stessa particella catastale e per una stessa coltura, contestualmente agli obblighi dell'operazione 12.1.05, anche gli impegni (principali e/o accessori dove esistenti) a valere su diverse misure/operazioni.

I pagamenti relativi all'operazione 12.1.05 "Gestione più sostenibile degli input chimici (prodotti fitosanitari) a tutela delle zone natura 2000" **NON sono combinabili** con quelli previsti da:

- Altre operazioni della misura 12.
- Tutte le operazioni della misura 10 "Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali.
- Tutte le operazioni della misura 11 "Agricoltura biologica".

8.5.8 DOCUMENTAZIONE

8.5.8.1 Documentazione da allegare alla domanda

Nessuna documentazione.

8.5.8.2 Documentazione da conservare in azienda

Il beneficiario dovrà conservare in azienda le schede di registrazione dei dati di monitoraggio compilate (allegato E) e le fatture di acquisto delle trappole per Diabrotica ed Elateridi o fatture di acquisto di materiali per la costruzione di trappole per Elateridi, mappa indicante il posizionamento delle trappole o in alternativa foto georeferenziata del posizionamento di ogni trappola, eventuale altra documentazione fotografica georeferenziata (es. trappole posizionate in campo, trappole con catture) e il registro dei trattamenti.

In adempimento all'obbligo di condizionalità relativo alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari si ricorda che dovranno essere conservate in azienda: fatture di acquisto, bolle di accompagnamento e modulo di acquisto dei prodotti fitosanitari, quando previsto.

Si precisa che la compilazione e l'aggiornamento del registro dei trattamenti fitosanitari, già obbligo derivante dalle norme di condizionalità (CGO10), può avvenire adottando alternativamente le seguenti modalità:

- a) registro cartaceo;
- b) registro dei trattamenti informatizzato, disponibile on line sul sistema informativo regionale Sis.Co.

L'utilizzo dell'applicativo prevede la registrazione dell'utente sul sistema informativo stesso;

- c) altri registri informatizzati. In tal caso gli applicativi utilizzati dovranno comunque contenere le informazioni previste dal registro cartaceo di cui al punto a).

In caso di utilizzo dell'applicativo informatico per la gestione on line del registro dei trattamenti, o di altri strumenti informatici, verranno ritenuti validi i soli dati desunti dagli applicativi stessi.

Qualora le trappole per Elateridi vengano acquistate, le stesse sono ritenute idonee per l'assolvimento dell'obbligo dell'operazione solo se rispondono ai requisiti tecnici definiti nell'allegato (trappole con vermiculite).

DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTE LE OPERAZIONI

9. FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

Nei paragrafi successivi vengono descritte le tipologie di domanda e le relative scadenze di presentazione.

Nel caso in cui le date indicate coincidano con un giorno non lavorativo, il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

9.1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'anno 2022 i soggetti individuati come beneficiari nelle singole operazioni della Misura 12 possono presentare una domanda di sostegno per accedere ai benefici della Misura, ai sensi dell'art. 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tale domanda vale anche come domanda di pagamento del premio.

I dati indicati nelle domande sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

9.2 QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente per via informatica, seguendo le modalità descritte al successivo paragrafo 9.4, **a partire dal 11/03/2022**.

Nelle more dell'approvazione del Decreto Ministeriale che indica per lo Stato Membro il termine per la presentazione delle domande ai sensi del Reg. di Esecuzione (UE) n. 2021/540, tale termine viene fissato al **16 maggio 2022**.

La domanda può essere presentata dal 11/03/2022 entro e non oltre le ore 24.00.00 del 16 maggio 2022.

La domanda si intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo da parte di Regione Lombardia, generato dal sistema informativo.

Presentazione tardiva della domanda

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del **16 maggio 2022** e, quindi, **fino al 10 giugno 2022**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda entro l'ultimo giorno utile per la presentazione della stessa viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.

9.3 A CHI PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda deve essere inviata a Regione Lombardia, con le modalità di seguito illustrate.

9.4 COME PRESENTARE LA DOMANDA

9.4.1 Piano Colturale Grafico

Prima di compilare la domanda, il richiedente è tenuto ad aggiornare il proprio fascicolo grafico aziendale alfanumerico e informatizzato, completo di indirizzo PEC, codice IBAN e partita IVA e a compilare, riferendosi al 2022, la consistenza terreni grafica (CG) e il piano colturale grafico (PCG) individuando gli appezzamenti aziendali condotti.

Il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro delle imprese, oppure persona fisica) deve:

- riportare, mediante aggiornamento del proprio fascicolo aziendale da parte del CAA mandatario, un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo prima della presentazione della domanda di sostegno;
- mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo e aggiornarlo in seguito a eventuali variazioni.

L'Amministrazione comunicherà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo: pertanto il mancato rispetto da parte del beneficiario degli impegni assunti a possedere, mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Amministrazione da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica.

Si intende per:

- Appezzamento: una porzione continua di terreno della quale è riconoscibile un'occupazione del suolo omogenea tra quelle previste dal sistema di classificazione.
- Parcella agricola: porzione di terreno contigua e omogenea per occupazione del suolo e conduzione.
- Parcella di riferimento: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (LPIS).
- Isole aziendali: porzioni di territorio contigue, condotte da uno stesso produttore, individuate in funzione del sistema di identificazione delle parcelle agricole risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale.

Il Fascicolo Grafico, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti in corso di definizione da parte di AGEA, è composto da due componenti principali:

- Consistenza Terreni Grafica (CG): nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili.
- Piano di Coltivazione Grafico (PCG): nel quale è possibile assegnare agli appezzamenti un uso del suolo (macrouso, destinazione, uso, qualità e varietà), valido in uno specifico intervallo temporale (data inizio e data fine coltivazione), oltre alle informazioni riferite all'indicazione di coltura principale e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria e il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi regimi di aiuto.

Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari regimi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

9.4.2 Presentazione della domanda

L'art. 17, paragrafo 2, lettera c) del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che le domande di aiuto dovranno essere presentate tramite un'interfaccia basata sul Sistema di Identificazione Geografica delle particelle agricole dell'azienda. A tale fine, viene messo a disposizione degli agricoltori uno specifico applicativo che fornisce la rappresentazione grafica dei terreni presenti nel Fascicolo Aziendale e consente di aggiornare il piano colturale e di presentare la domanda di aiuto con informazioni fornite attraverso la visualizzazione grafica.

Le domande, pertanto, devono essere presentate in modalità grafica, dopo aver chiuso e consolidato il PCG del fascicolo aziendale riferito all'anno 2022, utilizzando esclusivamente il

Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co) entro il termine di chiusura previsto al par. 9.2.

In domanda sono riproposti gli appezzamenti del PCG che il richiedente deve associare al gruppo coltura prescelto.

Se durante la compilazione della domanda grafica si rendesse necessaria una modifica al fascicolo aziendale - Sezione Terreni, con conseguente chiusura del PCG a una data posteriore a quella dell'apertura della domanda, non ancora conclusa, il richiedente è tenuto a compilare ex novo la domanda di sostegno, al fine di recepire le modifiche del PCG divenute definitive, entro il termine di chiusura previsto al par. 9.2.

Le particelle catastali non georeferenziate non possono rientrare nel PCG ma devono essere comunque dichiarate in domanda; qualora fossero interessate da colture ammissibili a premio per una data operazione, NON possono essere richieste a premio.

È fatto obbligo di dichiarare nella domanda di aiuto tutta la superficie aziendale, sia se richiesta a premio che non richiesta a premio. I terreni per i quali non viene richiesto il premio devono essere inseriti nell'apposita sezione "altri utilizzi".

I soggetti interessati possono presentare domanda direttamente o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (organizzazioni professionali, centri di assistenza agricola, liberi professionisti).

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, scaricata in formato PDF e sottoscritta da uno dei soggetti con diritto di firma scelto tra quelli proposti dal sistema informativo e derivanti dalla lista di tutti i soci e titolari di cariche o qualifiche presenti in visura camerale.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea n. 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (Electronic Identification Authentication and Signature – Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica) la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata, aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Successivamente il file firmato elettronicamente deve essere caricato nel sistema come allegato.

Ad avvenuta sottoscrizione, caricamento e invio del file firmato il sistema genererà un numero di protocollo valido ai fini della presentazione della domanda stessa.

Il numero di protocollo NON è scritto all'interno del PDF firmato, ma è associato al file.

Non è ammessa la firma autografa della domanda con successivo caricamento del file.

La domanda di sostegno s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo di Regione Lombardia **entro le ore 24:00:00 del 16 maggio 2022.**

In caso di mancata assegnazione del protocollo o di assegnazione del protocollo oltre tale scadenza, anche a causa di eventuali anomalie o disfunzioni informatiche, la domanda si considera non presentata.

La presentazione della domanda entro la data e l'orario stabiliti come scadenza di presentazione è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema Sis.Co., difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti, o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita. Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di connettersi al Sistema Sis.Co. entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per il consolidamento del PCG, per la compilazione e protocollazione della domanda, tenendo conto del numero e della dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la Domanda Grafica a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo Sis.Co, nelle funzionalità necessarie alla compilazione per via telematica del PCG, Regione Lombardia, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (UE) n 809/2014, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce tutta l'assistenza tecnico-informativa necessaria al superamento del problema segnalato, avvalendosi della collaborazione di ARIA S.p.a.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica deve pervenire a sisco.supporto@regione.lombardia.it almeno 15 giorni lavorativi prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande, allegando l'evidenza delle anomalie riscontrate, al fine di consentire la pronta risoluzione dei problemi. Per le richieste che dovessero essere presentate oltre tale termine, e comunque entro i termini di scadenza della presentazione della domanda anno 2022, sarà fornita assistenza tecnica nei limiti della capacità operativa di Regione Lombardia per il tramite di ARIA S.p.a., fermo restando l'assenza di responsabilità di Regione Lombardia, come indicato sopra.

Scaduti i termini, i procedimenti di domanda di sostegno chiusi, ma non firmati, NON sono considerati validi e la domanda non risulta presentata.

I servizi che gestiscono la protocollazione applicano regole e controlli di validità della firma digitale e della sua certificazione.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo.

Contestualmente è prevista una comunicazione informatica al richiedente che attesta l'avvenuta presentazione della domanda di sostegno, che vale come comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/72 art.21 bis.

9.5 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Il richiedente per la sola operazione 12.1.04 "Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica" deve allegare la documentazione indicata al precedente paragrafo 8.4.8.1 in formato compresso e non modificabile (ad esempio PDF, JPEG).

9.6 MODIFICHE ALLA DOMANDA GIÀ PRESENTATA

Le variazioni a una domanda di sostegno già chiusa in Sis.Co. si effettuano attraverso la presentazione di una domanda di modifica che sostituisce interamente la domanda precedente.

Le domande di modifica della Misura 12 devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda grafica informatizzata presente in Sis.Co. con le modalità previste ai precedenti paragrafi.

Se la domanda di modifica non è chiusa e protocollata entro i termini previsti nei successivi paragrafi, la stessa si considera non presentata e, ai fini dell'istruttoria, resta valida la domanda già presentata.

Le domande di modifica devono essere presentate entro e non oltre le ore 24:00:00 dei giorni previsti per le diverse tipologie di domanda, a eccezione della domanda in riduzione per cui viene indicata diversa specifica data.

Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014 è possibile presentare le tipologie di domanda di seguito descritte.

9.6.1 Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata, al fine di poter aggiungere o modificare le parcelle. Per il 2022 il periodo per la presentazione di tali domande di modifica è compreso tra **il 17 maggio e il 1° giugno 2022**.

Se l'Organismo Pagatore ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco già svolto emergono inadempienze, le modifiche di cui sopra non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

9.6.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del reg. (UE) n. 640/2014, per l'anno 2022, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014 oltre il termine del 1° giugno, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo dal 2 giugno sino al 10 giugno 2022.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2022, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva delle domande di sostegno/pagamento, sono irricevibili.

9.6.3 Domanda in riduzione [domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014]

Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, è possibile presentare una comunicazione di ritiro della domanda di sostegno (parziale o totale), a condizione che l'agricoltore non sia già stato informato dell'intenzione dell'amministrazione di effettuare un controllo in loco e/o della presenza di irregolarità nella sua domanda.

La domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto (rinuncia) o in parte (riduzione) presentando apposita domanda di ritiro presente in Sis.Co.

La domanda di ritiro parziale della domanda di sostegno deve essere presentata entro e non oltre il **1° agosto 2022 ore 24:00:00**.

La domanda di ritiro totale (rinuncia) può essere presentata in qualsiasi momento.

Sulle superfici oggetto di ritiro parziale/totale si procederà al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

9.6.4 Cessione azienda (cambio beneficiario) ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Successivamente alla presentazione delle domande di sostegno, è possibile effettuare la cessione totale o parziale dell'azienda e dei relativi impegni (c.d. cambio di beneficiario totale o parziale).

Il cessionario (subentrante), per poter subentrare agli impegni relativi all'annualità 2022 e percepire il relativo pagamento, deve presentare:

- entro e non oltre il **31 ottobre 2022** la richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", corredata dal modulo di cui all'allegato C

e, a seguito di istruttoria positiva della suddetta richiesta,

- entro e non oltre il **31 dicembre 2022** la domanda di sostegno "Sottomisura 12.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014".

L'inosservanza di tali termini fa decadere il diritto di poter avviare/perfezionare la procedura di cambio beneficiario relativa alla domanda presentata dal cedente nell'anno 2022.

Per le modalità, le procedure e le conseguenze in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti, fatti salvi eventuali ulteriori aggiornamenti o modifiche, si rinvia al decreto n. 13692 del 14 ottobre 2021, pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 42 del 18 ottobre 2021 e sul portale web di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it) sezione Bandi.

9.6.5 Errore palese ai sensi dell'art. 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014

Gli errori palesi, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, sono errori di compilazione della domanda di aiuto/pagamento, compiuti in buona fede dal richiedente che possono essere individuati agevolmente, nella domanda di aiuto/pagamento. La richiesta di riconoscimento dell'errore palese (autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese) è presentata dal richiedente/beneficiario tramite Sis.Co, allegando opportuna documentazione.

Si considerano errori palesi:

- gli errori di compilazione, che risultano evidenti in base ad un esame minimale di una domanda, quale ad esempio è la presenza di un codice statistico o bancario errato;
- gli errori derivanti da verifiche di coerenza che vengono evidenziati durante il controllo incrociato tra la domanda e banche dati esterne.

Tale richiesta non può essere presentata dopo l'erogazione del primo pagamento.

L'autorizzazione alla presentazione della domanda di correzione per errore palese, dopo istruttoria, è rilasciata/non rilasciata:

- dal Responsabile di Operazione dopo la data di chiusura per la presentazione della domanda di sostegno e fino alla data di pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento;

- dall'Organismo Pagatore Regionale dopo la data del decreto di approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento.

In caso di istruttoria positiva della domanda autorizzata per il riconoscimento di errore palese, è possibile **presentare in SISCO la domanda di sostegno corretta che sostituisce la precedente.**

Il richiedente/beneficiario può presentare solo una domanda di correzione per errore palese nell'annualità.

9.6.6 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 4 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014

Qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati (ovvero in qualsiasi momento dell'anno in cui si verifichi l'evento) e senza l'applicazione delle riduzioni, un'apposita richiesta.

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a. decesso del beneficiario;
- b. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c. espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- d. calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- e. distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- f. epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione a essa relativa, sia comunicata all'Organismo Pagatore Regionale (OPR) **entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi**, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore è presentata dal richiedente tramite Sis.Co. allegando alla richiesta informatizzata lo specifico modulo di cui all'allegato C. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario.

A conclusione delle opportune verifiche OPR comunica al richiedente l'eventuale accoglimento della richiesta.

10. ISTRUTTORIA

10.1 VERIFICHE DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno presentate spetta a Regione Lombardia, Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi che, tramite il

sistema informativo Sis.Co., controlla la ricevibilità e l'ammissibilità amministrativa della domanda, verificando in particolare:

- La sussistenza delle condizioni di ammissibilità del beneficiario previste per ogni operazione.
- Le caratteristiche delle superfici, delle colture e degli allevamenti, laddove specificate.
- La conduzione della superficie richiesta a premio da parte del beneficiario.
- La firma digitale della domanda di aiuto.
- La presenza della documentazione da allegare alla domanda, laddove prevista.

10.2 CONCESSIONE DELL'AGEVOLAZIONE E COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELL'ISTRUTTORIA

A seguito del controllo di ricevibilità e ammissibilità delle domande, il Responsabile delle operazioni predispone l'elenco delle domande valide come restituite dal sistema informativo Sis.Co e approva con proprio provvedimento l'elenco delle domande ammesse e quello delle domande non ammesse a finanziamento entro il 31 ottobre 2022.

I termini di conclusione del procedimento sono determinati nel rispetto dell'art. 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della complessità del procedimento.

Il provvedimento, a cura del Responsabile delle operazioni, è:

- Pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione, e rappresenta la comunicazione ai richiedenti ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).

10.3 ASSEGNAZIONE CUP - CODICE UNICO DI PROGETTO

Per ogni domanda con esito istruttorio positivo ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di ammissione a finanziamento fino al suo completamento.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici.

11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della disciplina vigente l'ammissione ai contributi è disposta con provvedimento del Dirigente regionale della Struttura competente (Responsabile di operazione), individuato con decreto dell'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020, che assume la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

12. MODALITÀ E TEMPI PER L'EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE

L'erogazione dei contributi è disposta dal Dirigente responsabile dell'Organismo Pagatore Regionale, che assume per la gestione delle domande di pagamento la funzione di Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

Per le domande ammesse a finanziamento OPR effettua il pagamento di un **anticipo**, fino al 75% del premio ammesso, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi di cui al par. 13.1 e comunque entro il 30 novembre 2022.

Il pagamento del **saldo** avverrà:

- per le domande estratte nel campione per il controllo in loco, dopo la definizione dell'esito del controllo stesso;
- per le domande non estratte nel campione per il controllo in loco, ~~potrà essere avviato~~ a partire dal 1 dicembre 2022.

Ai fini della concessione dell'agevolazione il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno (istituita con artt. 96 e ss del d.lgs. 159/2011) ai sensi del combinato disposto dell'art. 83, comma 1, e dell'art. 67, comma 1 lettera g, del d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

L'esito positivo della verifica in tema di certificazione antimafia, cioè la presenza di irregolarità, comporterà la decadenza dall'agevolazione, procedendo al recupero dei contributi eventualmente già erogati al beneficiario, aumentati degli interessi legali maturati.

13. DISPOSIZIONI FINALI

13.1. CONTROLLI

Le disposizioni seguenti attengono alla competenza dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per quanto concerne le domande di pagamento⁷. Esse sono state redatte in conformità alle disposizioni di OPR che sono riportate solo ai fini di una continuità delle informazioni ai beneficiari.

Le domande di sostegno ammesse sono sottoposte a seguenti controlli, effettuati dall'Organismo Pagatore Regionale (OPR) prima del pagamento:

- controlli amministrativi⁸: il 100% delle domande di sostegno sono sottoposte a controlli amministrativi, compresi i controlli incrociati nell'ambito del sistema integrato, per consentire la verifica del rispetto dei criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi;
- controlli in loco⁹ per la verifica degli impegni di Misura: questo controllo riguarda ogni anno almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda escluse le domande non ricevibili o non ammissibili a finanziamento al momento della presentazione della stessa o dopo lo svolgimento dei controlli amministrativi.
Le modalità di estrazione del campione, il contenuto dei controlli, le modalità di svolgimento degli stessi e le riduzioni e sanzioni in applicazione degli esiti dei controlli sono definiti da OPR.
- controlli in loco "sul rispetto della condizionalità": questo controllo riguarda ogni anno almeno l'1% dei beneficiari.

13.2 ESTRAZIONE DEL CAMPIONE PER I CONTROLLI

13.2.1 Controllo in loco relativo agli obblighi

⁷ Per "domanda di pagamento" si intende la domanda di sostegno (iniziale) dopo la sua ammissione a finanziamento disposta dal Responsabile delle operazioni.

⁸ Art. 28 e art. 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

⁹ Art. 37 e art. 38 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco per la verifica degli impegni di Misura viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande presentate, ricevibili e ammissibili.

Il controllo in loco ha l'obiettivo di verificare:

- L'esistenza della superficie minima per l'accesso alla Misura.
- L'effettiva estensione delle superfici ammesse a premio.
- L'identificazione delle colture presenti sulle superfici dichiarate.
- Il rispetto degli obblighi delle operazioni.
- Il rispetto dei criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (Allegato A).

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario, cioè entro il 31/12/2022.

13.2.2 Controllo in loco relativo alla condizionalità

Il controllo del rispetto della condizionalità viene effettuato in loco su un campione pari almeno all'1% delle domande presentate, ricevibili e ammissibili.

Il controllo riguarda l'intera azienda e non solamente le superfici richieste a premio.

13.3 Esito dei controlli.

I controlli possono avere esito positivo o rilevare delle irregolarità.

Le tipologie di irregolarità riscontrabili durante i controlli e le relative conseguenze sono stabilite:

- dal Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo;
- dal Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione;
- dal D.d.S n. 1763 del 13 febbraio 2020 "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. Misura 12 sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per zone agricole Natura 2000": modalità di riduzioni ed esclusioni dal premio, in applicazione del Decreto Ministeriale n. 497 del 17 gennaio 2019 avente ad oggetto <Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale> anno 2019 e anni successivi".

Per quanto riguarda i dettagli riferiti all'intera casistica di irregolarità e alle loro conseguenze sulla domanda (es. esclusione di un beneficiario per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno successivo in caso di inadempienze definite gravi; esclusione di un beneficiario per l'anno successivo a quello della domanda per inadempienza intenzionale alle norme di condizionalità - art. 75 del reg. UE n. 809/2014- etc.) si rimanda al decreto sopra citato.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dalla condizionalità l'aiuto viene annullato o ridotto di una percentuale determinata in base al calcolo della portata, gravità e durata di ciascuna violazione secondo quanto previsto dalla circolare di AGEA coordinamento e dal Manuale OPR relativi alla condizionalità, riferiti all'anno campagna 2022, reperibili alla pagina web www.opr.regione.lombardia.it.

14. PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Qualora sia accertata l'esistenza di fattispecie previste al paragrafo precedente è avviato il procedimento finalizzato alla pronuncia della decadenza totale o parziale dai benefici previsti dall'operazione, a cura dell'Organismo Delegato da OPR.

Nella comunicazione di avvio s'invita il beneficiario a fornire controdeduzioni entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento.

L'Organismo Delegato da OPR, nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, esteso a 75 (settantacinque) giorni, nel caso di particolare complessità oppure quando l'esame dei presupposti della decadenza riguarda più soggetti delegati coinvolti nel controllo e nello svolgimento dell'iter amministrativo, adottano il provvedimento di decadenza o di archiviazione e lo trasmettono via PEC al beneficiario, e per conoscenza al Responsabile delle Operazioni.

15. MONITORAGGIO DEI RISULTATI

15.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a queste operazioni, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- Superficie (ettari) - Terreni agricoli Natura 2000
- Totale spesa pubblica

15.1. Customer satisfaction

In attuazione del dispositivo normativo nazionale e regionale (art.7 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l.r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di Customer satisfaction, nella fase di adesione al bando.

Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

16. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati da Regione Lombardia, relativi a istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, l'interessato può presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

16.1 Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

16.2 Rimedi giurisdizionali

Relativamente ai rimedi giurisdizionali si evidenzia che la giurisprudenza ormai costante opera il seguente riparto di giurisdizione.

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, intervenuti dopo l'ammissione a finanziamento, è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previste dall'ordinamento.

17. SANZIONI

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito.

La competenza a recuperare la somma indebitamente percepita è attribuita all'Organismo Pagatore Regionale, mentre la competenza all'irrogazione della sanzione amministrativa è attribuita a Regione Lombardia – Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

18. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato G.

19. RIEPILOGO TEMPISTICHE (CRONOPROGRAMMA)

Nella seguente tabella è riportato il cronoprogramma relativo all'applicazione del bando.

FASE	PERIODO /TERMINE
Presentazione della domanda di sostegno ai sensi dell'art. 13 reg. (UE) n. 809/2014	Entro e non oltre il 16/05/2022
Presentazione della domanda di modifica delle domande di sostegno presentate entro il 16/05/2022, ai sensi dell'art.15 reg. (UE) n. 809/2014	Dal 17 maggio al 1° giugno 2022
Presentazione tardiva della domanda di sostegno con riduzione ai sensi dell'art.13 del reg. (UE) n. 640/2014	Dal 17 maggio al 10 giugno 2022
Presentazione tardiva (con riduzione) della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del reg. (UE) n. 809/2014	Dal 2 giugno al 10 giugno 2022
Presentazione domanda di ritiro ai sensi dell'art. 3 reg. (UE) n. 809/2014	Entro e non oltre il 1° agosto 2022
Decreto di Regione Lombardia relativo alle domande ammesse a finanziamento	Entro il 31 ottobre 2022
Richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione - Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014"	Entro e non oltre il 31 ottobre 2022
Domanda di sostegno "Sottomisura 12.1 - Cessione azienda (cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014"	Entro e non oltre il 31 dicembre 2022
Pagamento dell'anticipo	Entro il 30 novembre 2022
Controllo in loco - campione del 5% di beneficiari	Entro il 31 dicembre 2022 Non specificato nel bando
Pagamento del saldo alle aziende non a campione	A partire dal 1°dicembre 2022
Pagamento del saldo alle aziende a campione	Successivamente all'esito dei controlli

20. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CONTATTI

Il provvedimento di cui al paragrafo 10.2, a cura del Responsabile di operazione, è:

- Pubblicato sul BURL, diventa efficace dalla data di pubblicazione.
- Pubblicato sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it e sul portale web del Programma di Sviluppo Rurale di Regione Lombardia (www.psr.regione.lombardia.it).
- Trasmesso ad OPR che effettua le istruttorie di pagamento sulle domande ammesse.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della l.r. 1/2012 n. 1, si rimanda alla scheda informativa, di seguito riportata (allegato D).

20.1 Contatti

Di seguito i riferimenti e contatti per:

- **Informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):**

Responsabile delle operazioni: Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553

Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740

Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it

- **Assistenza tecnica relativa alle procedure informatizzate (Sis.Co.)**

Numero Verde 800 131 151

Email: sisco.supporto@regione.lombardia.it

- **Informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale)**

Dirigente Servizio Tecnico e autorizzazione pagamenti FEASR e FEAGA:

Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215

Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765.3642

Email: bruna_capurso@regione.lombardia.it

21. GLOSSARIO

Appezamento: una o più particelle catastali contigue aventi lo stesso utilizzo e condotte dallo stesso beneficiario.

Art.:	Articolo
ATS:	Agenzia di Tutela della Salute
BCAA:	Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
BURL:	Bollettino Ufficiale Regione Lombardia
CAA:	Centro Assistenza Agricola
CRS/CNS:	Carta Regionale dei Servizi/Carta Nazionale dei Servizi
D.d.S.	Decreto del Dirigente di Struttura
D.lgs.:	Decreto legislativo
D.P.R.:	Decreto Presidente della Repubblica
DGR:	Deliberazione Giunta Regionale
DM:	Decreto Ministeriale
EFA:	Ecological Focus Area
GIS:	Geographic information system
Greening:	Obblighi di natura ambientale definiti nel Reg. (UE) n. 1307/2013 art. 43, al cui rispetto è legata la corresponsione di quota parte del premio Pagamenti Diretti
ha:	Ettaro
Imprenditore agricolo:	art. 2135 Codice civile "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Omissis"
L.r.:	Legge Regionale
OPR:	Organismo Pagatore Regionale
PAR	Piano di azione regionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
Parcella:	insieme di uno o più appezzamenti contigui a cui in domanda viene associato uno stesso gruppo coltura.
PEC:	Posta elettronica certificata
PCG:	Piano Colturale Grafico
PIN:	Codice identificativo personale (Personal Identification Number)
PSR:	Programma di Sviluppo Rurale
FEASR:	Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
Reg. UE:	Regolamento della Unione Europea

Sis.Co: Sistema delle Conoscenze - Portale delle Aziende Agricole di Regione Lombardia

Società cooperative agricole:

le cooperative agricole devono essere iscritte all'albo delle società cooperative, curato dal Ministero delle attività produttive (D.M. 23 giugno 2004 "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di attuazione e transitorie del Codice civile" e pubblicato nella Gazz. Uff. 13 luglio 2004, n. 162)

s.m.i: Successive modiche e integrazioni

UB: Unità di Bestiame

ALLEGATI

ALLEGATO A	CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA.
ALLEGATO B	ELENCO DEI SITI NATURA 2000 AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI 12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 E 12.1.04.
ALLEGATO C	MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PER CAMBIO BENEFICIARIO, RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI,
ALLEGATO D	SCHEDA INFORMATIVA DELLA SOTTOMISURA
ALLEGATO E	SCHEDA DI REGISTRAZIONE DEL MONITORAGGIO AZIENDALE (PER OPERAZIONE 12.1 05)
ALLEGATO F	ISTRUZIONI TECNICHE PER IL CORRETTO MONITORAGGIO AZIENDALE (PER OPERAZIONE 12.1 05)
ALLEGATO G	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ALLEGATO A - CONDIZIONALITÀ, CRITERI DI MANTENIMENTO DELLA SUPERFICIE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE E ATTIVITÀ AGRICOLA MINIMA

Condizionalità (CGO e BCAA)

La condizionalità è costituita dall’insieme degli impegni previsti dai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e dalle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Ai sensi del Titolo VI del Reg. UE 1306/2013 art. 93 per “condizionalità” si intendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).

Ogni elemento/vincolo di condizionalità diventa applicabile all’azienda in funzione delle caratteristiche dei terreni aziendali o delle attività agricole svolte dall’azienda stessa.

CGO e BCAA sono raggruppati in 3 settori e 9 temi principali così come riportato in tabella:

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO	ACQUE	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (articoli 4 e 5)
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua
		BCAA 2	Rispetto della procedura di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola
	SUOLO E STOCK DI CARBONIO	BCAA 4	Copertura minima del suolo
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

	BIODIVERSITÀ	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici Articolo 3, paragrafo 1; articolo 3, paragrafo 2, lettera b), Articolo 4, paragrafi 1, 2, 4,
		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (articoli 6 paragrafi 1 e 2)
	LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
SANITÀ PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE	SICUREZZA ALIMENTARE	CGO 4	Regolamento (CE) 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1) e articoli 18, 19 e 20.
		CGO 5	Direttiva 96/22/CEE, concernente il divieto dell'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali Articoli 3 lettere a), b), d) ed e), e art. 4, 5 e 7.
	IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	Regolamento CE 1760/2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Articolo 4 e 7
		CGO 8	Regolamento (CE) 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini. Articoli 3, 4 e 5

	MALATTIE DEGLI ANIMALI	CGO 9	Regolamento (CE) 999/2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili. Articoli 7, 11, 12, 13, 15
	PRODOTTI FITOSANITARI	CGO 10	Reg CE n. 1107/2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari - art. 55, prima e seconda frase

SETTORE	TEMA	CGO/BCAA	DESCRIZIONE CGO E BCAA
BENESSERE DEGLI ANIMALI	BENESSERE DEGLI ANIMALI	CGO 11	Direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. Articoli 3 e 4
		CGO 12	Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini. Articoli 3 e 4
		CGO 13	Direttiva 98/58/CE, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti. Articolo 4

La condizionalità si applica **all'intera superficie aziendale e non solamente alle superfici richieste a premio.**

Criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima (attività agricola)

Si precisa che le regole riportate di seguito si riferiscono esclusivamente alle domande relative ai terreni ricadenti in regione Lombardia.

L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

È considerata **“attività agricola”**:

- la **produzione**, l'**allevamento** o la **coltivazione** di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il **mantenimento di una superficie agricola** attraverso un'attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria che, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità, consenta il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari;

3. lo **svolgimento di un'attività agricola minima** con cadenza annuale, consistente in almeno una pratica culturale ordinaria sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti situati ad un'altitudine superiore a 1.700 metri s.l.m. (Appennini), 1.800 metri s.l.m. (Alpi Orientali), 2.000 metri s.l.m. (Alpi Occidentali), caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione culturale.

L'attività agricola di mantenimento e l'attività agricola minima risponde ai seguenti criteri:

- previene la formazione di potenziali inneschi di incendi;
- limita la diffusione delle infestanti;
- nel caso di colture permanenti, mantiene in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
- non danneggia il cotico erboso dei prati permanenti.

Il **pascolamento** è l'unica attività agricola riconosciuta sulle **superfici mantenute naturalmente** caratterizzate da una pendenza maggiore del trenta per cento, ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del regolamento (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti:

- è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni;
- è esercitato con un carico minimo di 0,2 UB/ha riferito al periodo di effettivo pascolamento, corrispondente su base annua ad un caricamento minimo del pascolo di 0,033 UB/ha/anno;
- se ha inizio entro il 15 luglio dell'anno di presentazione della domanda.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Nel caso in cui il Comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il Comune di ubicazione dell'allevamento e non sia a esso limitrofo, il pascolamento degli animali può essere dimostrato attraverso idonea documentazione delle ATS competenti che attesta la movimentazione dei capi verso le località di pascolo.

Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

Il DM n. 5465 del 07.06.2018 specifica alcune tipologie di superficie ricomprese nella definizione dei prati permanenti, indicando per ciascuna le pratiche di mantenimento

ammesse. I prati permanenti possono essere sfalciati, pascolati o sottoposti a pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo.

Le pratiche di mantenimento delle superfici a prato permanente devono essere dichiarate nel piano colturale grafico (PCG).

Si precisa che in tutti i casi in cui l'agricoltore dichiara a fascicolo, relativamente alle superfici a prato permanente (inteso come pascolo con o senza tara, prato - pascolo e prato permanente propriamente detto), di effettuare lo sfalcio o pratiche di miglioramento del pascolo - diverse dal pascolamento - come pratiche di mantenimento del prato permanente stesso, dovrà essere in grado, in caso di controllo, di dimostrare, secondo le modalità stabilite dall'Organismo Pagatore Regionale, di aver effettivamente eseguito queste operazioni colturali.

ALLEGATO B - ELENCO DEI SITI NATURA 2000 AMMISSIBILI PER LE OPERAZIONI 12.1.01, 12.1.02, 12.1.03 E 12.1.04

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.01 "Salvaguardia di torbiere"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
3130	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
3130	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	VA
3130	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
3130	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
3130	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7110	IT2040037	RIFUGIO FALK		SO
7140	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	VA
7140	IT2040002	MOTTO DI LIVIGNO - VAL SALIENTE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040003	VAL FEDERIA		SO
7140	IT2040004	VALLE ALPISELLA	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040006	LA VALLACCIA - PIZZO FILONE		SO
7140	IT2040007	PASSO E MONTE DI FOSCAGNO		SO
7140	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040010	VALLE DEL BRAULIO - CRESTA DI DI REIT	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040011	MONTE VAGO - VAL DI CAMPO - VAL NERA		SO
7140	IT2040012	VAL VIOLA BORMINA - GHIACCIAIO DI CIMA DEI PIAZZI		SO
7140	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFIALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040014	VALLE E GHIACCIAIO DEI FORNI - VAL CEDEC - GRAN ZEBRU' - CEVEDALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7140	IT2040016	MONTE DI SCERSCEN - GHIACCIAIO DI SCERSCEN - MONTE MOTTA		SO
7140	IT2040017	DISGRAZIA - SISSONE		SO
7140	IT2040019	BAGNI DI MASINO - PIZZO BADILE		SO
7140	IT2040020	VAL DI MELLO - PIANO DI PREDÀ ROSSA		SO
7140	IT2040021	VAL DI TOGNO - PIZZO SCALINO		SO
7140	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA		BS SO
7140	IT2040038	VAL FONTANA		SO
7140	IT2040039	VAL ZERTA		SO
7140	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7140	IT2040601	BAGNI DI MASINO-PIZZO BADILE-VAL DI MELLO-VAL TORRONE-PIANO DI PREDÀ ROSSA	FORESTA DEMANIALE VAL MASINO	SO
7140	IT2070017	VALLI DI SAN ANTONIO	RISERVA NATURALE VALLI DI SANT'ANTONIO	BS
7150	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
7230	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA		VA

7230	IT2040004	VALLE ALPISELLA	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040008	CIME DI PLATOR E MONTE DELLE SCALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040013	VAL ZEBRU' - GRAN ZEBRU' - MONTE CONFINALE	PARTE LOMBARDA DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO
7230	IT2040044	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO	SO BS
7230	IT20B0004	LANCHE DI GERRA GAVAZZI E RUNATE	PARCO DELL'OGLIO SUD	MN
7230	IT20B0401	PARCO REGIONALE OGlio SUD	PARCO REGIONALE OGlio SUD	MN CR

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.02 "Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6410	IT2010001	LAGO DI GANNA	RISERVA NATURALE LAGO DI GANNA	VA
6410	IT2010005	MONTE MARTICA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6410	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	PLIS Lago di Segrino	CO
6410	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6410	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
CORINE	IT2010008	LAGO DI COMABBIO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010009	SORGENTI DEL RIO CAPRICCIOSA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010011	PALUDI DI ARSAGO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETTO E LANCA DI BERNATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI, VA
CORINE	IT2080013	GARZAIA DELLA CASCINA PORTALUPA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080016	BOSCHI DEL VIGNOLO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2010010	BRUGHIERA DEL VIGANO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010012	BRUGHIERA DEL DOSSO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2010013	ANSA DI CASTELNOVATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	VA
CORINE	IT2050005	BOSCHI DELLA FAGIANA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI
CORINE	IT2080002	BASSO CORSO E SPONDE DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	MI
CORINE	IT2080014	BOSCHI SIRO NEGRI E MORIANO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080015	SAN MASSIMO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

CORINE	IT2080019	BOSCHI DI VACCARIZZA	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV
CORINE	IT2080301	BOSCHI DEL TICINO	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DEL TICINO	PV, VA, MI

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.03 "Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6210	IT2010002	MONTE LEGNONE E CHIUSARELLA	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010003	VERSANTE NORD DEL CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010004	GROTTE DEL CAMPO DEI FIORI	PARCO DEL CAMPO DEI FIORI	VA
6210	IT2010014	TURBIGACCIO, BOSCHI DI CASTELLETO E LANCA DI BERNATE	PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO	MI VA
6210	IT2010018	MONTE SANGIANO		VA
6210	IT2010019	MONTI DELLA VALCUVIA		VA
6210	IT2010401	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI	PARCO REGIONALE CAMPO DEI FIORI, RISERVA REGIONALE LAGO DI GANNA	VA
6210	IT2020010	LAGO DI SEGRINO	PLIS Lago di Segrino	CO
6210	IT2070402	ALTO GARDA BRESCIANO	PARCO REGIONALE ALTO GARDA BRESCIANO, FORESTA DEMANIALE GARDESANA OCCIDENTALE	BS
6210	IT20A0006	LANCHE DI AZZANELLO	RISERVA NATURALE LANCHE DI AZZANELLO	CR
6210	IT20A0007	BOSCO DELLA MARISCA	RISERVA NATURALE BOSCO DELLA MARISCA	BS CR
6210	IT20A0008	ISOLA UCCELLANDA	RISERVA NATURALE ISOLA UCCELLANDA	BS CR
6210	IT20A0009	BOSCO DI BARCO	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	CR BS
6210	IT20A0017	SCOLMATORE DI GENIVOLTA	PARCO DELL'OGLIO NORD	CR
6210	IT20A0019	BARCO	RISERVA NATURALE BOSCO DI BARCO	BS CR
6210	IT20B0012	COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO	RISERVA NATURALE CASTELLARO LAGUSELLO	MN

Elenco dei siti ammissibili per l'operazione 12.1.04 Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica"

CODICE HABITAT	CODICE SITO	NOME SITO	AREA PROTETTA/FORESTA DEMANIALE INTERESSATA	PROV
6510	IT20B0009	VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6510	IT20B0017	ANSA E VALLI DEL MINCIO	RISERVA NATURALE VALLI DEL MINCIO	MN
6520	IT2040024	DA MONTE BELVEDERE A VALLORDA		BS SO

ALLEGATO C - FAC SIMILE MODULISTICA DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLE RICHIESTE DI CAMBIO BENEFICIARIO, RICONOSCIMENTO DI CAUSA DI FORZA MAGGIORE

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE RICHIESTA CAMBIO BENEFICIARIO

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 12 SOTTOMISURA 12.1. DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL CAMBIO DI BENEFICIARIO AI SENSI DELL’ART. 8 DEL REG. (UE) N. 809/2014.

Il sottoscritto _____(nome e cognome del beneficiario) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____(indirizzo completo del beneficiario), titolare/legale rappresentante della Ditta _____(denominazione Ditta), CUAA _____, con sede in _____ (indicare sede legale della ditta), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID procedimento ultima domanda valida se esistente)

in qualità di cessionario (subentrante);

Il sottoscritto _____(nome e cognome del beneficiario) nato a _____ provincia di _____ in data gg/mm/aa, residente in _____(indirizzo completo del beneficiario), titolare/legale rappresentante della Ditta _____(denominazione Ditta), CUAA _____, con sede in _____ (indicare sede legale della ditta), con riferimento alla domanda di sostegno/pagamento n. _____ (indicare ID procedimento ultima domanda valida)

in qualità di cedente

dichiarano il proprio consenso al cambio beneficiario TOTALE / PARZIALE relativamente alla seguente domanda del PSR:

NUMERO DOMANDA di sostegno/pagamento	OPERAZIONE	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE

Entrambi i sottoscritti (cessionario e cedente) dichiarano, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere a conoscenza delle condizioni previste dal bando della misura 12 sottomisura 12.1 e dal D.d.s. n. 12537 del 4 settembre 2018 e s.m.i. relativamente al Cambio Beneficiario, nonché delle conseguenze per entrambi in caso di mancato mantenimento degli impegni assunti.

Data

Firma del subentrante (cessionario)

Infine, chiedono di essere informati circa l'esito della richiesta ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (pec) _____

Il cessionario (Subentrante)

Il Cedente

Luogo e Data

Il modello debitamente compilato e sottoscritto deve essere allegato alla richiesta di autorizzazione al cambio beneficiario "Domanda di autorizzazione – Cessione di azienda (Cambio beneficiario), art. 8 del Reg. UE n. 809/2014", mediante caricamento a Sis.Co, congiuntamente alla copia del documento di riconoscimento in corso di validità del cessionario e di quello del cedente e all'altra documentazione che si rendesse necessaria a supporto della richiesta di autorizzazione.

FAC SIMILE MODULO DA ALLEGARE IN SIS.CO. ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL RICONOSCIMENTO DELLE CAUSE DI FORZA MAGGIORE

OGGETTO: PSR 2014/2020 MISURA 12 – SOTTOMISURA 12.1. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DI UNA DOMANDA DI MODIFICA AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG DELEGATO (UE) 640/2014– RICONOSCIMENTO DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Il sottoscritto _____ (*nome e cognome del beneficiario*) titolare/legale rappresentante della Ditta _____ (*denominazione Ditta*), CUA _____

dichiara che la richiesta di autorizzazione alla presentazione di una domanda di modifica per il riconoscimento della seguente causa di forza maggiore o circostanza eccezionale è motivata come segue¹⁰:

- ☐ decesso del beneficiario;
- ☐ incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- ☐ espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile alla data di presentazione della domanda;
- ☐ calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- ☐ distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- ☐ epizoozia o fitopatia che colpisca la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario.

Si allegano i seguenti documenti utili per una valutazione di merito:

Infine chiede di essere informato circa l'esito della richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (pec) _____

Luogo e data

Il richiedente/beneficiario

Allegare: fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

¹⁰ Barrare la voce che corrisponde alla propria motivazione

**ALLEGATO D - SCHEDA INFORMATIVA PER LA MISURA 12 - SOTTOMISURA 12.1
"PAGAMENTO COMPENSATIVO PER LE ZONE AGRICOLE NATURA 2000" (*)**

TITOLO	Misura 12 - Sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole natura 2000"
DI COSA SI TRATTA	Bando per compensare gli svantaggi determinati dal rispetto dei vincoli contenuti nei Piani di Gestione e/o nelle Misure di conservazione delle aree Natura 2000 che si traducono in maggiori costi e in minori ricavi rispetto alle analoghe imprese agricole poste al di fuori dei siti che non devono sottostare alle stesse regole.
CHI PUÒ PARTECIPARE	Imprenditori agricoli individuali o società agricole di persone, capitali o cooperative; società cooperative agricole iscritte all'albo.
DOTAZIONE FINANZIARIA	La dotazione finanziaria complessiva della Misura 12 – Sottomisura 12.1 per l'anno 2022 è pari a € 1.000.000
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	È concesso un aiuto a compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi all'adozione degli obblighi previsti alle diverse operazioni.
REGIME DI AIUTO DI STATO	Nessuno
PROCEDURA DI SELEZIONE	Le domande sono istruite da Regione Lombardia. L'istruttoria è tesa a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti da ogni operazione. Le domande per cui la verifica dei requisiti da esito positivo vengono ammesse con decreto della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi. Non sono previsti punteggi di selezione
DATA APERTURA	11 marzo 2022
DATA CHIUSURA	16 maggio 2022
COME PARTECIPARE	La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.) entro le ore 24:00:00 del 16 maggio 2022, previa apertura e aggiornamento del fascicolo aziendale informatizzato.
CONTATTI	<p>Per informazioni relative ai contenuti del bando (Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi):</p> <p>Responsabile di operazione: Roberto Carovigno Tel. 02.6765.2553 Referente: Maria Novella Bruno Tel. 02.6765.3740 Email: maria_novella_bruno@regione.lombardia.it</p> <p>Per informazioni relative ai controlli e ai pagamenti (Organismo Pagatore Regionale):</p> <p>Dirigente: Giulio Del Monte Tel. 02.6765.0215 Referente: Bruna Capurso Tel. 02.6765. 3642</p>

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

ALLEGATO E - SCHEDE MONITORAGGIO

Scheda per il monitoraggio aziendale

DIABROTICA DEL MAIS

AZIENDA:		INDIRIZZO:		SEDE LEGALE:		PROVINCIA			
TITOLARE:		TEL.		E-MAIL		CUAA			
UBICAZIONE APPEZZAMENTO				DATI CATASTALI		SUP. CATASTALE		SUP. UTILIZZATA	
COD. ISTAT		COMUNE		FOGLIO	PARTICELLA	Ettari		Are	
PROV.	COMUNE								

Valutazione trattamento adulti

	I	II
(xx/xx/2022)	xx/xx/2022	xx/xx/2022
N° TRAPPOLE	CATTURE	CATTURE

Totale adulti

:

Numero trappole

:

Settimane di cattura

=

Media adulti per trappola per settimana (X)

①

Calendario di monitoraggio

	I	II	III	IV	V	VI
	xx/xx/2022	xx/xx/2022	xx/xx/2022	xx/xx/2022	xx/xx/2022	xx/xx/2022
N° TRAPPOLE	CATTURE	CATTURE	CATTURE	CATTURE	CATTURE	CATTURE

Totale adulti

diviso

Numero trappole

diviso

Numero giorni di cattura

uguale

Media adulti per trappola per giorno (Y)

②

①

soglia trattamento adalticida

②

risultato monitoraggio

X = 50 adulti/trappola/due settimane

Y = 6 adulti/trappola/giorno

Scheda per il monitoraggio aziendale
ELATERIDI DEL MAIS

AZIENDA:

INDIRIZZO:

SEDE LEGALE:

PROVINCIA

TITOLARE:

TEL.

E-MAIL

CUAA

UBICAZIONE APPEZZAMENTO

DATI CATASTALI

COD. ISTAT

SUP. CATASTALE

PROV. COMUNE

SUP. UTILIZZATA

COMUNE

FOGLIO PARTICELLA

Ettari Are Ettari Are

Valutazione trattamento alla semina

Agriotes sp.

(xx/xx/2022)

xx/xx/2022

Trap. 1

0

Trap. 2

0

Trap. 3

0

Totale larve

diviso

Numero trappole

uguale

Media larve per trappola (X)

① Agriotes sp.

X = 2 larve/trappola/periodo di monitoraggio

ALLEGATO F - ISTRUZIONI TECNICHE PER IL CORRETTO MONITORAGGIO AZIENDALE (PER OPERAZIONE 12.1.05)

DIABROTICA – MONITORAGGIO AZIENDALE

Il monitoraggio aziendale ha l'obiettivo di stimare il numero di adulti e poter fornire indicazioni sull'opportunità d'intervenire per controllare le ovideposizioni e/o valutare il rischio di danno per l'anno successivo, qualora si seminasse nuovamente il mais in quell'appezzamento. Ai fini pratici si dovrà quindi:

- monitorare le superfici a mais ricadenti in Natura 2000;
- valutare il rischio di danno a seminare il mais l'anno successivo;
- valutare la necessità di un trattamento adalticida per controllare le ovideposizioni nell'anno in corso.

Il monitoraggio viene effettuato con trappole cromotropiche gialle indicate nella pubblicazione del Servizio fitosanitario regionale "Diabrotica del mais – istruzioni tecniche per la gestione aziendale".

Periodo: 6 settimane (42 giorni) a partire dall'inizio dei voli (in genere dalla seconda decade di giugno). Gli appezzamenti andranno preventivamente monitorati "a vista". All'osservazione dei primi adulti si procederà con il monitoraggio con trappole.

Numero di trappole: 1 per ettaro (vedi nota successiva: la trappola dovrà essere sostituita dopo la terza settimana).

Tipo di trappole: cromotropiche gialle indicate nella pubblicazione del Servizio fitosanitario regionale "Diabrotica del mais – istruzioni tecniche per la gestione aziendale".

Collocazione delle trappole: fissate allo stocco all'altezza della spiga.

Soglie d'intervento: è possibile definire una soglia relativa al "rischio di danno" e una per il "trattamento adalticida".

Rischio di danno: 42 adulti/trappola/settimana, corrispondenti a 6 adulti/trappola/giorno calcolato sull'intero periodo del monitoraggio pari a 6 settimane. Il mancato superamento di questa media, valutata al termine del periodo di monitoraggio, indica la presenza di popolazioni numericamente contenute e tali da rappresentare un basso rischio di danno per l'anno successivo. Viceversa, il superamento di questa soglia deve suggerire il ricorso a interventi per la protezione della radice nel caso si intenda coltivare mais l'anno successivo o all'avvicendamento della coltura.

Trattamento adalticida: 50 adulti/trappola/prime due settimane di monitoraggio.

NOTA BENE: la valutazione delle catture per il trattamento adalticida deve essere fatta con i dati acquisiti nelle prime 2 settimane.

Medie inferiori a 50 adulti catturati per trappola nelle prime due settimane rappresentano valori tali da escludere un intervento. Tale valore è da intendersi come la media delle catture ottenute nell'appezzamento per il quale si sta valutando l'intervento tenendo conto del numero delle trappole in esso collocate.

Valori superiori a tale numero indicano la presenza di popolazioni per le quali il trattamento condotto nella terza settimana di monitoraggio può costituire un'opportunità o una necessità che dovrà essere valutata da parte dell'agricoltore sulla base delle intenzioni di semina per l'anno successivo.

Nota: ogni 7 giorni le catture devono essere verificate rimuovendo ogni volta gli adulti catturati dopo averli contati e averne annotato il numero. Le trappole andranno sostituite

tutte almeno una volta dopo la terza settimana e, in ogni caso, qualora si siano deteriorare o la capacità di cattura si riduca (essiccazione o riduzione della colla, sporco, molti insetti catturati, ecc.).

ELATERIDI (LARVE) – MONITORAGGIO AZIENDALE

Il monitoraggio aziendale ha l'obiettivo di stimare il numero larve e poter fornire indicazioni sull'opportunità d'intervenire con prodotti geodisinfestanti alla semina.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO – LARVE

Le trappole attrattive sono vasetti in plastica drenanti (diam.10-11cm) riempiti per metà con vermiculite e 30 ml di semi di mais più 30ml di semi di frumento, quindi colmati con altra vermiculite. Dopo essere stati abbondantemente bagnati i vasetti vanno interrati in modo che il bordo superiore risulti a circa 5 cm al di sotto della superficie del terreno. All'atto dell'interramento va collocato sopra i vasetti circa 2 cm di terra, un sottovaso rovesciato (diam.18 cm) e infine si copre con altro terreno fino ad arrivare alla superficie.

Periodo: da fine inverno/alla semina.

Numero di trappole: 3 per ettaro.

Soglie di intervento: variano in funzione delle specie. Tuttavia, nei nostri ambienti risulta adeguato definire una soglia di 2 larve/trappola riferita alla specie chiave *Agriotes sordidus*. Quindi catture inferiori a 2 larve/trappola NON giustificano un intervento alla semina.

ALLEGATO G TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

PER LA PARTECIPAZIONE AI BANDI PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DAL REG UE 1305/2013

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali raccolti sono dati comuni (nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e-mail/PEC, Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA), e in generale i dati di contatto dei soggetti che presentano domanda di finanziamento/contributo a valere sulle operazioni del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020.

Il trattamento dei "Dati personali" avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione dei contributi/finanziamenti collegati al PSR 2014-2020 di Regione Lombardia, di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. e di ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale vigente in materia di agricoltura.

Il trattamento dei Suoi dati è effettuato ai sensi dell'art 6, par.fo 1, lett. e) del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati *anche* con modalità cartacea.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella figura del suo legale rappresentante: il Presidente della Giunta, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

4. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it.

5. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati, ai sensi del Reg UE 1306/2013, potranno essere comunicati, per finalità istituzionali, ad altri titolari autonomi di trattamento dei dati pubblici o privati quali:

- Ministero delle politiche agricole alimentari forestali;
- Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
- Agenzia delle Entrate;
- Ministero sviluppo economico;
- Ministero delle Finanze;
- Organi Commissione europea;
- Altri soggetti pubblici specificatamente abilitati di volta in volta ai fini dello svolgimento di determinate attività.

I dati personali saranno comunicati ad ARIA S.p.a. in qualità di responsabile del trattamento (per la gestione e manutenzione della piattaforma informatica Sis.Co). I suoi dati potranno, altresì, essere comunicati a soggetti terzi fornitori di servizi collegati al Programma di sviluppo rurale, in qualità di Responsabili del Trattamento, nominati dal Titolare. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

Qualora Lei venga ammesso al beneficio dell'agevolazione, i suoi dati saranno diffusi attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia ai sensi del REG UE 808/2014 e del D.Lgs. 33/2013 artt. 26/27.

6. Tempi di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati in conformità ai termini di prescrizione ordinaria, per un periodo di 10 anni a partire:

- dalla data di chiusura del Suo fascicolo aziendale;
- dall'ultimo pagamento erogato a Suo favore a valere sui fondi europei, nazionali o regionali, se successivo alla chiusura del Fascicolo aziendale.

7. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, ove applicabili con particolare riferimento all'articolo 13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata agricoltura@pec.regione.lombardia.it oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, all'attenzione della Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi.

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale Autorità di Controllo competente.

Comunicato regionale 2 marzo 2022 - n. 22
Aggiornamento delle norme tecniche di difesa e diserbo per misura per le misure agroclimatiche ambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta - Reg. 1308/13/CE) valide per l'anno 2022

Si pubblica il link per accedere al testo delle Norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti per il quale il Gruppo Difesa Integrata ha espresso parere di conformità.

Si precisa inoltre che:

1. Regione Lombardia per la campagna agricola 2022 adotta come base delle norme tecniche di difesa e diserbo il testo consolidato delle Linee Guida Nazionali;
2. le norme sono valide per le misure agroclimatiche ambientali del PSR e per i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli (OCM ortofrutta Reg. 1308/13/CE);
3. nelle norme sono indicate anche le schede di difesa e diserbo delle colture per le quali non è previsto il pagamento di premi specifici;
4. l'utilizzo dei prodotti fitosanitari indicati nelle norme tecniche deve essere fatto sempre e comunque nel rispetto delle indicazioni riportate in etichetta;
5. sui disciplinari di produzione integrata sono riportati tutte le sostanze attive la cui autorizzazione è scaduta o scadrà nel corso dell'anno 2022 e si trovano nel periodo ammeso per lo smaltimento delle scorte.

Queste sostanze sono riportate nello schema sottostante, unitamente a:

- Data di scadenza dell'autorizzazione;
- Data di termine per la loro commercializzazione;
- Data di scadenza per il loro impiego.

Sostanza attiva	Scadenza autorizzazione	Commercializzazione	Smaltimento scorte
Myclobutanil	31 maggio 2021	30 novembre 2021	30 novembre 2022
Famoxadone	16 marzo 2022		16 settembre 2022
Flutriafol	31 maggio 2021	30 novembre 2021	30 novembre 2022
Fenbuconazolo	30 aprile 2021	30 ottobre2021	30 ottobre 2022
Triflumuron	30 marzo 2021	30 settembre 2021	30 settembre 2022
Alfacypermetrina	1 luglio 2021	7 dicembre 2021	7 dicembre 2022
Ciproconazolo	31 maggio 2021	30 novembre 2021	30 novembre2022
Etoxazole	1 maggio 2021	30 ottobre2021	30 ottobre 2022
Indoxacarb	19 marzo 2022	30 giugno 2022	19 settembre 2022

Per la consultazione degli allegati si rinvia al link:
<https://www.fitosanitario.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sfr/protezione-delle-colture-e-del-verde/norme-tecniche-di-difesa-e-diserbo>

Il dirigente
Andrea Azzoni

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

D.G. Ambiente e clima

D.d.u.o. 1 marzo 2022 - n. 2576

Approvazione del nono elenco delle rendicontazioni presentate in relazione al bando approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020 ed integrato con d.d.u.o. 4108 del 2 aprile 2020 per incentivare la realizzazione di diagnosi energetiche o l'adozione di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001. Contestuale liquidazione contributi

IL DIRIGENTE DELLA U.O. CLIMA E QUALITÀ DELL'ARIA

Premesso che:

- l'art. 8 del d.lgs. 102/2014 prevede il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise), di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblici entro il 31 dicembre 2014 e successivamente con cadenza annuale fino al 2020, un bando per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione volontaria, da parte delle piccole e medie imprese (PMI), di diagnosi energetiche o l'adozione di sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato;
- con decreto dell'8 novembre 2017 il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, ha approvato il terzo Avviso pubblico per il cofinanziamento di programmi presentati dalle Regioni per sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle PMI o l'adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione dell'energia conformi alle norme ISO 50001, e ha indicato i requisiti da rispettare nell'emanazione delle misure regionali di incentivazione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto interdirettoriale del 23 novembre 2018, ha approvato i programmi di 7 Regioni, tra cui quello di Regione Lombardia, assegnando a quest'ultima un cofinanziamento di € 1.567.125;

Richiamata la d.g.r. 2479 del 18 novembre 2019 con cui:

- a) è stata approvata la convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico che definisce in modo dettagliato le condizioni da rispettare per l'attuazione del bando, assegnando a quest'ultimo una dotazione finanziaria complessiva di € 2.238.750,00 (di cui € 1.567.125 finanziati dallo Stato e € 671.625,00 finanziati da Regione Lombardia);
- b) è stato disposto di finanziare la suddetta spesa imputando la quota di competenza statale sul capitolo 013257 e la quota di competenza regionale sul capitolo 014535, ripartendo il 50% di entrambe sugli esercizi 2020 e 2021;
- c) è stato disposto di attuare la misura di cui trattasi nel rispetto del regolamento (CUE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (G.U. Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

Visto il bando regionale approvato con decreto n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto 4108 del 2 aprile 2020, relativo alla misura di cui sopra;

Visto il d.d.u.o. 14983 dell'1 dicembre 2020 con cui è stato costituito il Gruppo di lavoro per la valutazione e l'esame delle rendicontazioni presentate dalle PMI;

Visti i d.d.u.o. 4363 e 9414 del 2020; i d.d.u.o. 3436, 9859, 11423, 13742 e 15066 del 2021 con cui sono state ammesse rispettivamente le istanze id. 1795702, 2294837, 2719957, 3165664, 3191670, 3235999 e 3285224 impegnando le risorse necessarie per l'erogazione dei relativi contributi;

Considerato che Il Gruppo di lavoro ha esaminato le rendicontazioni citate, pervenendo alle conclusioni riportate nel verbale sottoscritto il 1° marzo 2022, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Ritenuto di condividere le risultanze del suddetto verbale;

Verificato che il contributo spettante alle due PMI con codice beneficiario 993821 e 751207, come riportato sul verbale, sarà erogabile previo riaccertamento dell'impegno di spesa sull'anno 2022;

Dato atto che il contributo complessivo che deve essere erogato in base alle risultanze del verbale allegato ammonta a € 19.444,50 e che tale liquidazione è disposta con il presente atto;

Ritenuto pertanto:

- di approvare le rendicontazioni presentate di cui è stata

riscontrata la regolarità e il rispetto della soglia massima prevista per i contributi in regime di de minimis (ex regolamento europeo 1407/2013);

- di procedere quindi alla liquidazione dei contributi spettanti alle PMI identificate con codice beneficiario 966035, 212315, 785425 e 981158.

Considerato che il presente provvedimento rientra tra il risultato atteso del PRS individuato con codice TER. 1701.258 (Diagnosi energetiche nelle PMI)).

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. Clima e Qualità dell'Aria, individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. XI/5371 dell'11 ottobre 2021 «XVI provvedimento organizzativo 2021».

Verificata la regolarità contributiva del/dei beneficiari come da DURC agli atti.

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari).

Dato atto CHE la tipologia di spesa oggetto del presente atto non prevede il CUP.

DECRETA

1. di approvare il verbale sottoscritto il 1 marzo 2022 dal Gruppo di lavoro di cui in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, dando atto che la spesa liquidabile ammonta a € 19.444,50;

2. di effettuare le seguenti liquidazioni:

Beneficiario/ Ruolo	Codice	Capitolo	Impegno	Imp. Perente	Da liquidare
VALMED S.R.L.	966035	17.01.104.13257	2022/14823/0		8.400,00
VALMED S.R.L.	966035	17.01.104.14535	2022/14841/0		3.600,00
LA GIARDINIERA SRL	212315	17.01.104.13257	2022/8957/0		1.228,50
LA GIARDINIERA SRL	212315	17.01.104.14535	2022/8975/0		526,50
ARIO S.R.L.	785425	17.01.104.13257	2022/10083/0		2.302,65
ARIO S.R.L.	785425	17.01.104.14535	2022/10091/0		986,85
TECNOPLASTICA GROUP S.R.L.	981158	17.01.104.13257	2022/12011/0		1.680,00
TECNOPLASTICA GROUP S.R.L.	981158	17.01.104.14535	2022/12013/0		720,00

3. di assoggettare gli importi alle seguenti reversali vincolate:

Cod.Ritenuta	Importo ritenuta	Accertamento	Capitolo
1045	336,00	2022/1/0	9.0100.01.8158
1045	144,00	2022/1/0	9.0100.01.8158
1045	21,06	2022/1/0	9.0100.01.8158
1045	92,11	2022/1/0	9.0100.01.8158
1045	39,47	2022/1/0	9.0100.01.8158
1045	67,20	2022/1/0	9.0100.01.8158
1045	28,80	2022/1/0	9.0100.01.8158

4. di attestare che la pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 è avvenuta in sede di adozione dei d.d.u.o. 9859, 11423, 13742 del 2021; del d.d.u.o. 15066/2021 che si provvede a modificare con il presente atto;

5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero della Transizione Ecologica, in cui è confluito il Ministero dello Sviluppo Economico;

6. di pubblicare il presente provvedimento e i relativi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale di Regione Lombardia.

Il dirigente
Gian Luca Gurrieri

_____ • _____

GRUPPO DI LAVORO PER LA VALUTAZIONE DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE DALLE PMI, IN ATTUAZIONE DEL BANDO APPROVATO CON DECRETO DIRIGENTE DI U.O. N. 809 DEL 24.1.2020 ED INTEGRATO CON DDUO 4108 DEL 2.4.2020. VERBALE DEL 1 MARZO 2022.

PREMESSO:

- Con d.g.r. 2479 del 18.11.2019 è stata approvata una misura per incentivare, in regime di de minimis, le PMI a realizzare le diagnosi energetiche o ad adottare un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001;
- che con decreto del dirigente di U.O. n. 809 del 24 gennaio 2020, integrato con decreto n. 4108 del 2 aprile 2020, è stato approvato il bando previsto dalla dgr 2479 del 18 novembre 2019, dando atto che i contributi alle PMI sarebbero stati erogati da Regione Lombardia, previo esito favorevole dell'istruttoria dell'U.O. competente sulla rendicontazione finale presentata dalle imprese;
- che, contestualmente all'ammissione al contributo previsto per ciascuna istanza, si è provveduto a registrare il contributo medesimo nel Registro Nazionale Aiuti, di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- che il bando rinvia la determinazione effettiva del contributo e la sua liquidazione alla presentazione della rendicontazione degli interventi effettuati dalle PMI e delle spese sostenute.

VISTO il decreto n. 14983 dell'1.12.2020, con il quale è stato istituito il gruppo di lavoro per la valutazione delle rendicontazioni di cui sopra;

VERIFICATO che Luisa Pineri rimarrà assente dal lavoro per un periodo non determinabile, i sottoscritti Raniero Bellarosa, Alice Tura, Massimo Volpi si sono riuniti il 28 febbraio e il 1 marzo 2022, convenendo di procedere ugualmente alla verifica delle rendicontazioni pervenute, dal momento che l'istruttoria non implica l'attribuzione di un punteggio di merito ma solo la verifica dei requisiti previsti dal bando. Pertanto, dopo aver esaminato le rendicontazioni pervenute in relazione alle istanze id 3285224, id 3165664, id 1795702, id 2719957, id 3191670, id 2294837 e id 3235999, il Gruppo di lavoro ha formulato il seguente parere complessivo:

ID	decreto di ammissione	PMI beneficiaria	Intervento	Parere GdL	Regolarità contributiva	Importo assegnato	Importo da liquidare
3285224	15066 del 8/11/2021	VALMED S.R.L.	conformità Iso 50001	La documentazione pervenuta è idonea: è possibile erogare il contributo rideterminato per minori spese sostenute.	Durc regolare e valido fino 8.05.2022	€ 15.000,00	€ 12.000,00
3165664	9859 del 19/07/2021	LA GIARDINIERA S.R.L.	Diagnosi energetica	La documentazione pervenuta è idonea: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 11.03.2022	€ 1.755,00	€ 1.755,00
1795702	4363 del 9/04/2020	SEVENPLAST S.R.L.	conformità Iso 50001	La documentazione pervenuta è idonea: è possibile erogare il contributo rideterminato per minori spese sostenute. Il contributo sarà	Durc regolare e valido fino 23.06.2022	€ 12.500,00	€ 11.500,00

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

				erogabile previo riaccertamento dell'impegno di spesa sull'anno 2022			
2719957	3436 del 12/03/2021	ROBBY MOTO ENGINEERING S.R.L.	Diagnosi energetica	La diagnosi non evidenzia l'utilizzo in modo continuativo dei sistemi di monitoraggio dei consumi energetici finanziati con il bando in oggetto e pertanto risulta carente delle rilevazioni puntuali che i suddetti sistemi consentono. Inoltre manca la relazione tecnica riferita all'intervento eseguito con quantificazione risultati in rapporto al requisito di riduzione del 2% previsto dal bando. Si ritiene necessaria una nuova diagnosi energetica e una relazione tecnica che evidenzia la riduzione di cui sopra.	Durc regolare e valido fino 22.06.2022	€ 8.000,00	€ 0,00
3191670	11423 del 27/08/2021	ARIO S.R.L.	Diagnosi energetica	La documentazione pervenuta è idonea: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 14.06.2022.	€ 3.289,50	€ 3.289,50
2294837	9419 del 1/08/2020	VPM MALBERTI SRL	conformità Iso 50001	La documentazione pervenuta è idonea: è possibile erogare il contributo. Il contributo sarà erogabile nelle prossime settimane, previo riaccertamento dell'impegno di spesa sull'anno 2022	Durc regolare e valido fino 28.04.2022	€ 12.500,00	€ 12.500,00
3235999	13742 del 14/10/2021	TECNOPLASTICA GROUP S.R.L.	Diagnosi energetica	La documentazione pervenuta è idonea: è possibile erogare il contributo.	Durc regolare e valido fino 25.06.2022	€ 2.400,00	€ 2.400,00

Si conviene pertanto di proporre al Dirigente le richieste di integrazione indicate nella tabella sopra riportata, nonché di autorizzare le liquidazioni delle rendicontazioni per le quali non sono state rilevate criticità, fatta salva la preventiva acquisizione dei relativi DURC. 1 marzo 2022.

Raniero Bellarosa
Massimo Volpi

Alice Tura

D.G. Formazione e lavoro

D.d.u.o. 1 marzo 2022 - n. 2629

Ulteriori indicazioni per lo svolgimento dell'anno formativo 2021/2022 in attuazione della d.g.r. 5140/2021 e modifica all'avviso di cui al d.d.u.o. 13378/2021

IL DIRIGENTE DELLA U.O.

SISTEMA DUALE E FILIERA FORMATIVA

Visto l'art. 1, comma 622 della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone l'obbligo di istruzione per almeno dieci anni, finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

Visto l'art. 64, comma 4-bis del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevede che l'obbligo di istruzione possa essere assolto anche nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

Visti:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare l'art. 43, che fissa la disciplina del contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore e del certificato di specializzazione tecnica superiore e l'art. 45, che regola il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca;
- il d.m. 12 ottobre 2015 inerente la «Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

Visti:

- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30;
- la l.r. 4 agosto 2003, n. 13 «Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate», come integrata dall'art. 28 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30 e dalla l.r. 4 luglio 2018, n. 9;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- la Comunicazione n. 2016/C 262/01 della Commissione sulla nozione di aiuti di stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea con particolare riferimento al punto 2.5 - Istruzione e attività di ricerca;
- la Decisione della Commissione del 17 dicembre 2014 - C (2014) 10098, con la quale è stato approvato il P.O.R. Lombardia FSE 2014-2020 e le relative modifiche approvate con Decisione di Esecuzione C(2018) 3833 del 12 giugno 2018 e con Decisione della Commissione del 9 novembre 2020 - C(2020)7664;

Vista la Circolare ANPAL 19 febbraio 2021, n. 4364 recante «Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19»;

Visti:

- il d.l. del 25 maggio 2021, n. 73, convertito in l. n. 23 luglio 2021, n. 106 «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;
- il d.l. del 23 luglio 2021, n. 105 «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» e in particolare l'art. 1, che dispone, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, che lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
- ordinanza del Ministero della Salute 30 agosto 2021 Adozione delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel trasporto pubblico»;

Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali»;

- ordinanza del Ministero della Salute 2 dicembre 2021 Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»;
- decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» che dispone che lo stato di emergenza è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021;
- decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante «Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»;
- ordinanza del Ministero della Salute 9 gennaio 2022 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»;
- ordinanza del Ministero della Salute 31 gennaio 2022 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante «Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo»;
- ordinanza del Ministero della Salute 11 febbraio 2022 «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d'Aosta, Veneto e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano»;

Richiamati gli atti di programmazione strategica regionale ed in particolare il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XI Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 in cui è fortemente sostenuto il consolidamento qualitativo del sistema di istruzione e formazione professionale attraverso il rafforzamento del modello regionale duale, la promozione dell'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale, la permanenza nel percorso educativo e l'ingresso nel mondo del lavoro;

Richiamati altresì:

- il d.d.u.o. del 20 dicembre 2013, n. 12550 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa dei percorsi di leFP di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)»;
- il d.d.s. del 28 luglio 2014, n. 7214 «Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all'offerta di leFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del d.d.u.o. n. 12550 del 20 dicembre 2013.»;

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

- la d.g.r. del 17 gennaio 2018, n. 7763 «Indirizzi regionali in materia di tirocini» e il d.d.s. del 7 maggio 2018, n. 6286 «Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative»;
- la d.g.r. del 10 marzo 2021, n. XI/4397, con la quale è stata approvata la programmazione del sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Regione Lombardia per l'anno formativo 2021/2022;
- la d.g.r. del 13 settembre 2021, n. XI/5227 «Incremento del valore massimo delle doti istruzione e formazione professionale – a.f. 2021/2022»;
- la d.g.r. del 20 aprile 2020, n. xi/3062, come modificata dalle d.g.r. n. 3646 del 13 ottobre 2020 e n. 4994 del 5 luglio 2021, con cui è stata approvata la programmazione triennale del sistema di alta formazione tecnica e professionale per le annualità formative 2020/2021 e 2021/2022;
- la d.g.r. del 26 luglio 2021, n. XI/5102 «Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura - Approvazione delle Linee Guida per la realizzazione dell'iniziativa a Sostegno dello Sviluppo delle Politiche Integrate di Formazione e Lavoro»;

Vista la d.g.r. del 2 agosto 2021, n. XI/5140 «Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno scolastico e formativo 2021/2022» con la quale, altresì:

- è stata prevista la modalità di sperimentazione attiva per gli allievi con età inferiore a 15 anni attraverso il project work, quale ulteriore strumento per realizzare l'alternanza scuola-lavoro protetta;
- è stata prevista la possibilità di attivare project work per allievi con 15 anni compiuti, allo scopo di rafforzare le competenze tecnico-professionali in ottica propedeutica all'inserimento in contesti produttivi e organizzativi reali;
- sono state approvate le indicazioni relative all'Avvio delle attività formative per l'a.f. 2021/2022, con riferimento ai seguenti percorsi:
 - triennali per il conseguimento del titolo di Qualifica professionale, anche in modalità modulare;
 - quadriennali e di IV anno per il conseguimento del titolo di Diploma professionale;
 - personalizzati per allievi con disabilità;
 - approvati nell'ambito del programma Garanzia Giovani avviso antidispersione (limitatamente alle modalità di attuazione della didattica e alla organizzazione dei tempi e degli spazi);
 - corso annuale integrativo per l'accesso all'esame di Stato di istruzione professionale; o IFTS; o Lombardia Plus;
 - ITS;
 - Apprendistato di primo livello e apprendistato di terzo livello per il conseguimento del titolo ITS.
- è stata demandata alla Direzione Generale Formazione e Lavoro l'attuazione della deliberazione ed è stata rinviata a successivi specifici provvedimenti l'adozione e approvazione di eventuali ulteriori misure nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale, che dovessero rendersi necessarie per meglio rispondere alle esigenze derivanti dall'emergenza epidemiologica in atto;

Dato atto che l'Allegato «2» alla citata d.g.r. XI/5140/2021, al paragrafo 2. Misure generali riguardanti le metodologie didattiche, prevede che:

- «La formazione d'aula e/o di laboratorio viene svolta in presenza. In modo integrativo e complementare possono essere utilizzate modalità di formazione a distanza, da un lato per ottemperare alle regole di distanziamento in una fase di graduale uscita dalla situazione emergenziale e dall'altro per dare accesso ad una vasta quantità di contenuti, anche in forma interattiva, attraverso l'uso di tecnologie digitali nella didattica (art. 29bis, c.1, l.r. 19/2007 come modificata dalla l.r. 30/2015).
- È possibile erogare parte della formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità FAD, avvalendosi di tutti gli strumenti di e-learning. La FAD può essere realizzata in modalità sincrona, all'interno di tutti i percorsi (FSE e Non FSE) e in modalità asincrona, senza restrizioni nei percorsi Non FSE e nei percorsi FSE limitatamente a finalità di recupero di lezioni non fruite in simultanea, in continuità con il decreto 2414/2021.
- Il numero di ore complessivamente realizzate in FAD, in modalità sincrona e/o asincrona, non deve superare il 30% del monte orario annuale della formazione frontale (d'aula e

di laboratorio). In caso di ritorno ad uno stato emergenziale, che determini la sospensione delle attività didattiche in presenza, sarà disposta, con apposito provvedimento della Direzione Generale Formazione e Lavoro, una specifica derogata a tale percentuale.»

- «Il project work può essere svolto in presenza o a distanza. Se svolto in presenza può essere realizzato anche nei laboratori formativi dell'istituzione formativa.
- In continuità con il decreto 2414/2021, nei percorsi FSE il tutor e/o il docente devono garantire un'attività di presidio sincrona di almeno il 10% del monte ore totale del progetto. È possibile reiterare diversi moduli per una progettualità complessiva.
- Le varie fasi di cui si compone il project work (assegnazione del progetto, assistenza in itinere ai discenti, monitoraggio e valutazione dell'elaborato finale, condivisione dei risultati con il gruppo/classe) possono essere realizzate dal docente/dal tutor formativo e/o dal tutor aziendale, se coinvolto, in possesso di competenze professionali specifiche nell'oggetto del progetto.»
- sono compresi fra i percorsi FSE: III anni, IV anni leFP e PPD, IFTS, ITS (percorsi confermati), Lombardia plus;

Vista la nota del 21 dicembre 2021, n. E1.2021.0398151 «Chiarimenti e integrazioni sull'utilizzo della FAD e sulla diversificazione delle metodologie didattiche dell'anno scolastico e formativo 2021/2022 definiti dalla d.g.r. 5140/2021», con la quale è stato altresì chiarito che la possibilità dello svolgimento delle attività formative a distanza entro i limiti e con le modalità già stabilite dalla citata d.g.r. 5140/2021, è applicabile anche a ogni singolo studente per tutti i casi specifici che necessitino di garanzia e continuità didattica. Inoltre, sempre con riferimento ad esigenze specifiche dei singoli allievi, la previsione di formazione a distanza può superare il limite massimo del 30% del monte ore totale riferito a ciascuna annualità di formazione frontale;

Visto il d.d.u.o. del 7 ottobre 2021, n. 13378 «Avviso per la fruizione dell'offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di Istruzione e formazione professionale - Anno formativo 2021/2022 - In attuazione della d.g.r. 4397/2021.», e in particolare, il punto C.6.2 Finanziamento e rendicontazione delle Doti di terza annualità, IV annualità e PPD e doti finanziate con Budget duale, che prevede altresì quanto segue:

- «Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei Percorsi Personalizzati per allievi Disabili, per i servizi riconoscibili per Dispersione grave, per le esperienze di alternanza scuola lavoro in allargamento della durata oraria annua, per i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti e per le doti finanziate nell'ambito del potenziamento per il conseguimento di qualifiche e diplomi leFP, può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale.»;

Tenuto conto che nelle circolari ANPAL del 2020 e del 2021 circa il «quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID-19» vengono date indicazioni alle Autorità di Gestione del POR FSE su come gestire gli interventi finanziati; nello specifico, nella circolare del 2020, a pag. 25 si fa esplicito riferimento al fatto che «le autorità di gestione possono fornire limitazioni o indicazioni specifiche sulla possibilità di attivazione della formazione in modalità sincrona e asincrona», disposizione confermata nell'aggiornamento della circolare del 2021;

Considerato che lo stato di emergenza per il contagio da COVID 19 ha riguardato una parte maggioritaria dell'anno formativo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di definire, relativamente all'Allegato 2 della D.G.R. XI/5140/2021 «Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022»:

- con riferimento alla FAD:
 - che la stessa è applicabile anche a ogni singolo studente per tutti i casi specifici che necessitino di garanzia e continuità didattica;
 - che fino al perdurare dello stato di emergenza, oltre che nei casi di quarantena prescritti, la formazione a distanza può superare il limite massimo del 30% del monte ore totale di formazione frontale di ciascuna annualità, con riferimento ad esigenze specifiche dei singoli allievi, che necessitino di garanzia e continuità didattica. In fase di rendicontazione, l'istituzione formativa deve rilasciare dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/00;
 - che, in analogia con quanto definito dall'Accordo Stato Regioni del 31 marzo 2020, le ore di FAD eccedenti il 30% del monte ore totale annuale di formazione fronta-

le possono essere erogate esclusivamente in modalità sincrona.

- che i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti non possono essere in ogni caso erogati in FAD asincrona;
 - si fa salvo quanto definito in merito ai percorsi finanziati con risorse FSE;
- con riferimento al project work:
- che l'attività di presidio sincrona di almeno il 10% viene calcolato sulla base sia del project work erogato in sincrono sia del project work svolto in presenza. Per il riconoscimento della spesa, il project work asincrono viene ammesso in proporzione al project work in presenza/ sincrono fruito, in modo tale che quest'ultimo rappresenti almeno il 10% del totale del project work ammissibile (escludendo, ai soli fini della determinazione della percentuale indicata, le ore di assenza giustificata del project work in presenza/sincrono);
 - che tale modalità non può essere attivata per l'allargamento alternanza, relativo a interventi eccedenti la durata ordinamentale dei percorsi di secondo e terzo anno;
- con riferimento ai quarti anni leFP, conseguentemente alla copertura della spesa legata all'aumento del valore della dote, di cui alla d.g.r. XI/5227 del 13 settembre 2021 e in coerenza con quanto definito nell'Avviso di cui al d.d.u.o. 13378 del 7 ottobre 2021, si applicano le indicazioni valide per i Percorsi Non FSE (di cui alla d.g.r. XI/5140/2021); resta in ogni caso valida l'indicazione della compilazione per gli stessi del GRPA, così come definito con il citato d.d.u.o.;

Ritenuto altresì:

- di modificare il punto C.6.2 Finanziamento e rendicontazione delle Doti di terza annualità, IV annualità e PPD e doti finanziate con Budget duale dell'Allegato a al d.d.u.o. 13378/2021, come di seguito indicato:

«Omissis

Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei Percorsi personalizzati per allievi disabili, per i servizi riconoscibili per Dispersione grave, per le esperienze di alternanza scuola lavoro in allargamento della durata oraria annua, per i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti e per le doti finanziate nell'ambito del potenziamento per il conseguimento di qualifiche e diplomi leFP, può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale, a prescindere dal raggiungimento del 50% delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze/moduli.»;

- di far salve tutte le restanti determinazioni di cui al decreto n. 13378/2021 e s.m.i.;

Visti:

- la d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, con cui è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura;
- la l.r. 34/78 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;
- l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;
- la d.g.r. n. 4185 del 13 gennaio 2021 che ha aggiornato gli assetti organizzativi a seguito della rimodulazione e ridistribuzione delle deleghe assessorili;
- la d.g.r. n. 4222 del 25 gennaio 2021 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di Direttore generale e centrale delle direzioni costituite/rimodulate con la delibera sopra citato;

DECRETA

1. di definire relativamente all' Allegato 2 della d.g.r. XI/5140/2021 «Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022»:

- con riferimento alla FAD:
 - che la stessa è applicabile anche a ogni singolo studente per tutti i casi specifici che necessitano di garanzia e continuità didattica;
 - che fino al perdurare dello stato di emergenza, oltre che nei casi di quarantena prescritti, la formazione a distanza può superare il limite massimo del 30% del monte ore totale di formazione frontale di ciascuna annualità, con riferimento ad esigenze specifiche dei singoli allievi, che necessitano di garanzia e continuità didattica. In fase di rendicontazione, l'Istituzione formativa deve rilasciare

dichiarazione ai sensi del DPR 445/00;

- che, in analogia con quanto definito dall' Accordo Stato Regioni del 31 marzo 2020, le ore di FAD eccedenti il 30% del monte ore totale annuale di formazione frontale possono essere erogate esclusivamente in modalità sincrona.
 - che i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti non possono essere in ogni caso erogati in FAD asincrona;
 - si fa salvo quanto definito in merito ai percorsi finanziati con risorse FSE;
- con riferimento al project work:
- che l'attività di presidio sincrona di almeno il 10% viene calcolato sulla base sia del project work erogato in sincrono sia del project work svolto in presenza. Per il riconoscimento della spesa, il project work asincrono viene ammesso in proporzione al project work in presenza/ sincrono fruito, in modo tale che quest'ultimo rappresenti almeno il 10% del totale del project work ammissibile (escludendo, ai soli fini della determinazione della percentuale indicata, le ore di assenza giustificata del project work in presenza/sincrono);
 - che tale modalità non può essere attivata per l'allargamento alternanza, relativo a interventi eccedenti la durata ordinamentale dei percorsi di secondo e terzo anno;
- con riferimento ai quarti anni leFP, conseguentemente alla copertura della spesa legata all'aumento del valore della dote, di cui alla d.g.r. XI/5227 del 13 settembre 2021 e in coerenza con quanto definito nell'Avviso di cui al d.d.u.o. 13378 del 7 ottobre 2021, si applicano le indicazioni valide per i Percorsi Non FSE (di cui alla d.g.r. XI/5140/2021); resta in ogni caso valida l'indicazione della compilazione per gli stessi del GRPA, così come definito con il citato d.d.u.o.;

2. di modificare il punto C.6.2 Finanziamento e rendicontazione delle Doti di terza annualità, IV annualità e PPD e doti finanziate con Budget duale dell'Allegato a al d.d.u.o. 13378/2021, come di seguito indicato:

«Omissis

Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei Percorsi personalizzati per allievi disabili, per i servizi riconoscibili per Dispersione grave, per le esperienze di alternanza scuola lavoro in allargamento della durata oraria annua, per i moduli aggiuntivi di recupero degli apprendimenti e per le doti finanziate nell'ambito del potenziamento per il conseguimento di qualifiche e diplomi leFP, può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale, a prescindere dal raggiungimento del 50% delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze/moduli.»;

2. per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto restano valide le indicazioni contenute nella d.g.r. n. XI/5140/2021 e nel d.d.u.o. 13378/2021 e s.m.i.;

3. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL), sul Portale Programmazione Europea - <http://www.fse.regione.lombardia.it> nonché sul portale Bandi OnLine - www.bandi.regione.lombardia.it.

Il dirigente
Brunella Reverberi

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

D.d.s.1 marzo 2022 - n. 2630

P.O.R. - F.S.E. 2014-2020 approvazione degli esiti delle istruttorie e della valutazione dei progetti presentati sull'avviso pubblico, approvato con il decreto n. 13740/2021, per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia Plus - Linea Alta formazione cultura» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro per la selezione di nuovi progetti di formazione post-diploma non ricompresi nel repertorio IEF, ITS e IFTS

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

COORDINAMENTO RETE CENTRI PER L'IMPIEGO

Visti:

- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il Mercato del Lavoro in Lombardia» la quale ha innovato profondamente il mercato del lavoro nel territorio lombardo, sostanziando i principi di libertà di scelta, centralità della persona e valorizzazione del capitale umano e promuovendo, in particolare, la realizzazione di una rete di soggetti, azioni e strumenti volti al perseguimento di un'occupazione di qualità;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia», così come modificata e integrata dalla l.r. 5 ottobre 2015, n. 30, che delinea il sistema unitario di istruzione e formazione professionale, integrato con l'università e le politiche del lavoro e, in particolare, l'art. 25 che individua le istituzioni formative iscritte all'albo dei soggetti accreditati, quali soggetti abilitati da Regione Lombardia all'erogazione dei servizi di interesse generale di istruzione e formazione professionale;
- la d.g.r. n. IX/2412 del 26 ottobre 2011, con la quale sono state approvate le procedure di iscrizione degli operatori pubblici e privati agli Albi Regionali dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale e i relativi requisiti per l'accreditamento;
- il d.d.u.o. n. 9749 del 31 ottobre 2012 e il d.d.g. n. 10187 del 13 novembre 2012, con i quali sono stati approvati i requisiti e le modalità operative per la richiesta di iscrizione all'Albo regionale degli accreditati per servizi di istruzione e formazione professionale - Sezione A e Sezione B;
- il d.d.u.o. n. 10735 del 21 novembre 2013 che stabilisce gli U.C.S. (Unità di Costo Standard), per la tipologia formativa «Specializzazione»;
- il D.D.G. del 16 dicembre 2016, n. 13372, «POR FSE 2014-2020. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.) modificato con i decreti n. 9411 del 31 luglio 2017, n. 1800 del 12 febbraio 2018, n. 1870 del 14 febbraio 2019, n. 1695 del 13 febbraio 2020, nonché con decreto n. 18420 del 23 dicembre 2021»;
- la d.g.r. n. XI/5140 del 02 agosto 2021 «Indicazioni regionali per l'avvio dell'anno formativo 2021/2022»;
- il Programma Regionale di Sviluppo PRS della XI legislatura, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, fondato su alcuni pilastri che danno forma al sistema educativo di istruzione e formazione regionale: la promozione dell'integrazione scuola lavoro, dei percorsi in alternanza, della valorizzazione della formazione in assetto lavorativo e di uno stretto raccordo con il sistema economico e il tessuto produttivo;
- il d.l. n. 221 del 14 dicembre 2021 che, a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e del d.l. n. 105 del 23 luglio 2021, ha prorogato ulteriormente, sino al 31 marzo 2022, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al contenimento dell'epidemia da COVID-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione

dell'epidemia da COVID-19» convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

- il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - (Regolamento generale);
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- la Decisione di Esecuzione C (2017)1311 del 20 febbraio 2017 relativa al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio in cui sono definite le priorità di investimento del FSE, declinate in relazione a ciascuno degli obiettivi tematici individuati nel citato Regolamento 1304/2013, che devono essere concentrati prioritariamente sull'occupazione e sostegno alla mobilità professionale; sull'istruzione, rafforzamento delle competenze e formazione permanente; sull'inclusione sociale e lotta contro la povertà ed infine sul rafforzamento della capacità istituzionale;
- il Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 di Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2014)10098 del 17 dicembre 2014 e le relative modifiche approvate con Decisione C(2018)3833 del 12 giugno 2018, con Decisione C(2019)3048 del 30 aprile 2019, con Decisione C(2020)7664 del 9 novembre 2020 e con Decisione C(2021)8340 del 15 novembre 2021;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Richiamata, inoltre, la d.g.r. n. XI/5102 del 26 luglio 2021 avente ad oggetto: «POR FSE 2014-2020 «LOMBARDIA PLUS LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA» APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI FORMAZIONE E LAVORO» che:

- promuove, in coerenza con gli obiettivi strategici fissati dal POR FSE 2014-2020, l'Iniziativa Lombardia Plus Linea Alta Formazione Cultura per rafforzare le offerte di formazione presenti in Lombardia;
- individua quali destinatari dei percorsi di specializzazione soggetti a partire dai 18 anni compiuti, in possesso almeno di un titolo di istruzione di secondo ciclo (diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore) e in stato di disoccupazione al momento di inizio del corso, residenti o domiciliati in Lombardia;

Richiamate

- la d.g.r. n. XI/4504 del 30 marzo 2021 «Aggiornamento del

Piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità triennio 2021-2023 che impegna il dirigente responsabile del procedimento ad accertare, all'atto della costituzione delle commissioni per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici, l'assenza di precedenti penali a carico dei componenti individuati.

- la d.g.r. XI/4397 del 10 marzo 2021 avente ad oggetto: «Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2021/22», con cui sono state approvate le linee di intervento relative ai percorsi di leFP, agli interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa, alle esperienze curriculari e extracurriculari, all'apprendistato di primo livello;

Richiamato il decreto n. 13740 del 14/10/21 con cui è stato approvato l'Avviso pubblico «Lombardia Plus - linea alta formazione cultura» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro per la selezione di nuovi progetti di formazione post-diploma non ricompresi nel repertorio leFP, ITS e IFTS;

Preso atto che il sopra richiamato Avviso prevede:

- la costituzione di un apposito Nucleo di Valutazione a cui spetta l'istruttoria formale e la valutazione di merito dei progetti presentati sulla base dei criteri definiti dall'avviso al punto C3 «Istruttoria»;
- che l'attività di valutazione da parte del Nucleo debba concludersi, al massimo, entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande di candidatura;

Preso atto che con decreto n. 17345 del 14 dicembre 2021 il Direttore della DG Formazione e Lavoro ha nominato il Nucleo di Valutazione che ha provveduto all'esame dei progetti presentati sulla base dei criteri dell'avviso per l'iniziativa pubblica «Lombardia Plus - linea alta formazione cultura» a sostegno dello sviluppo delle politiche integrate di formazione e lavoro per la selezione di nuovi progetti di formazione post-diploma non ricompresi nel repertorio leFP, ITS e IFTS, come risulta dalla documentazione agli atti della D.G. Formazione e Lavoro;

Atteso che entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande (ore 17:00 del 30 novembre 2021) sono pervenute, in via telematica tramite la piattaforma «Bandi online», n. 52 candidature;

Rilevato che il Nucleo di Valutazione, costituito con decreto n. 17345 del 14 dicembre 2021 del Direttore Generale della DG Formazione e Lavoro per la valutazione dei progetti presentati sull'Avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa «Lombardia Plus - linea alta formazione cultura» ha:

- verificato per ciascun progetto la sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale previsti dall'avviso e determinato l'ammissibilità di tutte le 52 proposte pervenute alla successiva fase di valutazione di merito;
- effettuato, entro i termini previsti dall'avviso, la valutazione di merito sui progetti ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri di valutazione definiti al punto C3.c «Valutazione delle domande» e attribuito un punteggio complessivo, come risulta dalle singole schede di valutazione dei progetti e dai verbali delle sedute trasmessi dalla Presidente del Nucleo di Valutazione e conservati agli atti della D.G. Formazione e Lavoro;

Ritenuto di procedere all'approvazione delle risultanze dell'attività effettuata dal Nucleo di Valutazione e, conseguentemente, all'approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati e non ammessi di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dichiarare ammessi e finanziati i primi 13 progetti della graduatoria, come risultante dall'Allegato A, fino alla concorrenza dello stanziamento previsto dall'avviso di 2.995.400,00 €;

Dato atto che al progetto «Restauro sostenibile per una conservazione e valorizzazione responsabili dei BB. CC.», pratica ID 3271509 presentato da «Associazione Istituti Santa Paola», è riconosciuto un finanziamento complessivo pari a 131.723,10 € rispetto al contributo richiesto di 322.153,67 € per esaurimento delle risorse disponibili;

Ritenuto di consentire al beneficiario Associazione Istituti Santa Paola di individuare quali dei percorsi formativi presentati realizzare, senza modifiche, con il contributo assegnato, mantenendo almeno la percentuale di cofinanziamento dichiarata;

Ritenuto di stabilire che l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai progetti ammessi a finanziamento - a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse III, Azione 10.4.1. Missione 15, Programma 03, Titolo 1, capitoli di spesa 10795 - 10803 - 10810 - 10801 - 10808 - 10793 - 10802 - 10809 - 10794 - verrà effettuata con provvedimento dirigenziale successivo;

Dato atto che i progetti ammessi a finanziamento devono essere avviati entro 90 giorni dalla data di approvazione della graduatoria con la trasmissione a Regione Lombardia dell'Atto di adesione nonché della Comunicazione di Avvio del progetto, come indicato dall'Avviso pena la decadenza del finanziamento;

Ritenuto, inoltre, di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito www.fse.regione.lombardia.it e sulla piattaforma Cruscotto Lavoro - www.cruscottolavoro.servizirl.it;

Visti:

- la l.r. n.34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la l.r. n. 26 del 28 dicembre 2021, Bilancio di previsione 2022-2024;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare gli esiti della valutazione condotta dal Nucleo di Valutazione come risulta dalle singole schede di valutazione e dai verbali depositati agli atti della D.G. Formazione e Lavoro;

2. di approvare gli elenchi dei progetti ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati e non ammessi di cui, rispettivamente, agli allegati A, B e C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di dare atto che al progetto «Restauro sostenibile per una conservazione e valorizzazione responsabili dei BB. CC.», pratica ID 3271509 presentato da «Associazione Istituti Santa Paola», è riconosciuto un finanziamento complessivo pari a 131.723,10 € rispetto al contributo richiesto di 322.153,67 € per esaurimento delle risorse disponibili;

4. di consentire al beneficiario Associazione Istituti Santa Paola di individuare quali dei percorsi formativi presentati realizzare, senza modifiche, con il contributo assegnato, mantenendo almeno la percentuale di cofinanziamento dichiarata;

5. di stabilire che l'assunzione degli impegni di spesa relativi ai progetti ammessi a finanziamento - a valere sul POR FSE 2014-2020, Asse III, Azione 10.4.1. Missione 15, Programma 03, Titolo 1, capitoli di spesa 10795 - 10803 - 10810 - 10801 - 10808 - 10793 - 10802 - 10809 - 10794 - verrà effettuata con provvedimento dirigenziale successivo;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi Online - www.bandi.regione.lombardia.it, sul sito www.fse.regione.lombardia.it e sulla piattaforma Cruscotto Lavoro - www.cruscottolavoro.servizirl.it;

7. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Maria Grazia Pedrana

— • —

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022



Allegato A

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA «LOMBARDIA PLUS - LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA» A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI FORMAZIONE E LAVORO - (POR FSE 2014-2020 ASSE III, AZIONE 10.4.1) DI CUI AL DECRETO 13740 DEL 14.10.21
OFFERTA FORMATIVA n. 424 - ELENCO PROGETTI AMMESSI E FINANZIATI

ID pratica	Denominazione richiedente	Titolo Progetto	Valutazione: punteggio finale	Progetto: valore complessivo	Progetto: quota contributo pubblico richiesto	Progetto: quota cofinanziamento	Progetto: quota contributo pubblico assegnata
3279441	FONDAZIONE ENAIP LOMBARDIA	Cultura e digitale: nuove professioni per il futuro	93	495.765,60 €	396.612,48 €	99.153,12 €	396.612,48 €
3286711	Università Cattolica del Sacro Cuore	ARCHEO-TECH & ART-MARKET: innovazione e nuove professioni per il futuro del patrimonio culturale	92	181.352,80 €	145.082,24 €	36.270,56 €	145.082,24 €
3301596	ESSENCE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Tecniche digitali 4,0 nel settore del legno e arredo lombardo: product design eco-sostenibile/e commerce	89	399.979,20 €	319.983,36 €	79.995,84 €	319.983,36 €
3296073	CENTRO DI ADDESTRAMENTO E PERFEZIONAMENTO ADDETTI COMMERCIO - C.A.P.A.C	Scuola di Orologeria 2021	87,5	293.313,28 €	186.136,61 €	107.176,67 €	186.136,61 €
3351311	TALENT SOLUTIONS S.R.L.	Competenze digitali per la trasformazione Cool-turale in Lombardia: valorizzazione innovativa, inclusiva e sostenibile	84	149.704,48 €	119.763,58 €	29.940,90 €	119.763,58 €
3356105	FONDAZIONE PICCOLO TEATRO DI MILANO TEATRO D'EUROPA	Il lavoro sulla parola nel Teatro del presente	82,025	400.200,00 €	399.999,90 €	200,10 €	399.999,90 €
3297195	ACTL Associazione per la Cultura e il Tempo Libero	FEDORA 3.0: Formazione per le professioni dell'Arte tra Cultural Heritage e Digital Transformation	82	175.436,00 €	140.348,80 €	35.087,20 €	140.348,80 €
3352288	ARSUTORIA SCHOOL S.R.L.	Designer, progettista e prototipista borse lusso	82	152.014,00 €	121.611,20 €	30.402,80 €	121.611,20 €
3346746	3MENTI S.R.L.	Video.cult!	81	198.380,00 €	158.704,00 €	39.676,00 €	158.704,00 €
3342365	CR.FORMA	L'innovazione nei mestieri del patrimonio culturale	81	339.633,20 €	329.444,20 €	10.189,00 €	329.444,20 €
3271041	AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE	Cultura e tradizione della professione orafa in Lombardia. Prospettive di incontro con nuove tecnologie ed eco-sostenibilità	80	182.508,30 €	146.006,64 €	36.501,66 €	146.006,64 €
3301819	FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO TEATRO ALLA SCALA"	Attività formative per le figure tecnico artistiche e tecnologiche delle industrie culturali e creative	79,8	432.883,00 €	399.983,89 €	32.899,11 €	399.983,89 €
3271509	Associazione Istituti Santa Paola	Restauro sostenibile per una conservazione e valorizzazione responsabili dei BB. CC.	79	357.948,52 €	322.153,67 €	35.794,85 €	131.723,10 €



Allegato B

AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA «LOMBARDIA PLUS - LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA» A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI FORMAZIONE E LAVORO – (POR FSE 2014-2020 ASSE III, AZIONE 10.4.1) DI CUI AL DECRETO 13740 DEL 14.10.21
OFFERTA FORMATIVA 424 - ELENCO PROGETTI AMMESSI E NON FINANZIATI PER ESAURIMENTO DELLE RISORSE

ID pratica	Denominazione richiedente	Titolo Progetto	Valutazione: punteggio finale
3318682	AGENZIA METROPOLITANA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO	Type and Printing Factory – Tecniche di stampa dalla tradizione alla contemporaneità per la valorizzazione della cultura tipografica	78,5
3301392	IMMAGINAZIONE E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE IL	Digital Curator	77
3272134	SCUOLE CIVICHE DI MILANO - FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE	Archive producer	76
3338033	CENTRO FORMATIVO PROVINCIALE GIUSEPPE ZANARDELLI	La produzione dei contenuti digitali per la valorizzazione del patrimonio culturale	74
3350197	AGENFOR LOMBARDIA	IMMERSIVE – Formazione per lo sviluppo di figure professionali specializzate in eventi e prodotti multimediali virtuali per la creazione di un Hub per Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023.	73,5
3356079	CE.SVI.P. LOMBARDIA- CENTRO SVILUPPO PICCOLA E MEDIA IMPRESA -SOCIETA' COOPERATIVA	Nuove competenze per il rilancio delle imprese e delle produzioni culturali e creative	73
3305820	FONDAZIONE GIOVANNI E IRENE COVA	C-Maskers plus - Laboratori di progettazione e creazione per nuovi artigiani digitali	72,5
3354318	ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (I.F.O.A.)	Specialista in editoria digitale e progetti multimediali	71,5
3290029	Società Umanitaria	Conoscere per valorizzare il mestiere delle Arti - Innovazione e Bellezza nella contemporaneità	70,5
3306462	TIME VISION SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	Digital Skills for Cultural Heritage	70

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

ID pratica	Denominazione richiedente	Titolo Progetto	Valutazione: punteggio finale
3305270	ENTE MORALE GIACOMO FELTRINELLI PER L'INCREMENTO DELLA ISTRUZIONE TECNICA	Digital communication specialist per la promozione del territorio lombardo, l'arte e la cultura	70
3353394	Fondazione Unicampus San Pellegrino	ACLOS - ART&CULTURE LOCALIZATION SCHOOL - Progetto per la transizione digitale e la promozione internazionale del sistema artistico e culturale lombardo	68
3321692	GALDUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Digital & Green Transition Manager - Nuove professionalità per la transizione digitale e ambientale nelle PMI lombarde	68
3276379	SCUOLA D'ARTE APPLICATA ANDREA FANTONI	Beni culturali: percorsi formativi per la valorizzazione, la tutela e la fruibilità sostenibile del patrimonio artistico.	67,5
3342769	PROGETTO EUROPA s.r.l.	Il Sarto 2.0: tradizione e innovazione	66,5
3334710	FIDIA S.R.L.	Innovazione e Digitalizzazione per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale Lombardo	66
3335432	BLOOMGROUP SRL	Inter.Cultural.Mente	66
3353376	FORMAWORK S.R.L.	Operatore culturale 4.0: biblioteche e teatri come poli di innovazione culturale	65,5
3275901	ISTITUTO FORMAZIONE STUDI E DOCUM. LUIGI GATTI	MESTIERI D'ARTE NEL FUTURO. Laboratorio formativo per l'innovazione digitale e sostenibile dei mestieri tradizionali artigiani	65,5
3302674	LAVORANDO S.R.L.	Cultur@4work	65
3356336	CONSORZIO KOINON Società Cooperativa Sociale	Progettare e creare - corso di formazione professionale per creatori teatrali	62,5
3298654	SBS SIDE BY SIDE ASSOCIAZIONE	Green and social media strategist	62
3353402	AGENZIA PER LA FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO DI MONZA E BRIANZA	Formare gli artigiani del futuro: dalla tradizione all'innovazione	60,5
3338093	FONDAZIONE LE VELE	Vele's Got Talent- Show biz Academy per la cultura e lo spettacolo nel post-pandemia	60

ID pratica	Denominazione richiedente	Titolo Progetto	Valutazione: punteggio finale
3334547	Istituto dei Ciechi di Milano	Social Media Manager con disabilità visiva	60
3351854	GED S.R.L.	Corso di Specializzazione in modellistica per l'abbigliamento, confezione e sartoria	60

Serie Ordinaria n. 9 - Venerdì 04 marzo 2022

Allegato C



AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA «LOMBARDIA PLUS - LINEA ALTA FORMAZIONE CULTURA» A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI FORMAZIONE E LAVORO – ANNI 2021-2022 (POR FSE 2014-2020 ASSE III, AZIONE 10.4.1) DI CUI AL DECRETO 13740 DEL 14.10.21

OFFERTA FORMATIVA 424 - ELENCO PROGETTI NON AMMESSI

ID pratica	Denominazione richiedente	Titolo Progetto	Valutazione: punteggio finale
3328128	First Consulting S.r.l.	NEXT GENERATION CULTURE. Big data, persone e digitalizzazione del patrimonio culturale e creativo	57
3347840	ENAC LOMBARDIA - C.F.P. CANOSSA	SGUARDI SUL TERRITORIO	55
3319730	OMNIA LANGUAGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Tecnici di spettacolo- Percorsi di innovazione e di nuove occupabilità sul territorio	55
3319886	Consorzio per la Formazione Professionale e per l'Educazione Permanente	RECAM - Rete culturale ad alta multimedialità	54,75
3342565	MEDIADREAM S.R.L.	TRANSIZIONE DIGITALE NEI SETTORI STORICI DEL TERRITORIO COMASCO	49,5
3353793	KOALA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	Digital Strategy & Innovazione Organizzativa per l'industria culturale e creativa	47
3327190	FMTS LAVORO SRL	Social Media Manager & SEO Specialist	46,5
3305141	PROMIMPRESA S.R.L	SOCIAL FOODIES: promozione e valorizzazione della cultura enogastronomica e della tradizione culinaria attraverso i social network	45
3273086	ISTITUTO SORDOMUTI D'AMBO I SESSI DI BERGAMO	Esperto di sviluppo turistico territoriale: Specializzazione tecnica ed innovazione nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico e culturale del territorio	44
3294013	DELMOFORM S.R.L	INSEGNANTE DI DANZA	39
3336506	ARCA FORMAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	GENERAZIONE MILLENNIUM AL LAVORO	28

ID pratica	Denominazione richiedente	Titolo Progetto	Valutazione: punteggio finale
3352255	INFORMATIVA S.R.L.	TECNICHE DIGITALI 4.0: IL SOCIAL MEDIA MANAGER NEI COMPARTI TESSILE, ABBIGLIAMENTO, CALZATURIERO E SISTEMA MODA	27
3335473	L'ACCADEMIA ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S	CORSO EVENT MANAGER	26,5